



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

REPERTORIO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI VAS

NORMATIVA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Servizio Valutazioni Ambientali
Settore Valutazione piani e programmi

Febbraio 2010

*Le attività relative alla realizzazione del Repertorio della normativa in tema di VAS sono seguite da
Valentina Sini che ha curato la stesura del presente documento.*

Valentina Sini Tel. 0650072613

e-mail: valentina.sini@isprambiente.it

Indice

Indice	3
Premessa	4
Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS	5
ABRUZZO	7
BASILICATA	12
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	13
CALABRIA	17
CAMPANIA	22
EMILIA ROMAGNA	27
FRIULI-VENEZIA GIULIA	33
LAZIO	39
LIGURIA	42
LOMBARDIA	45
MARCHE	55
MOLISE	60
PIEMONTE	64
PUGLIA	69
SARDEGNA	73
SICILIA	80
TOSCANA	83
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	93
UMBRIA	98
VALLE D’AOSTA	104
VENETO	108

Premessa

La realizzazione del Repertorio della normativa in materia di VAS è stata avviata nell'ambito della Convenzione tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex APAT): "Servizio di supporto per le attività del Tavolo di Coordinamento tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, le Regioni e le Province Autonome in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)".

Il presente documento costituisce la sezione del Repertorio dedicata alla normativa regionale e delle province autonome aggiornata al mese di febbraio 2010.

L'obiettivo del documento è quello di fornire un quadro riassuntivo della situazione dei dispositivi legislativi delle Regioni e Province Autonome in materia di VAS.

Per ogni dispositivo sono riportati sinteticamente gli articoli riguardanti specificatamente la VAS allo scopo di agevolare la ricerca degli elementi normativi di interesse.

Per la predisposizione di questo documento si è proceduto alla raccolta ed alla catalogazione dell'intero corpo legislativo che di seguito risulta sistematizzato in forma tabellare.

La ricerca dei diversi riferimenti legislativi è stata effettuata attraverso la consultazione di banche dati, di siti specifici dedicati all'argomento, dei Bollettini Ufficiali delle Regioni e delle Province Autonome.

Per ogni dispositivo legislativo sono riportati sinteticamente gli articoli riguardanti specificatamente la VAS allo scopo di agevolare la ricerca degli elementi normativi di interesse.

Le tabelle contenute nel capitolo "Quadro normativo di riferimento", suddivise per Regione e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano, riportano in ordine cronologico, le leggi, le delibere, i decreti, le circolari, in materia di VAS, così articolate:

1. colonna: estremi della normativa VAS di riferimento;
2. colonna: rubrica (titolo) del dispositivo legislativo;
3. colonna: estratto dell'articolo e/o argomento di riferimento.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”, introduce diverse innovazioni per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in tema Valutazione Ambientale Strategica.

Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi ai quali deve essere applicata la valutazione ambientale, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali (articolo 7, comma 2).

In sede regionale, l'autorità competente è riconosciuta nella pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province Autonome (articolo 7, comma 6).

Le Regioni e le Province Autonome, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Stabiliscono, inoltre, i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale, le eventuali ulteriori modalità per la individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS e le modalità per la partecipazione al processo di VAS delle Regioni e delle Province Autonome confinanti (articolo 7, comma 7).

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso (articolo 7, comma 8).

Nel caso in cui la valutazione ambientale interessi più Regioni:

- se il piano o programma risulta localizzato nel territorio di più Regioni, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le Autorità competenti delle Regioni interessate (articolo 30, comma 1);
- se il piano/programma localizzato in una sola Regione può avere impatti ambientali rilevanti su Regioni confinanti, l'Autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle Autorità competenti di tali Regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti (articolo 30, comma 2);
- in caso di conflitto tra le Autorità competenti di diverse Regioni i cui territori possono essere interessati dagli impatti ambientali di un piano o programma localizzato sul territorio di una delle Regioni, “il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di

Bolzano, può disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i piani, programmi e progetti di competenza statale” (articolo 31).

L'articolo 35 prevede che le Regioni adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni del D.Lgs n. 152/06, così come modificato dal D.Lgs n. 4/08. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le disposizioni del D.Lgs n. 152/06, così come modificato dal D.Lgs n. 4/08 (articolo 35, comma 1).

Nel seguente Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS sono stati considerati dei diversi dispositivi normativi solo gli articoli strettamente relazionabili alla Valutazione Ambientale Strategica.

Legenda

LR/LP	= Legge Regionale/Provinciale aut.
Delib.GR	= Delibera Giunta Regionale/Provinciale aut.
DPRReg/DPGR	= Decreto Presidente Regione/Decreto Presidente Giunta Regionale/Provinciale aut.
Delib.CR	= Delibera Consiglio Regionale
Reg.	= Regolamento
D.Dirig.	= Decreto Dirigenziale
Circ.PGR	= Circolare Presidente Giunta Regionale
Circ. Ass.	= Circolare Assessoriale
DPP	= Decreto Presidente Provincia
Dec. Ass.	= Decreto Assessoriale

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
ABRUZZO		
Delib.G.R. 22/03/2002, n. 119. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 14 giugno 2002, n. 73 speciale.	L.R. n. 11/1999 comma 6) art. 46 - Approvazione dei "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali".	<p>Art. 1 - Sportello regionale per l'ambiente (S.R.A.) 1. Al fine di semplificare ed unificare i procedimenti autorizzativi in materia di: - Valutazione Impatto Ambientale (D.P.R. 12 aprile 1996, Direttiva Comunitaria 97/11/CE); - Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, Direttiva Comunitaria 92/43/CEE); - Nulla Osta Beni Ambientali (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490); - Valutazione ambientale strategica (Direttiva 2001/42/CE); è istituito, presso la Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, lo Sportello regionale per l'ambiente (S.R.A.) al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.</p> <p>Articolo 5 Autorità competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale 1. Il Comitato di Coordinamento Regionale è l'Autorità competente in materia di: - Valutazione di Impatto Ambientale (D.P.R. 12 aprile 1996-Direttiva 97/11/CE); - Valutazione ambientale strategica (Direttiva 2001/42/CE)</p>
Delib.G.R. 7/11/2003, n. 967. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 19 dicembre 2003, n. 39.	Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Modalità organizzative.	<p>“Delibera di individuare il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA), istituito dall'art. 5 della citata Delib.G.R. n. 119/2002 (e sue successive modifiche e integrazioni) per la valutazione ambientale di piani e programmi di cui alla Direttiva 2001/42/CE”.</p> <p>Apporta modifiche al documento "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali" di cui alla Delib. G.R. n. 119/2002</p>
LR 9/08/2006, n. 27. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 agosto 2006, n. 46.	Disposizioni in materia ambientale.	<p>Art. 11 - Autorità ambientale regionale. 1. E' istituita l'Autorità ambientale regionale nella persona del Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Giunta regionale. 2. L'Autorità ambientale svolge le funzioni proprie in tema di valutazione ambientale strategica nell'ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria con i compiti definiti nella delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 83. A tal fine può avvalersi del necessario supporto tecnico ed amministrativo per l'ottimale svolgimento delle proprie funzioni.</p>
Delib.G.R. 19/02/2007, n. 148. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 13 aprile 2007, n. 21.	Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali.	<p>La Giunta Regionale delibera (...) per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportate e trascritte: 1. di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) i Piani e Programmi di competenza regionale rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE (art.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
ABRUZZO		
		<p>3) secondo la procedura definita nell'allegato 1 alla presente deliberazione che si approva;</p> <p>2. che l'Autorità Ambientale, tramite la propria Task Force, fornisca supporto tecnico alle Direzioni regionali responsabili del Piano o del Programma sia nella fase di screening, ai sensi dell'art. 3, par. 3, 4 e 5, direttiva 2001/42/CE, sia nelle fasi successive di attuazione della Direttiva 2001/42/CE;</p> <p>3. di rinviare, per ogni Piano o Programma di competenza regionale, ad ogni Direzione regionale la definizione del dettaglio delle modalità di attuazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da applicare ai Piani e Programmi di propria competenza, da definire attraverso apposita determinazione direttoriale che dovrà, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire l'elenco delle Autorità che dovranno essere consultate per le loro specifiche competenze ambientali interessate; - istituire un apposito tavolo per la consultazione del pubblico interessato al processo di VAS integrato dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986 ed operanti nella Regione Abruzzo; (...). <p>Allegato 1: Procedura generale di VAS per i Piani o Programmi</p>
<p align="center">Delib.G.R. 13/08/2007, n. 842. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 14 settembre 2007, n. 51.</p>	<p>Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale.</p>	<p>La Giunta Regionale delibera (...) per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportare e trascritte:</p> <p>1. che l'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo, tramite la propria Task Force, fornisca, se richiesto, supporto tecnico in tutte le fasi di attuazione della direttiva 2001/42/CE agli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale responsabili di Piani, anche tramite il Portale Web dedicato all'interazione con gli Enti locali sull'applicazione della Direttiva VAS, inserito sul sito ufficiale della Regione Abruzzo; (...)</p>
<p align="center">L.R. 19/12/2007, 45. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 dicembre 2007, n. 10.</p>	<p>Norme per la gestione integrata dei rifiuti.</p>	<p>Art. 9. Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti. [...]</p> <p>7. Il piano regionale è integrato dalla Valutazione Ambientale Strategica (di seguito denominata: "VAS"), condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, approvata il 27 giugno 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 21.7.2000, serie L 197/30, nonché delle disposizioni nazionali e regionali vigenti. [...].</p>
<p align="center">Delib.G.R. 17/03/2008, n. 209. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 aprile 2008, n. 25 ordinario</p>	<p>D.G.R. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: "Criteri e indirizzi in materia di procedure ambientali." Ulteriori modifiche in</p>	<p>Art. 1 - Sportello regionale per l'ambiente (S.R.A.). 1. Al fine di semplificare ed unificare i procedimenti autorizzativi in materia di: - Valutazione Impatto Ambientale – VIA – (Direttiva Comunitaria 97/11/CE, D.Lgs 3 aprile</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
ABRUZZO		
	esito all'entrata in vigore del D.lgs 16/01/2008 n. 4 (GU n°24 del 29/01/2008).	2006, n. 152 e s.m. ed i.); - Verifica di assoggettabilità – VA -(Direttiva Comunitaria 97/11/CE, D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. ed i.); - Valutazione di Incidenza – VI - (D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, Direttiva Comunitaria 92/43/CEE); - Nulla Osta Beni Ambientali (D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42); è istituito, presso la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia, lo Sportello regionale per l'ambiente (S.R.A.) al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento. 2. Responsabile dello Sportello regionale per l'ambiente (SRA) è il Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali. [...]
<p align="center">Circolare 31/07/2008. Prot. n. 19565 del 31/07/2008.</p>	Competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Chiarimenti interpretativi.	La Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Giunta regionale, scrive a tutti i Comuni e p.c. alle Province d'Abruzzo per fornire chiarimenti in merito alle modalità di attuazione, nella Regione, dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in relazione alla coincidenza, nell'ordinamento regionale, della figura dell'Autorità procedente con quella dell'Autorità competente e alla loro individuazione nelle Amministrazioni degli enti locali. Con riferimento all'art. 43 della L.R. 11/99 (attuazione nell'ordinamento regionale del principio di sussidiarietà, con trasferimento ai Comuni delle funzioni afferenti la gestione del territorio non espressamente mantenute in capo alla Regione e non conferite ad altri enti dal medesimo testo legislativo) si afferma che "...non sussistendo, ad oggi, alcun organo regionale competente all'approvazione della documentazione riguardante la valutazione ambientale strategica di piani di enti locali non può che essere l'Amministrazione comunale il soggetto competente ad assicurare anche la corretta applicazione della normativa in materia di VAS relativamente ai piani di propria spettanza." In particolare, "...spetta alle Province la competenza ad adottare in provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e ad elaborare il parere motivato relativi ai (...) P.T.C.P., mentre resta radicata in capo alla Regione la competenza in materia di VAS relativa al Q.R.R., al P.S.T., al Piano paesistico, al PAN ed al Piano dei Parchi." La scrivente precisa infine che "...l'assetto delle competenze in materia di VAS delineato dalla Regione Abruzzo, da una parte è sostanzialmente riconducibile a quello presente nella Regione Lombardia (L.R. 11/03/2005; Delib.C.R. 13/03/2007, n. VIII/351, n. 12) e nella Regione Piemonte (Delib.GR 09/06/2008, n. 12) e, dall'altra, mutua dalla Regione Emilia

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
ABRUZZO		
		Romagna (L.R. 13/06/2008, n. 9) e dalla Provincia Autonoma di Trento (D.P.P. 14/09/2006, n. 15-68) il principio secondo cui l'autorità competente in materia di VAS è il soggetto istituzionale al quale compete, in base alla normativa vigente, l'adozione del piano o del programma, nonché la relativa struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del documento di piano o di programma."
<p align="center">Circolare 2/09/2008. Prot. n. 21136 del 2/09/2008.</p>	<p>Definizione delle competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN).</p>	<p>La Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Giunta regionale, scrive ai Comuni gestori di Riserve Naturali istituite dalla Regione Abruzzo fornendo chiarimenti in merito alle competenze in materia di VAS per i PAN.</p> <p>Nelle more dell'entrata in vigore della legge della Regione Abruzzo che disciplinerà la VAS dei piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione Abruzzo e agli Enti locali, nella specie, il Disegno di LR in materia di pianificazione per il Governo del Territorio, approvato il 9 agosto 2006, con DGR n. 907/C e attualmente all'esame del Consiglio Regionale, si applica la Parte II del DLgs 152/06, così come modificata dal DLgs 4/08".</p> <p>Facendo riferimento al principio di sussidiarietà, la Direzione afferma che "...non sussistendo, ad oggi, alcun organo regionale competente all'approvazione della documentazione riguardante la valutazione ambientale strategica di piani di enti locali non può che essere l'Amministrazione comunale il soggetto competente ad assicurare anche la corretta applicazione della normativa in materia di VAS relativamente ai piani di propria spettanza. Con ciò affermando, in via deduttiva, il principio generale secondo cui l'autorità competente in materia di VAS debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale.</p> <p>In particolare, con riferimento all'oggetto, in applicazione del giudizio appena enunciato si ricava che la competenza ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dei Piani di Assetto Naturalistico (PAN) e ad elaborare i relativi pareri motivati resta radicata in capo alla Regione, essendo l'Ente locale il soggetto che ("<i>...predispone ed adotta il Piano di Assetto Naturalistico e le sue varianti</i>") ed il Consiglio Regionale l'organo che lo approva definitivamente, secondo la procedura stabilita dall'art. 22 della L.R. n. 38/96, così come modificata dalla L.R. n. 2/06. In sintesi (...) l'Autorità procedente (...) e l'Autorità competente (...) coincidono e, nel caso di specie, sono rappresentate dall'Amministrazione regionale."</p> <p>Le Amministrazioni comunali che gestiscono le Riserve Naturali istituite da leggi regionali sono le Autorità proponenti le cui competenze vengono puntualmente elencate, con specifici riferimenti ad articoli del D.Lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 4/08. Tra</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
ABRUZZO		
		<p>dette competenze si evidenziano la redazione dei rapporti preliminari di screening e di scoping, la redazione del rapporto ambientale e più in generale l'organizzazione e la gestione dell'iter procedurale.</p> <p>Sono inoltre elencate le competenze della Regione Abruzzo, in qualità di Autorità competente e procedente.</p> <p>La circolare conclude affermando che “per ragioni di opportunità, di efficienza, celerità e semplificazione dell'azione amministrativa, si delega all'Autorità proponente la competenza a ricevere, entro 30 gg, il parere dei soggetti competenti in materia ambientale consultati (art. 12 c. 2) e a verificare preliminarmente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il PAN possa avere impatti significativi sull'ambiente. Si invita l'Autorità proponente ad inviare all'Autorità competente (...), la verifica preliminare sulla significatività degli impatti (...) al fine di metterla in condizione di provvedere, come da disposizioni di legge, all'emissione del provvedimento di verifica che assoggetta o esclude il PAN dalla VAS e alla pubblicazione del risultato di tale verifica.”</p>
<p>Circolare 18/12/2008. Prot. n. 30766 del 18/12/2008.</p>	<p>Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica - VAS). Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale.</p>	<p>La Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Giunta regionale, scrive a tutti i Comuni d'Abruzzo per fornire chiarimenti in merito alla individuazione delle Autorità con competenza ambientale (ACA) nella struttura regionale.</p> <p>Si afferma che vanno consultate “le Pubbliche Amministrazioni più adatte ad esprimersi sugli impatti e sugli effetti prodotti dagli interventi di sviluppo previsti dal Piano/Programma da sottoporre a consultazione per la VAS. E' necessario che nella lettera di trasmissione dei documenti da sottoporre a consultazione vengano indicati chiaramente i motivi che hanno determinato la scelta di consultare una PA anziché un'altra e gli aspetti dell'atto trasmesso su cui si chiede il contributo dell'Autorità pubblica consultata, mettendo in evidenza le motivazioni di tale scelta. (...) Si ricorda che, al riguardo, può essere utilizzato dalle ACA consultate l'istituto del silenzio assenso nel caso in cui non si ritenga di fornire osservazioni o ulteriori elementi valutativi rispetto a quelli contenuti nei Rapporti di VAS trasmessi dall'Autorità Competente (...)”</p> <p>La Direzione ha provveduto ad individuare come ACA le Pubbliche Amministrazioni indicate in un elenco allegato alla circolare, specificando che tale elenco “non è esaustivo né vincolante, ma va adattato alla natura del Piano/Programma da sottoporre a VAS.”</p>

Fonte normativa sul sito web:
www.regione.abruzzo.it - Ambiente - Tutela del territorio - Valutazione Ambientale Strategica - Normativa.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
BASILICATA		
<p align="center">L.R. 14/04/2000, n. 48. Pubblicata nel B.U. Basilicata 19 aprile 2000, n. 30</p>	<p>Norme di riassetto dell'organizzazione amministrativa regionale.</p>	<p>[...] Art. 6 - Valutazione e verifica degli investimenti pubblici L'art.12 della L.R.n.30/97 è così sostituito: 1. È istituito il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (N.R.V.V.I.P.), previsto dall'art. 1 della legge n. 144/1999, che opera all'interno del Dipartimento programmazione economica e finanziaria e che è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. 2. Il nucleo svolge funzioni tecniche e di supporto concernenti: [...] e) l'indirizzo ed il raccordo per l'applicazione della Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) [...]</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
<p align="center">L.P. 24/07/1998, n. 7. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 agosto 1998, n. 32.</p>	<p>Valutazione dell'impatto ambientale.</p>	<p>[...] Art. 5 <i>VIA per piani e programmi.</i> 1. Piani e programmi possono essere sottoposti alla procedura di VIA su proposta della Giunta provinciale. 2. Nel regolamento di esecuzione è determinata la documentazione che il committente deve allegare alla relativa domanda che va presentata al Comitato VIA.</p>
<p align="center">Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1999, n. 15 Pubblicato nel B.U. 20 aprile 1999, n. 19</p>	<p>Regolamento relativo alla valutazione dell'impatto ambientale</p>	<p>Art. 1 - Ambito di applicazione (1) Il presente regolamento disciplina la documentazione da allegare alle domande di autorizzazione ai fini VIA, ai fini VIA per piani e programmi ed alle procedure di approvazione cumulativa in attuazione degli articoli 4, 5 e 13 - ad eccezione del comma 8 - della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7 recante la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale. Art. 2 - Documentazione [...] Art. 3 - Documentazione per piani e programmi (1) La domanda di autorizzazione ai fini della VIA per piani e programmi è corredata dallo SIA che contiene: a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali; b) le caratteristiche ambientali dell'area che probabilmente è significativamente interessata dal piano o dal programma; c) l'indicazione dei problemi ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma, soprattutto quelli relativi ad aree di particolare importanza ambientale e paesaggistica; d) l'indicazione dei probabili effetti ambientali rilevanti derivanti dall'attuazione del piano o del programma; e) la descrizione di ogni possibile alternativa per conseguire gli obiettivi del piano o del programma presi in considerazione durante la sua elaborazione e le ragioni che hanno portato all'esclusione di tali alternative; f) le misure atte ad impedire, ridurre e ove possibile compensare i rilevanti effetti ambientali negativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma. (2) Contestualmente alla pubblicazione prevista per i rispettivi strumenti di pianificazione le ripartizioni provinciali competenti provvedono a consentire la pubblica visione dello SIA. Art. 4 - Documentazione per procedura di approvazione cumulativa [...] Art. 5 - Abrogazione (1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 5 agosto 1994, n. 40 è abrogato [...]</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
<p align="center">L.P. 5/04/2007, n. 2. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 17 aprile 2007, n. 16, Suppl. n. 3. La presente legge è stata ripubblicata nel B.U. n. 20 del 15 maggio 2007.</p>	<p align="center">Valutazione ambientale per piani e progetti.</p>	<p>Titolo I Principi generali e competenze Art. 1 - Finalità (1) Sono sottoposti a valutazione ambientale tutti i programmi, piani e progetti che possono avere rilevanti ripercussioni ambientali. (2) In particolare con la valutazione ambientale si individuano, descrivono e valutano, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti ed indiretti dell'adozione di un piano o programma e della realizzazione di un progetto sui seguenti fattori: a) uomo, fauna e flora; b) suolo, acqua, aria, clima e paesaggio; c) patrimonio ambientale, storico e culturale; d) interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c). Art. 2 - Definizioni [...] Titolo II. Valutazione ambientale strategica. Art. 7 - Ambito di applicazione (1) Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) tutti i piani e programmi: a) nel settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati C e D, o b) per i quali è necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. (2) Su proposta del Comitato ambientale, che nella sua valutazione si attiene ai criteri di cui all'allegato B, la Giunta provinciale sottopone a VAS i piani e i programmi non compresi al comma 1, che possano avere effetti significativi sull'ambiente. (3) Le decisioni della Giunta provinciale sulle proposte del Comitato ambientale sono pubblicate nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano. Art. 8 -Rapporto ambientale (1) L'autorità competente per l'adozione di piani e programmi da sottoporre a VAS, in seguito denominata autorità competente, redige un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le eventuali alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. Le informazioni da fornire a tale scopo sono indicate nell'allegato A. (2) Il rapporto ambientale contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste in base al livello di conoscenza e dei metodi di valutazione attuali, del contenuto e del livello di dettaglio del piano o del programma, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
-----------	---------	--

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

		<p>(3) L'autorità competente può presentare all'Agenzia una bozza dei piani o programmi con relativo rapporto ambientale, al fine di ottenere una consulenza che stabilisca quali informazioni devono essere in concreto fornite. A tal fine il o la presidente del Comitato ambientale procede alla nomina del gruppo di lavoro.</p> <p>Art. 9 - Consultazioni transfrontaliere per piani e programmi</p> <p>(1) Prima dell'adozione del piano o programma deve essere trasmessa una copia dello stesso e del rapporto ambientale allo stato membro dell'Unione Europea interessato, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se l'attuazione del piano o programma ha effetti significativi sull'ambiente dell'altro stato; b) se vi è una richiesta esplicita da parte dell'altro stato. <p>(2) Qualora lo stato cui sia stato trasmesso il piano o programma e il rapporto ambientale comunicati entro 30 giorni che per esprimere il proprio parere intende procedere a consultazioni al proprio interno, viene concesso un congruo termine, comunque non superiore a 90 giorni. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.</p> <p>Art. 10 - Procedura VAS</p> <p>(1) Per l'approvazione dei piani urbanistici comunali e del relativo rapporto ambientale si applica la procedura prevista dalla normativa urbanistica provinciale. In tal caso la Commissione urbanistica provinciale è integrata da un membro del Comitato ambientale.</p> <p>(2) Per l'approvazione degli altri piani e programmi soggetti a VAS si applica la procedura prevista dalla normativa urbanistica provinciale per i piani di settore. In tal caso la proposta di piano o programma e il rapporto ambientale vengono trasmessi all'Agenzia. Il gruppo di lavoro redige un parere tecnico-scientifico di qualità. All'Agenzia vengono altresì trasmesse le osservazioni, le proposte e i pareri presentati dagli interessati e dai comuni durante il periodo di giacenza del piano o programma presso l'amministrazione provinciale e i comuni. Il Comitato ambientale esprime un parere motivato sul prevedibile impatto ambientale del piano o programma, tenendo conto del parere tecnico-scientifico e delle osservazioni, delle proposte e dei pareri presentati.</p> <p>Art. 11 - Informazioni circa la decisione</p> <p>(1) La Giunta provinciale pubblica la decisione nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano, informa gli stati membri consultati e mette a disposizione le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il piano o il programma adottato; b) le considerazioni ambientali integrate nel piano o programma; c) come si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle osservazioni, delle proposte e dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni avviate e le ragioni per le quali è stato
--	--	---

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
		<p>scelto il piano o il programma adottato alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;</p> <p>d) un'indicazione delle misure di monitoraggio degli effetti ambientali previste. [...]</p> <p>Art. 35 - Disposizioni transitorie (1) Non sono sottoposti a VAS i piani urbanistici comunali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano adottati dal consiglio comunale ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.</p> <p>Allegato A Contenuto del rapporto ambientale (articolo 2, comma 1, lettera c). Allegato B Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi (articolo 7, comma 2).</p>
<p>Fonte normativa sul sito web: www.provincia.bz.it - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – Valutazione Ambientale strategica</p>		

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
-----------	---------	--

CALABRIA

<p align="center">L.R. 16/04/2002, n. 19. Pubblicata nel B.U. Calabria 23 aprile 2002, n. 7, supplemento straordinario n. 3.</p>	<p>Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria.</p>	<p>Art. 10 - Valutazione di sostenibilità e di impatto ambientale. 1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e della Repubblica, attraverso le verifiche di coerenza e compatibilità. 2. La verifica di coerenza accerta che i sistemi naturalistico - ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi ed alle procedure di cui alla presente legge, siano coerenti con quelle della pianificazione vigente, ai diversi livelli, e si applica agli obiettivi della pianificazione strutturale ed operativa; vale a dire: a) alla tutela e conservazione del sistema naturalistico - ambientale; b) all'equilibrio e funzionalità del sistema insediativo; c) all'efficienza e funzionalità del sistema relazionale; d) alla rispondenza con i programmi economici. 3. La verifica di compatibilità accerta che gli usi e le trasformazioni del territorio siano compatibili con i sistemi naturalistico - ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi e alle procedure di cui alla presente legge. Essa trova applicazione nelle modalità di intervento della pianificazione strutturale ed operativa ed è rivolta: a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili; b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività; c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente. 4. Gli enti titolari del governo del territorio, preliminarmente alla adozione degli atti di pianificazione strutturale danno vita a procedure di verifica della coerenza e della compatibilità di tali atti con gli strumenti della pianificazione urbana e territoriale e con i piani di settore ove esistenti, ai fini della valutazione di sostenibilità. 5. Le procedure di verifica sono attuate attraverso la Conferenza di pianificazione, convocata ai sensi dell'articolo 13. 6. Nelle ipotesi contemplate nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del</p>
---	---	--

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CALABRIA		
		27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2001, n. 197 si opera in conformità alle disposizioni contenute nella direttiva stessa specie per quanto attiene gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. 7. In attuazione anticipata delle citate disposizioni comunitarie, lo studio di impatto ambientale deve riguardare l'insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che i piani anzidetti hanno sull'ambiente, inteso come sistema complesso delle risorse naturali ed umane (uomo, fauna, flora, suolo e sottosuolo, mare, acque superficiali e sotterranee, aria, clima, paesaggio, ambiente urbano e rurale) e delle loro reciproche interazioni. Nelle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione qualunque soggetto può presentare, nei periodi di pubblicazione previsti, osservazioni e proposte in ordine alla compatibilità ambientale e di esse deve tenersi conto ai fini dell'approvazione dello strumento. In sede di definitivo recepimento nell'ordinamento regionale della citata direttiva 2001/42/CE, da effettuarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno definite le norme procedurali di dettaglio e la relativa competenza. Fino a tale data le determinazioni in merito alle richieste di valutazione di impatto ambientale sono adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Ambiente”.
Circ. 7/03/2003, n. 770. Pubblicata nel B.U. Calabria 21 marzo 2003, S.S. n. 3 al B.U. 15 marzo 2003, n. 5. Emanata dal Dirigente regionale del Settore pianificazione e programmazione urbanistica nell'ambito del Dipartimento urbanistica.	Note esplicative per l'applicazione della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (legge urbanistica).	“ 4 - Valutazione di sostenibilità e di impatto ambientale [...] Si tratta quindi di dover applicare i contenuti e la metodologia della Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) agli strumenti urbanistici ritenendo la pianificazione territoriale non più come fine a se stessa, ma in grado di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile”. Viene inoltre richiamata in sintesi la Direttiva.
Delib.G.R. 6/06/2005, n. 563. Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2005, n. 15	Revoca Delib.G.R. 11 gennaio 2005, n. 5 (Approvazione linee-guida art. 17, comma 5 della L.R. n. 19/2002) e costituzione Commissione.	Art. unico Revoca Delib.G.R. 11 gennaio 2005, n. 5 Costituzione Commissione
L.R. 24/11/2006, n. 14. Pubblicata nel B.U. Calabria 1 dicembre 2006, n. 22, Supplemento Straordinario 4 dicembre 2006, n. 1.	Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria.	Art. 1 [...] - All’ art. 10 , la rubrica dell’articolo è così modificata "Valutazione di Sostenibilità, di impatto Ambientale e strategica"; - All’ art. 10 , alla fine del comma 4, si aggiungono le parole "Tale verifica potrà essere effettuata, quando necessario, facendo ricorso alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE"; [...]

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CALABRIA		
<p>Regolamento Regionale 4/08/2008 n. 3. Pubblicato nel B.U. Calabria del 16/08/2008, n. 16, Parti I e II, in vigore dal 16/08/2008</p>	<p>Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.</p>	<p>Art. 1 - Oggetto e finalità. 1. Il presente regolamento disciplina [...] la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi di cui all'articolo 6 - commi da 1 a 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali [...] 2. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione. In tale ambito: a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. [...]. Art. 2 - Autorità competente e Nucleo VIA-VAS-IPPC. 1. L'Autorità competente [...] per la valutazione ambientale strategica [...] è il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria. [...]. 3. Per l'espletamento delle procedure indicate nel presente regolamento, la Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, istituisce il Nucleo per la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica e l'Autorizzazione Integrate Ambientale (in seguito denominato Nucleo VIA-VAS-IPPC). [...]. Art. 3 - Composizione e funzionamento del Nucleo VIA-VAS-IPPC [...]. Art. 4 - Definizioni [...] Capo II Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Art. 20 – Oggetto della disciplina Art. 21 – Modalità di svolgimento Art. 22 – Verifica di assoggettabilità Art. 23 – Redazione del rapporto ambientale Art. 24 – Consultazione Art. 25 – Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione Art. 26 – Decisione</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CALABRIA		
		<p><i>Art. 27 – Informazione sulla decisione</i> <i>Art. 28 – Monitoraggio</i> <i>Art. 29 – Oneri istruttori</i> [...]</p>
<p align="center">Delib.G.R. 31/03/2009, n. 153. Pubblicato nel B.U. Calabria del 30/04/2009, n. 8.</p>	<p>D.G.R. 535 del 4/8/2008 – Modifica regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.</p>	<p>La Giunta Regionale (...) delibera (...):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. approvare le modifiche al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3 «Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali», così come riportate nell'allegato I, parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. dare atto che il testo definitivo del Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali è quello risultante dall'Allegato II, parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. dare mandato al Dipartimento Politiche dell'Ambiente per l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per la concreta attuazione della presente Deliberazione. <p>[...].</p> <p>Allegato I. Modifica al Regolamento Regionale del 4 agosto 2008, n. 3 (Regolamento regionale delle procedure di VIA, di VAS e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni integrate Ambientali), pubblicato sul BUR del 16/08/08, n. 16.</p> <p>Allegato II. Regolamento regionale delle procedure di VIA, VAS e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.</p> <p>[...].</p> <p>Capo II. Valutazione Ambientale Strategica.</p> <p>Art. 20. Oggetto della disciplina. Art. 21. Modalità di svolgimento. Art. 22. Verifica di assoggettabilità. Art. 23. Redazione del rapporto ambientale. Art. 24. Consultazione. Art. 25. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultizioni della consultazioni. Art. 26. Decisione. Art. 27. Informazione sulla decisione. Art. 28. Monitoraggio. Art. 29. Oneri istruttori. [...].</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CALABRIA		
<p align="center">L.R. 12/6/2009 n. 19. Pubblicata nel B.U. Calabria 16 giugno 2009, n. 11, suppl. straordinario 19 giugno 2009, n. 1.</p>	<p>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.</p>	<p>Art. 49. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19. 1. Alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'articolo 10 alla fine del comma 1 si aggiungono le parole «e la Valutazione Ambientale Strategica»; b) all'articolo 10, dopo il comma 6 si aggiunge il seguente comma 6-bis: «Per gli strumenti di pianificazione che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che secondo il disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni necessitano di valutazione ambientale, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere espletata, nelle diverse fasi di elaborazione, adozione e approvazione degli strumenti, in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, Titoli I e II»; [...].</p>
<p>Fonte normativa sul sito web: www.regione.calabria.it – Ambiente – VAS – Normativa - Regionale</p>		

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CAMPANIA		
Delib.G.R. 12/03/2004, n. 421. Pubblicata nel B.U. Campania 26 aprile 2004, n. 20.	Approvazione disciplinare delle procedure di valutazione di impatto ambientale - valutazione d'incidenza, Screening, "sentito" - valutazione ambientale strategica.	Viene individuato come organo preposto alla procedura di VAS il "Servizio VIA e il settore Tutela Ambientale dell'AGC 05 e il CTA" Art. 1. Procedure regionali. Art. 2. Organi preposti allo svolgimento delle procedure. Art. 3. Competenza degli organi. Art. 4. Ambiti di applicazione. Art. 5. Definizione delle procedure.
L.R. 22/12/2004, n. 16. Pubblicata nel B.U. Campania 28 dicembre 2004, n. 65, supplemento	Norme sul governo del territorio	Art. 47. Valutazione ambientale dei piani. 1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani. 2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano. 3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità interessate e del pubblico con le procedure di cui agli articoli 15, 20 e 24 della presente legge. 4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al comma 2.
Delib.G.R. 25/02/2005, n. 286. Pubblicata nel B.U. Campania 13 maggio 2005, numero speciale.	Linee-guida per la Pianificazione Territoriale Regionale - Legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26 - Delib.G.R. 30 settembre 2002, n. 4459. Integrazioni.	"3.4. Orientamenti conclusivi per il PTR. - la definizione di tali indirizzi che sortirà dalle Conferenze di pianificazione dovrà inoltre precisare i casi e le dimensioni (territoriali e/o di investimento) nei quali occorrerà attivare procedure preventive di VAS (valutazione ambientale strategica)".
Delib.G.R. 18/01/2006, n. 34. Pubblicata nel B.U. Campania 27 febbraio 2006, n. 10.	Criteri metodologici per la volontaria sperimentazione della valutazione ambientale strategica applicata alle infrastrutture energetiche.	La Giunta delibera Per i motivi di cui in narrativa che qui si danno per ripetuti e trascritti: - di prendere atto dei contenuti metodologici che, riportati in allegato sotto la lettera "A" al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; - di applicare le metodologie di cui sopra alle valutazioni sulla programmazione e attuazione del Piano di Sviluppo della RTN che interessa il territorio della Regione Campania; - di estendere, per quanto applicabili dopo i necessari adattamenti ed in modo graduale, le stesse metodologie alle opere energetiche programmate e da realizzare sullo stesso territorio; - di monitorare i risultati conseguiti con l'applicazione dell'allegata metodologia affidando

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CAMPANIA		
		<p>al Servizio 02 "Energia" del Settore 01 "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche" dell'AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario", contestualmente all'espletamento delle necessarie attività correlate, la predisposizione di una relazione annuale sugli stessi da inoltrare alla Giunta regionale;</p> <p>- di affidare al richiamato Servizio Energia, di concerto con le competenti Strutture regionali e le Amministrazioni locali componenti del Tavolo di confronto con il GRTN, oggi TERNA S.p.A., l'aggiornamento della metodologia che dovesse risultare necessario a seguito sia dell'esperienza maturata sia per gli effetti derivanti da modifiche e/o integrazioni della vincolistica di tutela territoriale;</p> <p>- di trasmettere per l'esecuzione il presente provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> * all'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Attività Settore Secondario" per l'esecuzione e le attività affidate al Servizio Energia incardinato nella stessa; * alle Aree Generali di Coordinamento "Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile"; "Programmazione, Piani e Programmi"; "Sviluppo Attività Settore Primario"; "Lavori Pubblici"; "Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali" per le rispettive competenze; <p>- di trasmettere, infine, il presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione ed al Web-master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania.</p> <p>Allegato A: <i>La valutazione ambientale strategica applicata al piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale in Campania.</i></p> <p>Criteri metodologici. Il Processo di pianificazione integrata. Identificazione delle componenti della Valutazione Ambientale Strategica. Obiettivi di sostenibilità. Definizione dei Criteri Metodologici per lo studio dei corridoi. Le fasi di attuazione.</p> <p>Protocollo. <i>Protocollo d'intesa in merito alla pianificazione elettrica e per la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) applicata al piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale.</i></p>
<p align="center">Delib.G.R. 14/03/2008, n. 426 Pubblicata nel B.U. Campania 21 aprile 2008, n. 16</p>	<p>Approvazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale - valutazione d'incidenza, screening, "sentito", valutazione ambientale strategica.</p>	<p>[...]</p> <p>Ritenuto necessario</p> <p>- aggiornare le procedure di valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), Valutazione di Incidenza (V.I.), Sentito, Screening e Valutazione Ambientale Strategica (VAS), secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;</p> <p>[...]</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CAMPANIA		
		<p>la Giunta a voti unanimi delibera [...]</p> <p>1) di approvare le nuove procedure di valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), Valutazione di Incidenza (V.I.), Sentito, Screening e Valutazione Ambientale Strategica (VAS), secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;</p> <p>2) di stabilire che la Commissione VIA ed il Comitato Tecnico per l’Ambiente sono presieduti da un Dirigente regionale e che al rilascio del provvedimento finale per il V.I.A., V.I. e VAS provvederà il Dirigente Coordinatore dell’A.G.C. 05 – Ecologia , Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile;</p> <p>3) di stabilire che la nomina del Comitato Tecnico per l’Ambiente avvenga con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta congiunta dell’Assessore alla Tutela dell’Ambiente e dell’Assessore al Governo del Territorio;</p> <p>[...].</p> <p>Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione d’incidenza, Screening, “Sentito” e Valutazione ambientale strategica.</p> <p><i>Compiti delle strutture amministrative regionali.</i></p> <p>[...]</p> <p>2. I Tavoli Tecnici, per quanto di rispettiva competenza, hanno il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare la completezza della documentazione prodotta e la rispondenza delle informazioni fornite con quanto richiesto dalla normativa vigente e richiedere eventuali richieste di integrazioni; - procedere all’istruttoria delle istanze in ordine strettamente cronologico di presentazione al protocollo, con particolare riferimento al quadro programmatico del SIA o del rapporto ambientale presentato dai proponenti, alla congruenza delle proposte progettuali e di pianificazione e programmazione con il regime vincolistico e normativo di riferimento ed alla correttezza delle analisi delle componenti ambientali; - procedere in ordine strettamente cronologico di presentazione al protocollo all’istruttoria delle richieste di screening o di assoggettabilità alla procedura di VAS; - redigere apposita relazione riassuntiva delle risultanze dell’esame delle proposte progettuali e di pianificazione o programmazione, sulla base della quale la Commissione ed il Comitato Tecnico per l’Ambiente formuleranno il parere di competenza. <p>[...]</p> <p>4. Il Comitato Tecnico per l’Ambiente ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esaminare e verificare il rapporto ambientale; - verificare le consultazioni delle autorità e del pubblico e relativa informazione;

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CAMPANIA		
		<p>- esprimersi sulla verifica di assoggettabilità e formulare il parere di compatibilità ambientale; - monitoraggio. <i>Ambiti di applicazione.</i> [...] </p> <p>c) VAS: la Vas si applica ai piani e programmi di cui alla parte seconda del D.Lgs.152/2006 , come sostituito dal D.Lgs. 4/2008. <i>Definizione delle procedure.</i> [...] </p> <p>2) VAS 2.a) I soggetti abilitati, dalle disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs 152/2006 come sostituita dall'art. 3-sexies del D.Lgs 4/2008, ad attivare la procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi devono presentare le proprie richieste al Settore Tutela dell'Ambiente dell' A.G.C. 05, corredata da tutta la necessaria documentazione, nonché copia della sola istanza all'AGC 16 – Governo del Territorio-; 2.b) Il CTA deve concludere le procedure valutative entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dal deposito dello studio di VAS emettendo un apposito parere motivato cui i proponenti sono tenuti ad attenersi. Detti tempi devono intendersi al netto impiegato dal proponente per produrre le integrazioni che eventualmente gli verranno richieste. Le integrazioni possono essere richieste una sola volta nella fase istruttoria. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta di integrazioni senza risposta l'iter amministrativo verrà archiviato. 2.c) i soggetti di cui al precedente punto 2.a devono allegare alla richiesta la documentazione tecnica amministrativa prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, in formato cartaceo e su supporto informatico per la costituzione di una banca dati e per consentire al Settore competente dell'A.G.C. 05 la trasmissione al Comitato per l'Ambiente ed alle altre Autorità con competenza paesaggistica ed ambientale.</p>
<p align="center">Delib.G.R. 15/05/2009, n. 912. Pubblicata nel B.U. Campania 29 maggio 2008, n. 132.</p>	<p>Integrazioni alla DGR 426 del 14 marzo 2008 in merito alle procedure di valutazione di impatto ambientale - valutazione d'incidenza, screening, "sentito".</p>	<p>Propone e la Giunta a voti unanimi delibera: [...] </p> <ul style="list-style-type: none"> • di prevedere, ad integrazione di quanto contenuto nella citata DGR n. 426/08, che, nell'ottica del coordinamento e della semplificazione dei procedimenti e coerentemente a quanto stabilito dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs.n.4/08 qualora le attività a farsi siano da assoggettare sia alla procedura di VAS che di Verifica di Assoggettabilità, quest'ultima sia condotta, nel rispetto delle rispettive disposizioni, nell'ambito della VAS, e quindi rientri nelle competenze del CTA, che, in tal caso, sarà integrato con l'aggiunta di un componente esperto esterno della Commissione VIA; <p>[...].</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CAMPANIA		
<p>Delib.G.R. 10/07/2009, n. 1235. Pubblicata nel B.U. Campania 27 luglio 2008, n. 47.</p>	<p>DGR 426 del 14 Marzo 2008 e DGR n. 912 del 15 Maggio 2009 in merito alle procedure di valutazione di impatto ambientale – valutazione d’incidenza, screening, “sentito”. Approvazione Regolamento di “Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania”. Determinazioni.</p>	<p>La Delibera prevede una regolamentazione delle procedure di VAS in Regione Campania, ed in particolare l’esclusione, dalle citate procedure, di alcune tipologie di intervento in variante agli strumenti urbanistici.</p>
<p>D.P.G.R. 18/12/2009, n. 17. Pubblicato nel B.U. Campania 21 dicembre 2009, n. 77.</p>	<p>Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania.</p>	<p>Articolo 1. Finalità. Articolo 2. Ambito di applicazione. Articolo 3. Criteri per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale. Articolo 4. Consultazione della Regione su procedimenti di competenza statale o di regioni confinanti. Articolo 5. Disposizioni finali e transitorie.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
EMILIA ROMAGNA		
<p align="center">L.R. 24/03/2000, n. 20. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 27 marzo 2000, n. 52.</p>	<p>Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio.</p>	<p>Art. 5. Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani. 1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria. 2. A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati i potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli. Gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale costituiscono parte integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito documento. 3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 la pianificazione territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità, ambientale e territoriale. 4. La Regione, le province e i comuni provvedono inoltre al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.</p> <p>Art. 8. Partecipazione dei cittadini alla pianificazione. 1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono assicurate: [...] b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, in ordine ai contenuti degli strumenti stessi. [...]. Allegato: Contenuti della pianificazione. Capo A-I - Contenuti strategici.</p> <p>Art. A-1. Sistema ambientale. 1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla salvaguardia del valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio ed al miglioramento dello stato dell'ambiente, come condizione per lo sviluppo dei sistemi insediativi e socio economici. A tale scopo le previsioni dei piani, relative agli usi ed alle trasformazioni del territorio, si informano ai criteri di sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 2 e sono sottoposte alla valutazione preventiva dei loro probabili effetti sull'ambiente disciplinata dall'art. 5.</p>
<p align="center">Delib.C.R. 4/04/2001, n. 173. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 2 maggio 2001, n. 56.</p>	<p>Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione (L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio").</p>	<p>1. Introduzione: le principali innovazioni al processo di pianificazione della L.R. n. 20 del 2000. La legge sancisce innanzitutto che la pianificazione si debba sviluppare attraverso un processo diretto a garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e le previsioni degli strumenti di pianificazione, nonché a verificare nel tempo l'adeguatezza e l'efficacia delle scelte operate (art. 3, comma 1).</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
EMILIA ROMAGNA		
		<p>Pertanto, ciascuna Amministrazione, deve comunque ricercare le soluzioni che risultino meglio rispondenti, non soltanto agli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale della propria comunità, ma anche a quelli di tutela, riequilibrio e valorizzazione del territorio (art. 2, comma 2), operando una valutazione preventiva degli effetti che le previsioni del piano avranno sui sistemi territoriali (art. 5).</p> <p>Per garantire tale equilibrato rapporto tra sviluppo e salvaguardia del territorio (che la legge esprime con la nozione di sostenibilità territoriale e ambientale dei piani), il processo di pianificazione deve muovere da una approfondita conoscenza del territorio, cioè da una analisi dei suoi caratteri, del suo stato di fatto e dei processi evolutivi che ne sono peculiari (art. 4).</p> <p>Questa attività conoscitiva e valutativa deve essere posta a fondamento di tutti i processi di pianificazione territoriale ed urbanistica, cioè di tutti gli strumenti, generali o settoriali, della Regione, delle Province e dei Comuni (art. 2, comma 3, e artt. 9 e 10). Gli esiti di tali attività devono essere illustrati in appositi elaborati tecnici, rispettivamente il "quadro conoscitivo" e la "valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale" (VALSAT) che sono elementi costitutivi del piano approvato.</p> <p>3. La valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dei piani (VALSAT).</p> <p>3.1. La funzione della VALSAT nel processo di pianificazione</p> <p>3.2. I contenuti essenziali della VALSAT.</p>
<p align="center">L.R. 23/12/2004, n. 26. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 dicembre 2004, n. 175.</p>	<p>Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.</p>	<p>“Art. 6. Programmazione energetica territoriale. [...] 4. La Regione, le Province ed i Comuni provvedono, in sede di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, in conformità all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e con riguardo alla direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alla direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, informando la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione di cui all'articolo 7”.</p>
<p align="center">L.R. 13/06/2008, n. 9. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 13 giugno 2008, n. 100</p>	<p>Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>TITOLO I - Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica. Art. 1 - Autorità competente.</p> <p>1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale), il presente articolo individua l'amministrazione con compiti di</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
EMILIA ROMAGNA		
		<p>tutela, protezione e valorizzazione ambientale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006, quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà. Le disposizioni del presente Titolo I trovano applicazione per dodici mesi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l'Autorità competente è la Regione. 3. Al fine di assicurare la terzietà dell'autorità competente di cui al comma 2 è individuata, con deliberazione della Giunta regionale, la struttura organizzativa competente in materia ambientale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006, dotata della necessaria autonomia, fermo restando quanto previsto al comma 5 in merito alle modalità di espressione della valutazione ambientale sui piani territoriali ed urbanistici. 4. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l'autorità competente è la Provincia. 5. Per i piani provinciali e comunali soggetti alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio) e alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), l'autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti ai sensi della medesima legge in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono per le relative istruttorie le strutture organizzative competenti in materia ambientale. La Regione e le Province si esprimono in merito alla valutazione ambientale di detti piani, quale integrazione della fase preparatoria e ai fini dell'approvazione, nell'ambito dei provvedimenti di loro competenza previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, dando specifica evidenza a tale valutazione.
<p align="center">Delib.G.R. 8/9/2008, n. 1392. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 22 ottobre 2008, n. 176.</p>	<p>Individuazione della struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi dell'art. 1 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9</p>	<p>La Giunta della Regione Emilia-Romagna visti: - il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 - il DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 - la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 premesso: [...] delibera: a) di individuare ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 5 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 quale struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi il Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale; b) che per i piani e programmi approvati dalla Regione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della L.R. 9 del 2008 il provvedimento di verifica di assoggettabilità e il parere motivato in</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
EMILIA ROMAGNA		
		<p>merito alla valutazione ambientale di cui rispettivamente all'art. 12, comma 4 e all'art. 15, comma 1 del DLgs n. 152 del 2006 siano espressi tramite determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale;</p> <p>c) che per i piani e programmi di cui all'art. 1 comma 5 della L.R. n. 9 del 2008, le valutazioni ambientali sui piani territoriali provinciali espresse dal Responsabile del Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale confluiscono nell'istruttoria tecnica predisposta nell'ambito del gruppo di lavoro interassessorile, costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 13 marzo 2001, per l'acquisizione dei pareri sui piani territoriali di coordinamento provinciale, e sono assunte nell'ambito dei provvedimenti regionali previsti dalla L.R. 20 del 2000, mantenendo autonoma e specifica evidenza;</p> <p>d) che per le finalità di cui all'alinea che precede la struttura competente, Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale, svolga le funzioni di coordinamento ed acquisizione delle valutazioni ambientali espresse dai soggetti a vario titolo competenti in materia ambientale raccordandosi con il responsabile del gruppo di lavoro interassessorile sopra richiamato ai fini di garantire coerenza nella valutazione ambientale e rispetto dei tempi dei procedimenti di approvazione; a tal fine i Direttori generali competenti per materia emanano le opportune indicazioni operative per assicurare il corretto andamento dell'azione amministrativa;</p> <p>e) (...).</p>
<p align="center">Circolare dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna. Reg.PG. 12/11/2008, n. 269360.</p>	<p>Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4. Correttivo della parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n.9.</p>	<p>1. PREMESSA. Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale", pubblicato sul Supplemento Speciale della Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008, introduce rilevanti e numerose innovazioni rispetto al testo della Parte Seconda del Decreto n. 152/06. Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è entrato in vigore il 13 febbraio 2008. Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, (di seguito denominato "Decreto") costituisce recepimento della Direttiva 2001/42/CE in materia di "Valutazione Ambientale di determinati piani e programmi", (...). L'entrata in vigore di tali disposizioni ha alcune conseguenze molto rilevanti sull'azione amministrativa soprattutto, in materia di VAS e VIA, della Regione e degli Enti Locali dell'Emilia – Romagna. Per definire l'ambito di applicazione delle modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 4 del 2008 occorre considerare che il comma 1 dell'art. 35 del Decreto, come sostituito,</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
EMILIA ROMAGNA		
		<p>stabilisce innanzitutto che dal 13 febbraio 2008 decorre un periodo di 12 mesi, entro il quale le Regioni provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del Decreto. In caso di mancata approvazione delle Leggi regionali di adeguamento al Decreto trovano “diretta applicazione le disposizioni” del Decreto, “ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili”.</p> <p>Nel corso di tale periodo, sempre secondo il comma 1 dell’art. 35 del Decreto, le Regioni continuano a dare applicazione alle vigenti disposizioni regionali in materia di VAS e di VIA.</p> <p>A tal riguardo si sottolinea che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (...); • per quanto riguarda la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi la nostra regione non è dotata di una normativa organica, bensì di un sistema di disposizioni della L.R. n. 20 del 2000, che attengono alla valutazione degli effetti ambientali dei piani territoriali ed urbanistici, ed in particolare le norme relative: alla predisposizione del documento di ValSAT, alla consultazione del pubblico e dei soggetti che svolgono funzioni di governo del territorio, tra cui sono annoverati anche i soggetti competenti in materia ambientale (articoli 5, 14, 27, 32 e 40 della L.R. 20 del 2000, come specificati dalla delibera del Consiglio regionale n. 173 del 2001 (“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione”). <p>Pertanto, fino all’approvazione della normativa regionale di recepimento del Decreto, si dovrà procedere, in attuazione del comma 1 dell’art. 35 del decreto stesso, all’integrazione delle disposizioni della L.R. n. 20 del 2000 con gli ulteriori adempimenti e fasi procedurali previsti dal Decreto.</p> <p>Il comma 2-ter dell’art. 35 del Decreto ribadisce quanto stabilito dal comma 1, appena richiamato, precisando che le procedure di VAS e Via avviate precedentemente all’entrata in vigore del decreto n. 4 del 2008, e dunque prima del 13 febbraio 2008, possono concludersi secondo la normativa regionale previgente. Pertanto:</p> <p>a) (...)</p> <p>b) quanto alla VAS si ribadisce la necessità di continuare a dare applicazione alle procedure di valutazione avviate in precedenza, integrandole, per renderle compatibili con il medesimo decreto legislativo, con gli adempimenti e con le fasi procedurali stabiliti dallo stesso.</p> <p>Al fine di supportare questa prima fase di applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei piani e programmi, la Regione ha emanato la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 (“Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
EMILIA ROMAGNA		
		<p>per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"), il cui Titolo I provvede all'individuazione dell'autorità competente per i piani regionali e degli enti locali e contiene indicazioni in merito all'integrazione della disciplina regionale previgente con le previsioni del Decreto, con particolare riguardo ai procedimenti in corso.</p> <p>2. Le previsioni del decreto sulla valutazione ambientale strategica (VAS).</p> <p>2.1. Principi generali.</p> <p>2.2. Ambito di applicazione.</p> <p>2.3. Individuazione dell'autorità preposta alla vas.</p> <p>2.4. Verifica di assoggettabilità.</p> <p>2.5. Procedura di valutazione ambientale ed espressione del parere motivato.</p> <p>2.6. Monitoraggio dell'attuazione del piano o programma.</p> <p>2.7. Rapporto tra VAS e VIA.</p> <p>2.8 Rapporti tra VAS e valutazione di incidenza.</p> <p>2.9. Effetti del mancato svolgimento della VAS.</p> <p>3. Le disposizioni della L.R. 13 giugno 2008, n. 9.</p>
<p align="center">L.R. 06/07/2009 n. 6. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 7 luglio 2009, n. 116.</p>	<p>Governo e riqualificazione solidale del territorio.</p>	<p>Art. 60. Proroga dell'efficacia del Titolo I della L.R. n. 9 del 2008.</p> <p>1. Le disposizioni del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), continuano a trovare applicazione dal 15 giugno 2009 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).</p>
<p>Fonte normativa sul sito web: www.regione.emilia-romagna.it – Ermes Ambiente – Sviluppo sostenibile - Valutazione Ambientale Strategica</p>		

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
FRIULI-VENEZIA GIULIA		
<p align="center">L.R. 7 /09/1990, n. 43. Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 10 settembre 1990, n. 109.</p>	<p align="center">Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale.</p>	<p>Capo II - Campo di applicazione Art. 5. Ambiti di applicazione. 1. Sono sottoposti alla disciplina della presente legge, secondo le procedure di cui al Capo III: a) i progetti di legge e di regolamento aventi ad oggetto materie di rilevanza ambientale o comunque riguardanti l'assetto del territorio, la vegetazione, la fauna ed altri beni ambientali, nonché le proposte di approvazione degli atti amministrativi della Regione a contenuto programmatico e pianificatorio aventi analogo oggetto, per i quali si applicano le procedure di cui al Capo III, Sezione I; Capo III - Disciplina procedurale Art. 9 - Progetti di regolamento e atti amministrativi regionali a contenuto programmatico e pianificatorio. 1. All'atto della presentazione alla Giunta regionale, i progetti di regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), devono essere accompagnati da una relazione sui possibili effetti dell'applicazione del regolamento sull'ambiente. 2. Analoga relazione deve accompagnare, all'atto della presentazione agli organi competenti, le proposte di approvazione degli atti a contenuto programmatico e pianificatorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)</p>
<p align="center">L.R. 6/05/2005, n. 11. Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 11 maggio 2005, n. 19.</p>	<p>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004).</p>	<p>Art. 1. Finalità della legge. Capo I - Attuazione della direttiva 2001/42/CE. Art. 2. Finalità. Art. 3. Finalità e ambito di applicazione. Art. 4. Regolamenti di attuazione. Art. 5. Procedura di verifica. Art. 6. Procedura di VAS. Art. 7. Elaborazione e redazione di piani e programmi Art. 8. Informazione e consultazione su piani e programmi Art. 9. Adozione e approvazione di piani e programmi. Art. 10. Attività di monitoraggio. Art. 11. Periodo transitorio. Art. 12. Adeguamento della normativa.</p> <p>L'articolo 3 della L.R. 6 maggio 2005, n. 11 è sostituito dalla L.R. 30/07/2009 n. 13. Gli articoli da 4 a 12 della L.R. n. 11/2005 sono abrogati.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
FRIULI-VENEZIA GIULIA		
<p align="center">DGR 1961 DD. 03/08/2005.</p>	<p>LR 11/2005 - individuazione di piani e programmi di cui all' art 13 , paragrafo 3 , della direttiva 2001/42/ce in materia di valutazione ambientale strategica.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)", non sono da sottoporre agli obblighi di cui al Capo I della legge stessa i seguenti piani regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano Territoriale Particolareggiato Regionale (P.T.R.P.) dell'area del Tarvisiano comprendente il territorio dei Comuni di Dogna, Chiusaforte, Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio, in quanto il primo atto preparatorio formale è l'incarico di progettazione autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 1998, n. 3260; - Piano Territoriale Particolareggiato Regionale (P.T.R.P.) della Costiera Triestina, in quanto il primo atto preparatorio formale è l'incarico di progettazione aggiudicato con deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2000, n. 379; - Piano energetico regionale ai sensi dell'art. 6, della legge regionale, in quanto il primo atto preparatorio formale è l'avvio delle consultazioni disposto con deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2003, n. 1318; - Piano regionale di tutela delle acque, in quanto il primo atto preparatorio formale è l'incarico di predisposizione aggiudicato con deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2004, n. 1271, come rettificata con deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2004, n. 1641.
<p align="center">L.R. 13/12/2005, n. 30. Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 14 dicembre 2005, n. 50.</p>	<p>Norme in materia di piano territoriale regionale.</p>	<p>Art. 4. <i>Attribuzioni del Comune.</i> [...] 5. Il piano regolatore generale del Comune è assoggettato alle procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e alle successive norme di recepimento, nonché alle metodologie di Agenda 21.</p> <p>Art. 7. <i>Formazione del PTR.</i> 1. La formazione del PTR avviene in conformità alla direttiva 2001/42/CE e alle successive norme di recepimento, nonché con le metodologie di Agenda 21</p>
<p align="center">L.R. 23/02/2007, n. 5. Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 febbraio 2007, n. 9.</p>	<p>Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.</p>	<p>Capo III. Strumenti e contenuti della pianificazione comunale.</p> <p>Art. 15. <i>Piano strutturale comunale.</i> 1. Il Piano strutturale comunale ha durata indeterminata e: [...] c) fissa gli indicatori di monitoraggio per la valutazione ambientale strategica (VAS); [...].</p> <p>Art. 17. <i>Procedura di formazione del PSC.</i></p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
FRIULI-VENEZIA GIULIA		
		<p>[...]. 12. Il PSC è assoggettato alle metodologie di Agenda 21 e alla procedura di VAS. Art. 21. Piano operativo comunale. [...] 3. Il POC non può contenere previsioni che abbiano effetti significativi sull'ambiente tali da incidere sulla procedura di VAS fatta nel PSC.</p>
<p align="center">DGR 6/08/2008, n. 1580. Pubblicata nel B.U.R. 27/8/2008, n. 35.</p>	<p>Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali.</p>	<p>Allegato A [...] Art. 7 - Servizio pianificazione strategica, programmazione negoziata e valutazione 1. Il Servizio pianificazione strategica, programmazione negoziata e valutazione: [...] e) svolge le funzioni di Nucleo di valutazione e verifica, quale definito dalla legge n. 144/1999 e dalle successive deliberazioni del CIPE, con idonei apporti tecnici e metodologici e avvalendosi del supporto del Servizio Statistica e con le modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta Regionale; in tale ruolo: 1) fornisce assistenza e supporto tecnico e metodologico agli Uffici regionali competenti per le fasi di formulazione e valutazione e monitoraggio delle politiche pubbliche regionali e di piani e programmi dell'Amministrazione Regionale; a tal fine e per l'opportuna integrazione, si coordina anche con le strutture preposte alla Valutazione Ambientale Strategica; [...] Art. 91 - Servizio valutazione impatto ambientale 1. Il Servizio valutazione impatto ambientale: [...] e) provvede all'attuazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica. [...] Art. 112 - Servizio pianificazione territoriale regionale 1. Il Servizio pianificazione territoriale regionale: [...] d) assolve alle attività di monitoraggio degli indicatori di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) sul Piano territoriale regionale; [...]</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
FRIULI-VENEZIA GIULIA		
<p align="center">L.R. 05/12/2008, n. 16. Pubblicata nel 1° supplemento ordinario 12 dicembre 2008, n. 27 al B.U. Friuli-Venezia Giulia 10 dicembre 2008, n. 50.</p>	<p>Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.</p>	<p>CAPO I - Norme in materia ambientale [...] Art. 4 - Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale 1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per: a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico; b) autorità procedente: l'organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento comunale, compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale; c) autorità competente: la Giunta comunale; d) soggetti competenti in materia ambientale: l'ARPA, l'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, la Regione, gli uffici comunali, gli altri soggetti pubblici o privati con competenze in materia ambientale. 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale: a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio); b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a). 3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. [...]</p>
<p align="center">L.R. 30/07/2009, n. 13. Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 5 agosto 2009, n. 31.</p>	<p>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento</p>	<p>Capo IV - Adeguamento a obblighi comunitari e ad atti statali di recepimento in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) Art. 34. Modifiche alla legge regionale n. 11/2005. 1. L'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE - Legge comunitaria 2004), è sostituito dal seguente:</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
FRIULI-VENEZIA GIULIA		
	<p>(CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione (Legge comunitaria 2008).</p>	<p>«Art. 3. Finalità e ambito di applicazione. 1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).». 2. Gli articoli da 4 a 12 della legge regionale n. 11/2005 sono abrogati. Art. 35. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16/2008. 1. All'articolo 4 (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;»; b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.».</p>
<p align="center">L.R. 3/12/2009 n. 22. Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2009, n. 49.</p>	<p>Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione.</p>	<p>Art. 1. Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione. 1. La presente legge avvia la riforma per il governo del territorio finalizzata a stabilire le norme fondamentali per la disciplina delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, il riordino e la manutenzione della materia urbanistica, in attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. 2. La Regione dispone il riassetto della materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale in attuazione del principio di sussidiarietà, adeguatezza e semplificazione, uso razionale del territorio e ai fini della trasparenza, snellimento, partecipazione, completezza dell'istruttoria, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
------------------	----------------	--

FRIULI-VENEZIA GIULIA

		<p>3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del territorio che si compone del Documento territoriale strategico regionale e della Carta dei valori.</p> <p>4. I Comuni partecipano attivamente alla formazione dei documenti di cui al comma 3.</p> <p>5. Il Documento territoriale strategico regionale è lo strumento con il quale la Regione stabilisce le strategie della propria politica territoriale, individua i sistemi locali territoriali e ne definisce i caratteri, indirizza e coordina la pianificazione degli enti territoriali, nonché i piani di settore.</p> <p>6. La Carta dei valori è il documento nel quale sono contenuti i valori fondamentali della Regione, gli elementi del territorio che devono essere disciplinati, tutelati e sviluppati da parte dei soggetti territorialmente competenti in quanto costituiscono, per vocazione e potenzialità, patrimonio identitario della Regione il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.</p> <p>7. La Giunta regionale impartisce le linee guida per la formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Le linee guida, entro trenta giorni dalla loro deliberazione, sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare che si devono esprimere entro novanta giorni, trascorsi i quali i pareri si intendono acquisiti.</p> <p>8. Il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale predispone il Piano del governo del territorio e il Rapporto ambientale mediante valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, in successive fasi con presentazione e discussione in apposite Conferenze di pianificazione.</p> <p>(...).</p>
--	--	---

Fonte normativa sul sito web:
www.regione.fvg.it - ambiente e territorio - sviluppo sostenibile - autorità ambientale: attività e settori di intervento

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LAZIO		
<p align="center">Delib.G.R. 21/11/2002, n. 1516. Pubblicata nel B.U. Lazio 30 gennaio 2003, n. 3.</p>	<p>Recepimento della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi.</p>	<p>Delibera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di recepire, in attesa di disposizioni statali e regionali, la "Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"; 2. di affidare la procedura amministrativa della "valutazione" dei piani e programmi al Dipartimento Territorio - Direzione regionale Territorio e Urbanistica - in particolare all'area Pianificazione Territoriale che lo svolge d'intesa con le competenti aree della Direzione regionale Ambiente; 3. di costituire al riguardo apposito nucleo di valutazione interdipartimentale composto dal Direttore regionale "Territorio e Urbanistica" che lo presiede e dal Direttore regionale "Ambiente e Protezione Civile", dal Direttore regionale "Programmazione Economica" o loro delegati e dai Dirigenti delle Aree competenti di piani e programmi interessati alla valutazione; 4. di indicare in giorni 60 (sessanta) il termine perentorio per l'espressione della valutazione decorrente dalla data di trasmissione dal «rapporto ambientale» alla struttura competente di cui al punto 2 della presente deliberazione; 5. di determinare in giorni 15 (quindici) il periodo di pubblicità del rapporto che deve avvenire a cura della Direzione regionale proponente il piano o il programma durante il quale deve essere effettuata la consultazione delle autorità e del pubblico; 6. di rinviare a successivo provvedimento - da adottarsi a cura della Direzione regionale Organizzazione e Personale d'intesa con la Direzione regionale Territorio e Urbanistica - la determinazione del personale eventualmente necessario per l'assolvimento della nuova competenza.
<p align="center">L.R. 11/08/2008, n. 14. pubblicata sul BURL il 14 agosto 2008, n. 30, supplemento n. 98</p>	<p>Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio.</p>	<p>Art. 1 - Disposizioni varie [...] 19. In attesa della legge regionale di disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione di impatto ambientale (VIA), per i procedimenti di VAS e di VIA di competenza regionale si applica quanto previsto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, nonché le disposizioni di cui ai commi 20, 21, 22 e 23. 20. L'autorità regionale competente in materia di VAS è individuata nella struttura regionale di cui all'articolo 46, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale. [...] 22. Qualora l'approvazione di opere o di interventi pubblici o di pubblico interesse o di programmi di interventi, che sono ricompresi negli allegati III e IV del d.lgs. 152/2006 e</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LAZIO		
		<p>successive modifiche, comportamenti varianti o modifiche ai piani territoriali e urbanistici, le quali, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, sono soggette al procedimento della VAS, la verifica di assoggettabilità alla VIA o la VIA, deve essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, nell'ambito del procedimento di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale. Per i fini di cui al presente comma, il rapporto preliminare ovvero il rapporto ambientale, previsti dagli articoli 12 e 13 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, devono contenere gli elementi di cui agli allegati V e VI del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche. [...]</p>
<p align="center">Delib.G.R. 15/05/2009 n. 363. Pubblicata nel B.U. Lazio 28 luglio 2009, n. 28.</p>	<p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale.</p>	<p>Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Di approvare le "Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS, in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.", allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; la presente deliberazione verrà pubblicata sul BURL e sul sito regionale al fine di consentirne la massima divulgazione. [...] C. Disposizioni per l'integrazione dei procedimenti di VIA e VAS. 1) La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152/2006, può essere condotta in maniera integrata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'articolo 20, nel caso di piani e/o programmi previsti dall'art. 6, comma 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, laddove l'autorità competente ravvisi la necessità di coordinare i contenuti delle due procedure di valutazione, per meglio valutare gli effetti significativi sull'ambiente e in ottemperanza al principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. In tal caso la verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza regionale, che ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della L.R. 11 agosto 2008, n. 14 è condotta nell'ambito del procedimento di VAS, sarà attuata sulla base del rispetto delle norme procedurali previste negli articoli 12 e 20 del D.Lgs. n. 152/2006. 2) La presentazione dell'istanza, a cura del soggetto proponente e/o procedente, deve essere contestuale alla pubblicazione di un avviso sul BURL, nonché all'albo pretorio del comune interessato, che deve contenere: l'indicazione della procedura integrata di assoggettabilità a VIA e VAS, il titolo della proposta di piano e/o di programma, l'oggetto dell'intervento sottoposto a valutazione, il proponente e l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione degli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso il comune</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LAZIO		
		<p>ove il progetto è localizzato.</p> <p>3) Il soggetto proponente e/o procedente deve allegare all'istanza il piano e/o il programma, e il progetto preliminare per i quali sono avviate le procedure da attivare in maniera integrata, nonché gli elaborati di valutazione ambientale che danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale (rapporto preliminare di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 152/2006, e studio preliminare di impatto ambientale di cui all'allegato V).</p> <p>4) Entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BURL chiunque abbia interesse può fare pervenire le proprie osservazioni.</p> <p>5) Un unico provvedimento motivato di VIA e VAS sarà espresso entro i successivi 45 giorni, da pubblicarsi con sintetico avviso sul BURL e in maniera integrale sul sito web dell'autorità competente.</p>
<p align="center">Det. 21/10/2009, n. 4962. Pubblicata nel B.U. Lazio 21 novembre 2009, n. 43.</p>	<p>Istituzione e determinazione degli oneri istruttori in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.</p>	<p>Il Direttore del Dipartimento di concerto con il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale determina</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di approvare l'allegato denominato "Determinazione degli oneri istruttori in materia di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di impatto Ambientale", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di stabilire che i soggetti interessati, a partire dal 1° dicembre 2009, provvedano al pagamento degli oneri indicati nell'Allegato A, per tutti i procedimenti di Verifica di assoggettabilità a VIA, VIA, Verifica di assoggettabilità a VAS, VAS e procedimenti integrati di verifica di VIA e verifica di VAS <p>[...]</p> <p>Allegato A: Determinazione degli oneri istruttori in materia di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le regioni, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo ivi previste, al fine di concorrere al contenimento della spesa regionale. 2. Rientrano nelle previsioni di cui al punto 1), le istruttorie relative ai progetti di opere elencate nell'Allegato III (opere sottoposte a VIA) e nell'Allegato IV (opere sottoposte a Verifica di assoggettabilità a VIA) del D.Lgs. n. 152/2006, oltre alle istruttorie relative alla VAS, alla Verifica di VAS e alle procedure integrate e di verifica di assoggettabilità a VAS e verifica di assoggettabilità a VIA. 3. La quantificazione dei suddetti oneri prevede la determinazione di un importo fisso e di uno variabile differenziato in relazione al tipo di procedimento attivato, (...). <p>[...].</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LIGURIA		
<p align="center">L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, parte prima.</p>	<p>Legge urbanistica regionale.</p>	<p>Art. 11 <i>Quadro strutturale comma 4:</i> Le previsioni di trasformazione territoriale prefigurate in termini localizzativi dal quadro strutturale sono supportate da uno studio di sostenibilità ambientale contenente in particolare l'indicazione: a) delle alternative considerate; b) della sostenibilità delle previsioni stesse in relazione alla loro giustificazione e alla sensibilità ambientale delle aree interessate; c) dei potenziali impatti residuali e delle loro mitigazioni; d) dell'esito della verifica ambientale operata.</p>
<p align="center">L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1.</p>	<p>Disciplina della valutazione di impatto ambientale.</p>	<p>Capo II - V.I.A. su piani e programmi Art. 3. <i>Effetti dello studio di sostenibilità ambientale previsto dalla legge urbanistica regionale.</i> Art. 4. <i>Verifica e valutazione di sostenibilità dei Progetti urbanistici operativi.</i> Art. 5. <i>Sostenibilità ambientale inerente a piani e programmi.</i></p>
<p align="center">L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria 9 agosto 2006, n. 12, parte prima.</p>	<p>Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.</p>	<p>Art. 12. <i>Unità funzionale operativa dell'Autorità Ambientale Regionale.</i> 1. È istituita, presso la struttura complessa regionale dell'ARPAL, la struttura funzionale operativa dell'Autorità Ambientale Regionale, che costituisce lo strumento operativo per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità Ambientale della Regione Liguria. 2. I compiti dell'Unità sono programmati dall'autorità ambientale, in accordo con la Direzione generale ARPAL che definisce le attività relative a: a) supporto tecnico all'Autorità Ambientale per lo svolgimento delle funzioni e compiti a questa attribuite, nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali comunitari; b) fornitura dei dati necessari e dell'appropriato supporto tecnico per l'elaborazione del Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; c) supporto alla elaborazione e monitoraggio dei piani e programmi ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutte le fasi degli stessi; d) partecipazione alle attività della Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità della Programmazione, sede di coordinamento e confronto tra Stato, Regioni e Province autonome. Art. 39. <i>Piano regionale di tutela della qualità dell'aria.</i> 1. Il Piano regionale di tutela della qualità dell'aria, è lo strumento di orientamento di tutta l'attività legata alla tutela del comparto aria ed in particolare: a) è supporto del processo di "valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente", disposto dalla vigente normativa di settore nazionale e comunitaria;</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LIGURIA		
		b) detta prescrizioni vincolanti per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni ed attività inerenti la tutela della qualità dell'aria; c) costituisce riferimento per le procedure di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ad impianti esistenti e nuovi; d) rappresenta l'indirizzo e il supporto della pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale, nonché degli atti di pianificazione e programmazione dei trasporti, dell'energia, dell'edilizia, dello smaltimento dei rifiuti e, per gli aspetti legati alla prevenzione, della pianificazione della lotta agli incendi boschivi.
<p align="center">L.R. 28/04/2008, n. 10. Pubblicata nel B.U. Liguria 29 aprile 2008, n. 4.</p>	<p align="center">Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria.</p>	<p>[...]</p> <p>Art. 46 - (Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica)</p> <ol style="list-style-type: none"> Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale). La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel d.lgs. 152/2006 i piani e i programmi e le loro varianti, individuati nell'articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis del citato d.lgs. 152/2006, che: <ol style="list-style-type: none"> siano stati adottati prima del 31 luglio 2007; siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all'approvazione da parte della Regione e/o della Provincia, a seconda dei casi di competenza a norma della vigente legislazione in materia. Relativamente ai progetti preliminari di PUC adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti sostanziali ai piani territoriali sovracomunali e/o agli strumenti urbanistici comunali adottate nel suddetto periodo, sia con la procedura ordinaria, sia nel contesto di procedimenti concertativi e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte della Regione e/o della Provincia, a seconda dei casi di competenza a norma della vigente legislazione in materia, la Regione effettua la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006, sulla base delle modalità individuate con la

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LIGURIA		
		deliberazione di cui al comma 1. [...]
<p align="center">L.R. 1/07/2008, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria 2 luglio 2008, n. 8.</p>	<p>Modifiche alla Legge Regionale 28 aprile 2008, n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).</p>	<p>Art. 5. Sostituzione del comma 3 dell'articolo 46 della L.R. 10/2008 1. Il comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 10/2008 è sostituito dal seguente: "3. I piani e i programmi e le loro varianti individuati all'articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il cui procedimento sia stato avviato prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel citato d.lgs. 152/2006 ma si concludono secondo le normative regionali previgenti in materia urbanistica e di valutazione ambientale".</p>
<p>Fonte normativa sul sito web: www.ambienteinliguria.it - sviluppo sostenibile – valutazione ambientale strategica – normativa del settore</p>		

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
<p>L.R. 12/12/2003, n. 26. Pubblicata nel B.U. Lombardia 16 dicembre 2003, n. 51, I.S.O..</p>	<p>Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.</p>	<p>Art. 1 comma 8: “La pianificazione e la programmazione regionale in materia di servizi è integrata con la valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”.</p> <p>Art. 19. Pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti comma 4: “Il programma di gestione è integrato dalla valutazione ambientale, condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2001/42/CE”</p> <p>Art. 20. Piani provinciali di gestione dei rifiuti comma 2: “I piani provinciali, in considerazione degli effetti significativi sull'ambiente che possono discendere dalle disposizioni in essi contenute, sono supportati dalla valutazione ambientale provinciale, che integra, in particolare con le informazioni di cui all'allegato 1, lettere f), g) e h) della direttiva 2001/42/CE, la valutazione già compiuta dalla Regione”.</p> <p>Art. 45. Piano di gestione del bacino idrografico comma 4: “Il programma di tutela e uso delle acque è integrato dalla valutazione ambientale condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli da 4 a 9 della direttiva 2001/42/CE”.</p>
<p>Delib.G.R. 21/01/2005, n. 7/20287. Pubblicata nel B.U. Lombardia 7 febbraio 2005, n. 6.</p>	<p>Criteria per la redazione, da parte delle Province della relazione annuale di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 avente per oggetto: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», ai sensi dell'art. 55 comma 6 della L.R. n. 26/2003.</p>	<p>Criteria per redigere la relazione annuale delle province sullo stato di attuazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti, sulla funzione autorizzativa conferita e sull'attività di controllo svolta .</p> <p>Attuazione dell'art. 55 comma 6 L.R. n. 26/2003.</p> <p>1.3. Requisiti dei nuovi piani provinciali.</p> <p>“I Piani Provinciali, in considerazione degli effetti significativi sull'ambiente che possono discendere dalle disposizioni in essi contenuti, sono supportati dalla Valutazione Ambientale Provinciale che integra la direttiva 2001/42/CE. A tal fine nel Piano Regionale sono contenute delle linee guida esemplificative di progetti tematici sui rifiuti con applicazione di analisi di valutazione ambientale”.</p> <p>1.3.1.4. Rapporti con VIA, VAS e certificazioni ambientali.</p>
<p>L.R. 11/03/2005, n. 12. Pubblicata nel B.U. Lombardia 16 marzo 2005, I S.O. al B.U. 14 marzo 2005, n. 11. Il testo coordinato con le modifiche della presente legge è stato pubblicato in B.U. 3 febbraio 2006, 3° S.S. al B.U. 30 gennaio 2006, n. 5</p>	<p>Legge per il governo del territorio.</p>	<p>Art. 4. Valutazione ambientale dei piani.</p> <p>1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
		<p>La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l'utilizzazione del SIT.</p> <p>2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione.</p> <p>3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.</p> <p>4. Sino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l'ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.</p>
<p align="center">Delib.G.R. 29/12/2005, n. 8/1681. Pubblicata nel B.U. Lombardia 26 gennaio 2006, II S.S. al B.U. 23 gennaio 2006, n. 4.</p>	<p>Modalità per la pianificazione comunale (L.R. n. 12/2005 art. 7).</p>	<p>2.2. La valutazione ambientale nel processo di formazione del documento di piano.</p> <p>L'art. 4 comma 2 della legge per il governo del territorio precisa che il Documento di Piano, in quanto atto che elabora gli obiettivi strategici e le politiche di sviluppo del territorio comunale, deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale, di cui alla Direttiva 2001/42/CEE, con la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, tenendo conto anche della caratterizzazione paesaggistica dei luoghi.</p> <p>L'applicazione della Valutazione Ambientale al Documento di Piano costituisce una novità introdotta dall'art. 4 della legge Regionale.</p> <p>La predisposizione del PGT richiede un significativo cambiamento nell'approccio culturale e nell'uso delle tecniche disciplinari di elaborazione dei piani, in quanto il processo di valutazione della sostenibilità deve integrarsi nel processo pianificatorio fin dal suo inizio, diventarne parte integrante, rappresentarne un decisivo fattore di governance e di legittimazione delle scelte.</p> <p>Il percorso di formazione del Documento di Piano si articola nelle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fase di avvio del procedimento; - fase di impostazione; - fase di elaborazione;

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
		<p>- fase di adozione ed approvazione; - fase di attuazione e gestione.</p> <p>Relativamente alla fase di avvio del procedimento si prevede che, prima del conferimento dell'incarico per la redazione degli atti del PGT, lo sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicizzazione e di sollecitazione della partecipazione attiva della cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte.</p> <p>La circostanza che la legge regionale espliciti la possibilità che l'ente Comunale possa avvalersi di ulteriori canali e forme di pubblicizzazione, al di là dell'avviso di avvio del procedimento da pubblicarsi su un quotidiano o periodico a diffusione locale nonché attraverso le canoniche forme di comunicazione alla cittadinanza, testimonia dell'attenzione che deve essere prestata, da subito, agli aspetti di trasparenza delle procedure ed all'aspetto dell'informazione finalizzata all'ottenimento di una partecipazione concreta e propositiva dei cittadini.</p> <p>Il comune deve inoltre individuare, sin dalle prime fasi di formazione degli atti di PGT, i soggetti e le Autorità con competenza in materia ambientale, ovvero tutte quelle Associazioni ed Istituzioni varie che, a giudizio dell'amministrazione procedente, siano titolari di interessi potenzialmente coinvolti nella redazione degli atti di PGT, interpellandole attraverso l'espletamento di momenti consultivi al fine di acquisire specifici apporti collaborativi.</p> <p>È importante evidenziare i precisi nessi esistenti tra comunicazione, informazione e partecipazione quali cardini del percorso di Valutazione Ambientale che accompagna la formazione del Documento di Piano e, insieme, condizioni perché il percorso di valutazione stesso produca effetti significativi: il contributo derivante dalla partecipazione deve, pertanto, divenire parte integrante del percorso di Valutazione Ambientale e fattore di legittimazione delle scelte di piano.</p> <p>Nella fase di impostazione del Documento di Piano il processo di Valutazione Ambientale contribuisce sostanzialmente all'elaborazione del quadro ricognitivo e conoscitivo, attraverso la raccolta delle proposte e delle istanze provenienti dalle consultazioni e dalla partecipazione diretta di attori e cittadini nonché assicurando, da subito, l'integrazione della dimensione ambientale al quadro di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, attraverso le analisi preliminari di sostenibilità agli orientamenti pianificatori che il Documento di Piano va assumendo.</p> <p>La fase di elaborazione del Documento di Piano è quella in cui vengono definite le strategie e gli obiettivi generali di sviluppo, gli obiettivi specifici con le politiche di intervento per le diverse funzioni insediative nonché individuati gli ambiti di trasformazione.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
------------------	----------------	--

LOMBARDIA

		<p>Anche in questa fase si deve sviluppare un legame continuo e sinergico tra scelte di pianificazione e processo di Valutazione Ambientale.</p> <p>In particolare la Valutazione Ambientale deve assicurare che obiettivi, politiche ed azioni vengano declinati mediante l'individuazione ed il confronto tra ragionevoli alternative al fine di determinare la stima degli effetti ambientali di ciascuna di esse e selezionare le scelte da operare.</p> <p>La Valutazione Ambientale deve inoltre garantire anche attraverso analisi ambientali di dettaglio, la coerenza interna delle relazioni tra obiettivi dichiarati, politiche di intervento individuate ed azioni da perseguire per attuare tali politiche e raggiungere gli obiettivi prefissati; nonché la coerenza esterna di obiettivi, politiche ed azioni con il quadro programmatico di scala più vasta e quello conoscitivo del territorio comunale.</p> <p>Nella fase di elaborazione del Documento di Piano, come ulteriore risultato dell'approccio integrato tra processo di pianificazione e valutazione ambientale, deve essere progettato il sistema di monitoraggio: elemento fondamentale di valutazione, nel tempo, degli effetti sul territorio derivanti dall'attuazione delle politiche e delle azioni esplicitate dal Documento di Piano.</p> <p>La grande differenziazione esistente tra i Comuni nell'ambito regionale, le peculiarità del territorio, il livello di disponibilità e di elaborazione dei dati esistenti, le dimensioni ed il grado di complessità degli obiettivi di sviluppo prefissati nel Documento di Piano, sono altrettanti fattori che influenzano la creazione del sistema di monitoraggio che, pertanto, può assumere forma e consistenza diversificate, adeguate alle varie circostanze. In ogni caso il connotato importante che comunque deve caratterizzarne la costruzione è la possibilità, attraverso l'individuazione di indicatori chiari e significativi, di poter operare misurazioni e verifiche concrete degli effetti e delle ricadute che produce sul territorio l'attuazione del piano, nonché dell'effettiva capacità delle azioni di piano intraprese di conseguire gli obiettivi desiderati.</p> <p>La definizione del Documento di Piano viene accompagnata dal «Rapporto Ambientale», elaborato in sintonia con quanto previsto nell'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.</p> <p>Il «Rapporto Ambientale» in particolare deve descrivere gli indicatori ambientali di riferimento ed il sistema di monitoraggio previsto.</p> <p>Contiene inoltre la «Sintesi non tecnica», che, attraverso l'uso di un linguaggio chiaro e comprensibile, deve permettere a tutti i cittadini di avere un quadro informativo completo e</p>
--	--	---

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
		<p>trasparente delle scelte pianificatorie operate e del percorso seguito per arrivare alla definizione del Documento di Piano.</p> <p>Preliminarmente all'avvio della fase di adozione ed approvazione del PGT, deve essere effettuato un momento valutativo del percorso compiuto in cui sia il Documento di Piano che il Rapporto Ambientale sono oggetto di analisi e valutazione da parte degli attori individuati nelle fasi iniziali, al fine di ricercare il più elevato livello di condivisione sugli obiettivi generali e di sostenibilità e sulle scelte contenute nel Documento di Piano e nel Rapporto Ambientale.</p> <p>Lo svolgimento di questa attività consultiva porta alla redazione della «Dichiarazione di Sintesi» documento che, oltre a contenere il richiamo agli obiettivi strategici, agli effetti attesi ed alla loro tempistica di attuazione nell'arco temporale di validità del Documento di Piano ed i contenuti salienti del Rapporto Ambientale, dà conto dei risultati derivanti dalla partecipazione dei cittadini, degli Enti competenti e dalle consultazioni effettuate, motivando le scelte compiute anche in relazione al recepimento (o mancato recepimento) delle proposte avanzate e/o delle criticità segnalate.</p> <p>Dall'atto di approvazione definitiva del PGT da parte del Consiglio Comunale ha inizio la fase di attuazione e gestione, caratterizzata dall'attività di monitoraggio, che si presenta (con i connessi processi di valutazione e partecipazione) come uno dei tratti più innovativi rispetto alla prassi di pianificazione consolidata.</p> <p>L'attività di monitoraggio ha il duplice compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti delle azioni messe in campo dallo strumento di governo del territorio, consentendo di verificare se sono effettivamente in grado di conseguire gli obiettivi individuati; - fornire elementi di valutazione circa eventuali effetti ambientali negativi prodotti dalle azioni di PGT e permettere, di conseguenza, di individuare misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie. Il sistema di monitoraggio deve essere organizzato al fine di soddisfare le seguenti esigenze in termini di trasparenza e completezza dei dati: <ul style="list-style-type: none"> - dichiarare gli indicatori selezionati; - precisare la struttura di monitoraggio adottata (fonte dei dati, metodologie prescelte, periodicità di acquisizione dei dati); - rendere facilmente accessibile e consultabile la lettura e l'interpretazione dei dati; - evidenziare gli effetti positivi o negativi sul territorio dell'attuazione di quanto previsto nel PGT. Il Consiglio Regionale provvederà ad approvare gli «Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi» secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 12/2005, per la definizione delle procedure attuative della Direttiva 2001/42/CE.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
<p align="center">Delib.C.R. 13/03/2007, n. VIII/351. Pubblicata nel B.U. Lombardia 2 aprile 2007, n. 14.</p>	<p>Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12).</p>	<p>Indice 1.0 Finalità. 2.0 Definizioni. 3.0 Integrazione della dimensione ambientale nei piani e programmi. 4.0 Ambito di applicazione. 5.0 La valutazione ambientale (fasi metodologiche procedurali). 6.0 Il processo di partecipazione integrato nel piano/programma. 7.0 Raccordo con altre procedure. 8.0 Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi.</p>
<p align="center">Delib.G.R. 27/12/2007, n. VIII/6420. Pubblicata nel B.U. Lombardia 21 gennaio 2008, n. 4, suppl. straord. 24 gennaio 2008, n. 2.</p>	<p>Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, "legge per il governo del territorio" e degli "indirizzi generali per la Valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con deliberazione dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/0351 (provvedimento n. 1).</p>	<p>Delibera: 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, gli allegati già elencati in premessa e in particolare: 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1l, 1m, 2, 3, 4, parte integrante della presente delibera, evidenziando che gli stessi rivestono carattere di sperimentaltà, anche alla luce della modifica in corso del D.lgs. 152/2006; 2) di stabilire che i procedimenti di formazione e di approvazione di piani/programmi già avviati alla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione si concludono in conformità alle disposizioni in vigore al momento dell'avvio del procedimento stesso, ovvero secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4 della l.r. 12/05; 3) di evidenziare che di norma si applica il modello generale (all. 1), fatta eccezione per le categorie di piano o programma definite con specifico modello nella presente deliberazione o con successivo provvedimento; 4) di procedere all'attivazione del Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione Ambientale VAS secondo le modalità operative definite nell'allegato 4 della presente deliberazione. [...] Allegati: - allegato 1. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – modello generale - allegato 1°. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - documento di piano - pgt - allegato 1b. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - documento di piano - pgt piccoli comuni - allegato 1c. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – piano territoriale di coordinamento provinciale - allegato 1d. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – piano territoriale di coordinamento del parco - allegato 1e. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
		<p>ambientale di piani e programmi (VAS) – piano di indirizzo forestale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - allegato 1f Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – piano ittico provinciale; - allegato 1g. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali; - allegato 1h. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – piano cave provinciale; - allegato 1i. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – programma di sviluppo turistico; - allegato 1l. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – accordo di programma promosso dalla regione; - allegato 1m. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – programma integrato di intervento – accordo di programma con adesione regionale; - allegato 2. Raccordo tra VAS-VIA-VIC; - allegato 3. Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi e archivio documentale digitale della VAS; - allegato 4. Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione Ambientale VAS.
<p align="center">Delib. G.R. 18/04/2008 n. VIII/7110. Pubblicata nel B.U. Lombardia 12 maggio 2008, n. 20.</p>	<p>Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio" e degli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con Delib.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 (Provvedimento n. 2).</p>	<p>La Giunta regionale Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; - il comma 1 dell'articolo 4, recante valutazione ambientale dei piani, dispone che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi; - il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio); - a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale con proprio atto procede alla definizione degli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
		<p>- con Delib.G.R. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 la Giunta regionale ha approvato il primo provvedimento di ulteriori adempimenti di disciplina; Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" pubblicato sul S.O. n. 24 alla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008; Preso atto che l'Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbana della Giunta regionale struttura VAS, nel perseguimento degli obiettivi definiti dal PRS e dal DPEFR, su richiesta della Direzione Agricoltura e di concerto con la Direzione Qualità dell'Ambiente ha predisposto ulteriori modelli metodologico procedurali e organizzativi riferiti ai seguenti piani: * Piano Faunistico Venatorio * Piano Ittico - Modifica al modello * Piano di Sviluppo Locale - Leader</p> <p>Visti gli allegati di seguito articolati: - Allegato 1f - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del PIANO ITTICO PROVINCIALE - modifica del modello già approvato con Delib.G.R. n. 8/6420 del 2007 a seguito di richiesta della competente struttura della Direzione Agricoltura; - Allegato 1n - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del PIANO FAUNISTICO VENATORIO; - Allegato 1o - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del - PIANO DI SVILUPPO LOCALE - LEADER; Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti"; Visto il DPEFR 2008-2010 che specifica i seguenti obiettivi operativi: - 6.5.3.3 "Applicazione della Valutazione Ambientale Strategica" (VAS) a piani e programmi"; - 6.5.3.2 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti"; Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge Delibera 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, gli allegati già elencati in premessa e in particolare: 1n, 1o, parti integranti della presente delibera, evidenziando che gli stessi rivestono carattere di sperimentaltà, anche alla luce del D.Lgs. 4/2008; 2) di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, il nuovo</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
		<p>allegato 1f, sostitutivo di quello approvato con la Delib.G.R. 27 dicembre 2007, n. 8/6420; 3) di stabilire che alle tipologie di piano/programma non espressamente individuate nell'allegato A della Delib.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/352 si applica di norma il modello generale (all. 1) della Delib.G.R. 27 dicembre 2007, n. 8/6420, qualora rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE; 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. [...] </p> <p>seguono allegati (ndr).</p>
<p align="center">Delib.G.R. 11/02/2009, n. 8/8950. Pubblicata nel B.U. Lombardia 23 febbraio 2009, n. 8, suppl. straord. 26 febbraio 2009, n. 2.</p>	<p>Modalità per la valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, L.R. n. 12/2005; Delib.C.R. n. VIII/351/2007).</p>	<p>La Giunta Regionale (...) delibera:</p> <ol style="list-style-type: none"> di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, gli allegati in premessa, parte integrante della presente deliberazione; (...). <p>Allegato 1p. Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.</p> <ol style="list-style-type: none"> Introduzione. Ambito di applicazione. Soggetti interessati. Modalità di consultazione, comunicazione e informazione. Verifica di esclusione dalla VAS. Valutazione ambientale del piano (VAS). <p>Allegato 1q. Piano di riordino irriguo.</p> <ol style="list-style-type: none"> Introduzione. Ambito di applicazione. Soggetti interessati. Modalità di consultazione, comunicazione e informazione. Verifica di esclusione dalla VAS. Valutazione ambientale del piano (VAS).
<p align="center">D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 8/10971. Pubblicata nel B.U. Lombardia Serie ordinaria n. 5 del 1 febbraio 2010.</p>	<p>Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli.</p>	<p>La Giunta Regionale [...] </p> <p>Delibera</p> <ol style="list-style-type: none"> di approvare, ai sensi della articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e del D.Lgs n. 4/08, i nuovi allegati 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1l, 1m, 1m bis, 1n, 1°, 1p, 1q, 1r, 1s 3 e 5 (...9 quale parte integrante della presente delibera, evidenziando che gli stessi rivestono carattere di speri mentalità; di confermare, ai sensi della articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e del

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
		D.Lgs n. 4/08, gli allegati 2 e 4 approvati con la citata deliberazione in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420. 3. di evidenziare che di norma si applica il modello generale (allegato 1), fatta eccezione per le categorie di piano o programma definite con specifico modello nella presente deliberazione o con successivo provvedimento. [...]
Fonte normativa sul sito web: www.regione.lombardia.it – Ambiente – Tutela Ambientale – Territorio, edilizia, pianificazione – Territorio e urbanistica – Valutazione Ambientale Strategica – VAS in Regione Lombardia		

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
MARCHE		
L.R. 6/04/2004, n. 6. Pubblicata nel B.U. Marche 15 aprile 2004, n. 36	Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.	Art. 4. Norme urbanistiche comma 4. “Al fine di evidenziare la coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile individuati con la dichiarazione, anche nelle more di approvazione del piano di risanamento, gli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti, esclusi quelli di cui all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale devono essere integrati da un rapporto ambientale, nel quale sono individuati, descritti e valutati gli effetti diretti e indiretti dell'attuazione del piano sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale e le loro reciproche interazioni”.
Delib.G.R. 3/08/2004, n. 936. Pubblicata nel B.U. Marche 1°settembre 2004, n. 94.	L.R. 6 aprile 2004, n. 6, articoli 4 e 7 - approvazione delle linee-guida per la predisposizione del "Rapporto Ambientale" sugli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale che riguardino territori ricompresi in tutto o in parte all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale.	1.2 - La valutazione ambientale strategica. 1.2.1. - Il "Rapporto ambientale" nella procedura di VAS 2.. L'approccio metodologico alla formazione del rapporto ambientale 3. La valutazione qualitativa 4. La valutazione quantitativa 6. Il processo di attuazione - monitoraggio e verifica del piano 7. Ruoli e funzioni nel processo valutativo del rapporto ambientale
Delib.C.R. 14/11/2006, n. 33. Pubblicata nel B.U. Marche 30 novembre 2006, n. 114.	Documento strategico regionale - I fondi europei 2007/2013 e le politiche di sviluppo regionale.	Art. 5. La valutazione strategica degli interventi. 5.2 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La valutazione ambientale ha rivestito nel vecchio periodo di programmazione un ruolo primario nell'affermazione della trasversalità della tematica ambientale nei diversi settori di investimento, con il preciso intento di definire strategie settoriali e territoriali capaci di promuovere uno sviluppo realmente sostenibile. La valutazione ambientale riveste un ruolo importante anche per la politica di coesione 2007/2013, in quanto, come detto, volta a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei fondi tenendo conto delle esigenze dello sviluppo sostenibile. La valutazione del QSN 2007/2013 e quindi del DSPR e dei PO ai sensi del regolamento CE n. 1083/2006, dovrà essere conforme a quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE (VAS). L'approvazione dei PO da parte della Commissione è subordinata infatti alla dimostrazione del rispetto degli adempimenti e dei requisiti della direttiva VAS. Questo non significa che tutti i PO dovranno essere sistematicamente sottoposti a VAS, ma che per ciascuno di essi è necessario procedere alla verifica di assoggettabilità (screening). In caso di esito positivo della stessa, ovvero nel caso si dimostri a priori che il Piano o Programma, possa avere effetti significativi sull'ambiente, si procederà alla VAS.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
MARCHE		
		<p>Il PSR e PO Pesca invece, ai sensi dell'art. 3, comma 2, item a) della Dir. 2001/42/CE, devono essere sottoposti a VAS.</p> <p>La finalità della Dir. 2001/42/CE è quella “di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e di garantire l'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto di elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile” [17], il che significa che la procedura di VAS è del tutto contestuale all'elaborazione e all'iter decisionale di piani e programmi.</p> <p>In sintesi la VAS consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborazione di un Rapporto Ambientale; - svolgimento di consultazioni; - valutazione del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni nell'iter decisionale; - messa a disposizione delle informazioni circa la decisione. <p>La VAS consente di valutare gli effetti ambientali delle scelte programmatiche, prima della loro attuazione e in modo concertato, e di proporre motivate alternative e/o misure finalizzate a mitigare gli eventuali effetti ambientali negativi o a massimizzare quelli positivi.</p> <p>Inoltre l'integrazione della VAS nella Valutazione Ex Ante (VEA) completa il quadro delle analisi alla base dell'impostazione di Piani e Programmi, fornendo un valido supporto orientativo al programmatore.</p> <p>In conclusione la VAS è lo strumento strategico per la piena integrazione ambientale nella programmazione regionale nel rispetto degli obiettivi dello sviluppo sostenibile ed essa sarà garantita dal supporto dell'Autorità Ambientale Regionale (AAR) che già nella programmazione 2000/2006 ha fattivamente collaborato con le strutture competenti. [17] Ex art. 1 Dir. 2001/42/CE.</p>
<p>L.R. 12/06/2007, n. 6. Pubblicata nel B.U. Marche 21 giugno 2007, n. 55.</p>	<p>Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7, alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, alla L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla L.R. 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000.</p>	<p>Capo II – Valutazione ambientale strategica.</p> <p>Art. 17. Contenuti e obiettivi.</p> <p>1. Le norme di cui al presente capo costituiscono attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, al fine di assicurare la valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e garantire l'integrazione di un elevato livello di protezione.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della direttiva 2001/42/CE, per VAS si intende l'elaborazione di un rapporto d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nella procedura di decisione del piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.</p> <p>Art. 18. Ambito di applicazione.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
MARCHE		
		<p>1. Sono soggetti a VAS i piani e programmi che:</p> <p>a) presentano entrambi i seguenti requisiti:</p> <p>1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;</p> <p>2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;</p> <p>b) richiedano la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);</p> <p>c) determinino modifiche ai piani e programmi di cui alla lettera a) o definiscano comunque il quadro di riferimento di progetti non inclusi tra quelli sottoposti a VIA, qualora essi possano avere effetti significativi sull'ambiente, a giudizio dell'autorità competente secondo i criteri indicati nell'allegato II della direttiva 2001/42/CE.</p> <p>Art. 19. Autorità competenti.</p> <p>1. Sono autorità competenti all'effettuazione della VAS:</p> <p>a) la Regione per i piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale;</p> <p>b) la Provincia per i piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera a), nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni.</p> <p>2. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le all'approvazione dei singoli piani o programmi tengono conto, al fine di evitare duplicazioni del giudizio, delle valutazioni già effettuate ai fini dell'approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l'approvazione dei piani sottordinati.</p> <p>Art. 20. Linee-guida.</p> <p>1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, emana apposite linee-guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive di quelle relative alle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE.</p> <p>2. Fino all'approvazione delle linee-guida di cui al comma 1, l'adempimento delle modalità di pubblicità e di consultazione previste dalla L.R. n. 34/1992 per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale soddisfa, comunque, limitatamente a detti strumenti,</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
MARCHE		
		<p>anche le forme di pubblicità e consultazione previste dalla vigente normativa in ordine alle procedure di VAS.</p> <p>Art. 21. Monitoraggio. 1. La Regione, la Provincia ed il Comune, ciascuno per i propri piani o programmi devono monitorare, utilizzando meccanismi eventualmente già esistenti, gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi e di apportare opportune misure correttive.</p> <p>Capo III - Rete Natura 2000.</p> <p>Art. 24. Gestione dei siti. [...] 3. La gestione [...] consiste in particolare: [...]</p> <p>b) nell'effettuazione della valutazione di incidenza di piani ed interventi, qualora i medesimi non siano sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. n. 7/2004 o di valutazione ambientale strategica di cui al capo II della presente legge, ovvero nella redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza, nel caso in cui i piani ed interventi siano assoggettati alle suddette procedure;</p> <p>c) nell'esecuzione dei monitoraggi periodici; [...].</p>
<p align="center">Delib. G.R. 14/04/2008 n. 561 Pubblicata nel B.U. Marche 28 aprile 2008, n. 42.</p>	<p>Dir. 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" - L.R. n. 6/2007 "Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000" - D.Lgs. n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale - Atto di indirizzo interpretativo e applicativo".</p>	<p>La Giunta regionale Delibera - di approvare i seguenti indirizzi in vigore sino all'approvazione delle linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'articolo 20 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6:</p> <p>1. ai piani e programmi avviati tra il 31 luglio 2007 e il 12 febbraio 2008 si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. 152/2006;</p> <p>2. i piani e programmi avviati a partire dal 13 febbraio 2008 seguono la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008;</p> <p>3. i piani e programmi diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 4/2008 che non hanno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale sono:</p> <p>a) le varianti di cui all'art. 15 comma. 5 della L.R. n. 34/1992;</p> <p>b) i piani attuativi di cui all'art. 4 della L.R. n. 34/1992 e i piani complessi comunque denominati previsti da norme vigenti che non comportano varianti ai relativi PRG o parti di essi già sottoposti a VAS;</p> <p>c) i piani attuativi di cui al titolo IV della L.R. n. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
MARCHE		
		<p>d) le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico;</p> <p>e) le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso;</p> <p>f) le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti;</p> <p>g) le varianti al PRG che comportino cambi di destinazione d'uso di immobili pubblici esistenti al fine di adibirli esclusivamente a residenza a condizione che le varianti medesime non comportino aumenti di volume né comportino incrementi di Superficie Utile Lorda superiori al 30% dell'esistente e a condizione che gli immobili non siano interessati da problemi igienico sanitari dipendenti da pressioni ambientali locali certificati dagli organi competenti.</p> <p>4. Il proponente, verificata l'appartenenza del piano ai casi citati, ne dà conto nei provvedimenti di adozione e approvazione.</p> <p>5. La Regione Marche non è soggetto competente in materia ambientale ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. s) del D.Lgs. n. 4/2008 nelle procedure di VAS applicate agli strumenti urbanistici comunali o loro varianti. Tuttavia la Regione Marche rientra tra i soggetti competenti in materia ambientale, nei casi in cui gli strumenti urbanistici comunali o loro varianti costituiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi sottoposti a procedure di VIA statale o regionale o rilascio di AIA statale o regionale.</p>
<p>Delib.G.R. 20-10-2008 n. 1400 Pubblicata nel B.U. Marche 31 ottobre 2008, n. 102.</p>	<p>L.R. n. 6/2007 “Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000” art. 20 - Approvazione delle “Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”.</p>	<p>La Giunta regionale Delibera - di approvare le “Linee guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica” di cui all’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione. [...] Allegato 1 - Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica (ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 6/2007) [...]</p>

Fonte normativa sul sito web:
www.regione.marche.it - Ambiente e Paesaggio - Valutazione Ambientale Strategica - normativa

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
MOLISE		
Delib.GR 26/06/2006, n. 886.	Organizzazione del processo di programmazione 2007-2013 della politica di coesione regionale comunitaria. Provvedimenti.	La competenza del processo di VAS ai sensi della Direttiva 2001/42/CE è attribuita alla Autorità Ambientale Regionale.
Delib.GR 19/09/2006, n. 1400.	" Documento strategico regionale " per la politica di coesione 2007/2013 - " documento unitario di programmazione e coordinamento della politica regionale di coesione 2007/2013 " - schema generale di orientamenti per i programmi comunitari - provvedimenti.	Prevede un Piano di lavoro per la VAS dei fondi comunitari 2007-2013.
Delib.GR 22/1/2007, n. 76.	Piano di lavoro per l'applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/ce alla programmazione dei fondi comunitari per il ciclo 2007/2013.	<p>La Giunta Regionale (...) Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione dispone (art. 45) valutazioni "... volte a migliorare la qualità, l'efficacia, e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la strategia e l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica (VAS). • Il Regolamento CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR dispone valutazioni "... volte a migliorare la qualità, l'efficacia dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale. Esse misurano l'impatto dei programmi in rapporto agli orientamenti strategici comunitari ... e ai problemi specifici di sviluppo rurale degli Stati membri e delle Regioni interessati, con particolare riguardo alle esigenze dello sviluppo sostenibile e all'impatto ambientale, disciplinati dalla pertinente normativa comunitaria. • La Commissione Europea, con la nota n. 01105 del 2 febbraio 2006, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha ribadito che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica viene applicata alla programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali, precisando che l'approvazione dei programmi operativi da parte della Commissione è subordinata alla dimostrazione del rispetto degli obblighi e dei requisiti previsti dalla Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. <p>Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 886 del 26 giugno 2006 che, nel definire la</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
MOLISE		
		<p>valutazione ambientale strategica di responsabilità delle autorità (programmatori) competenti per il processo di programmazione del FEASR, FFESR-FSE, Cooperazione territoriale Europea, ha stabilito di “attribuire all’Autorità Ambientale, che vi provvederà con il supporto della Task Force Ambiente e dell’ARPAM, la responsabilità del processo di VAS dei diversi documenti programmatici regionali 2007-2013 (FESR, FSE e FEASR-PSR, Cooperazione territoriale Europea) ritenuti assoggettabili e delle eventuali integrazioni e misure compensative da proporre per l’attuazione dei programmi.</p> <p>Visto il “Documento unitario di programmazione e coordinamento della politica regionale di coesione 2007-2013”, approvato con deliberazioni di Giunta regionale n. 1400 del 16.9.2006 e Consiliare n. 202 che, in relazione agli adempimenti di cui alla deliberazione di cui al punto precedente (n.886/2006) prevede l’impegno dell’Autorità Ambientale a predisporre un dettaglio piano di lavoro sulla VAS che preveda la costituzione di una apposita “Cabina di regia” per la VAS cui partecipano tutti i soggetti con responsabilità/competenze dirette nel processo, o in singole fasi del processo, di programmazione e valutazione che garantisca sia l’operatività delle azioni sia il coordinamento delle attività di valutazione condotte dai diversi soggetti coinvolti.</p> <p>Vista la proposta di “Piano di lavoro per l’applicazione della procedura di VAS ai sensi della Direttiva 2001/42/CE alla programmazione dei Fondi Comunitari per il ciclo 2007-2013”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, proposta dell’Autorità Ambientale e approvata dalla Cabina di Regia nella riunione del 5 dicembre u.s., come da allegato verbale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la costituzione di una “Cabina di Regia” per la VAS cui partecipano tutti i soggetti con responsabilità/competenze dirette nel processo, o in singole fasi del processo, di programmazione e valutazione, finalizzata a garantire sia l’operatività delle azioni sia il coordinamento delle attività di valutazione condotte dai diversi soggetti coinvolti; • la definizione del processo di VAS applicata ai documenti di programmazione e le modalità di integrazione ambientale degli strumenti di attuazione; l’individuazione dei soggetti pubblici e delle autorità come responsabilità ambientali che, per loro specifiche competenze, possano essere interessati agli aspetti inerenti l’ambiente correlabili all’esecuzione dei programmi, al fine di supportare le autorità di programmazione nell’espletamento delle consultazioni previste dalle attività di VAS (art. 2 lett. B della Direttiva 2001/42/CE); • la definizione e la redazione dei documenti previsti dalla normativa (Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica) o comunque ritenuti utili per la gestione delle diverse

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
MOLISE		
		fasi di processo; (...) Delibera: 1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 2. di approvare il “Piano di lavoro per l’applicazione della procedura di VAS ai sensi della Direttiva 2001/42/CE alla Programmazione dei Fondi Comunitari per il ciclo 2007-2013” allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 3. la costituzione della Cabina di Regia per il processo di VAS secondo la composizione e i compiti definiti del capitolo 2 del suddetto Piano di Lavoro. 4. (...). Piano di lavoro proposto dall’Autorità Ambientale Regionale per l’applicazione della procedura di VAS ai sensi della Direttiva 2001/42/CE alla Programmazione dei Fondi Comunitari per il ciclo 2007-2013 in Molise. <i>Premessa.</i> 1. <i>Definizione del processo di VAS nell’ambito della nuova programmazione 2007-2013.</i> 2. <i>la Cabina di Regia per il processo di VAS.</i> 3. <i>Redazione delle parti dei programmi operativi attinenti all’ambiente.</i> 4. <i>Definizione del documento di scoping e prima consultazione delle autorità con competenze ambientali.</i> 5. <i>Redazione del Rapporto Ambientale e della bozza di dichiarazione di sintesi.</i> 6. <i>Consultazioni del pubblico e delle Autorità con competenze ambientali.</i> 7. <i>Analisi di sostenibilità delle osservazioni pervenute ed eventuali modifiche al programma.</i> 8. <i>Approvazione del programma e predisposizione delle attività di monitoraggio.</i>
<p align="center">Delib.GR 26/01/2009, n. 26. Pubblicata nel B.U. Molise 16 febbraio 2009, n. 3.</p>	Pianificazione territoriale - Procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della parte seconda del D. Lgs 152/2006 come sostituita dal D. Lgs 4/2008.	Premesso che: <ul style="list-style-type: none"> • il Decreto Legislativo n. 4/2008 ha introdotto nella parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006 una serie di principi generali, sulla produzione del diritto ambientale, dell’azione ambientale, dello sviluppo sostenibile, della sussidiarietà e leale collaborazione, sul diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione; • il testo vigente, che costituisce recepimento ed attuazione per lo Stato italiano della normativa comunitaria concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente, stabilisce che: <ul style="list-style-type: none"> - la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto delle capacità rigenerative degli ecosistemi e delle

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
MOLISE		
		<p>risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione delle risorse e dei vantaggi connessi all'attività economica; - la Valutazione Ambientale Strategica riguarda i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. [...].</p> <p>La Giunta regionale delibera (...):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) che le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 2) di dare atto che il Decreto Legislativo n. 4/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, all'art. 35 stabilisce che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e che in attesa della normativa regionale in materia di VAS, si rende opportuno un atto di indirizzo da parte della Giunta Regionale teso ad assicurare le prime disposizioni applicative in ambito regionale; 3) di approvare le prime disposizioni applicative in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui all' Allegato "Pianificazione Territoriale- Disposizioni applicative in materia di Valutazione Ambientale Strategica, di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 4/2008", al fine di guidare l'azione amministrativa dei Servizi regionali competenti e garantire la certezza del procedimento per i soggetti istanti; 4) di stabilire che le istanze in materia di VAS, riguardanti piani e programmi di ambito regionale avviati successivamente al 13 febbraio 2008, devono essere presentate alla Direzione generale VI - Servizio Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale quale Autorità competente, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo n. 4/2008; 5) che il presente atto, unitamente all'allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. <p>Allegato. Pianificazione territoriale - Disposizioni applicative in materia di valutazione ambientale strategica di cui al D.Lgs. 152/2006, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 4/2008 .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Criteri generali per l'applicazione della VAS in ambito regionale; 2. Individuazione dei soggetti interessati per applicazione VAS in ambito regionale; 3. Ambito di applicazione 4. Fasi e modalità della VAS in ambito regionale.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
-----------	---------	--

PIEMONTE

<p>L.R. 14/12/1998, n. 40. Pubblicata nel B.U. Piemonte 17 dicembre 1998, n. 50, Suppl.</p>	<p>Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione.</p>	<p>Art. 2. Ambito di applicazione. 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, le disposizioni di cui alla presente legge disciplinano: [...] c) le modalità di predisposizione dei piani e programmi di cui all'articolo 20, comma 1, ai fini della loro compatibilità ambientale.</p> <p>Art. 20. Compatibilità ambientale di piani e programmi. 1. Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale. 2. Al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i programmi di cui al medesimo comma e le loro varianti sostanziali contengono all'interno della relazione generale le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale come specificate all'allegato F. L'analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione. 3. L'adozione e l'approvazione dei piani e programmi di cui al comma 1, da parte delle autorità preposte, avviene anche alla luce delle informazioni e delle valutazioni di cui al comma 2. 4. Agli effetti della presente legge, qualunque soggetto può presentare all'autorità preposta all'approvazione dello strumento di pianificazione o programmazione osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale, nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di competenza. Tale autorità assume il provvedimento di competenza tenendo conto anche delle osservazioni pervenute. 5. I piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di V.I.A. di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, come previsto dall'articolo 10, comma 4, nonché criteri per l'autorità competente da utilizzare nella fase di verifica di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3. Tali piani e programmi possono altresì prevedere di sottoporre alla procedura di V.I.A. tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, in relazione alla</p>
--	--	---

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PIEMONTE		
		<p>particolare sensibilità ambientale di un territorio; in questo caso l'autorità preposta all'adozione e approvazione dello strumento notifica alla Regione le decisioni assunte al fine di consentire gli adempimenti di cui all'articolo 23, comma 6.</p> <p>Con Circ.P.G.R. 13 gennaio 2003, n. 1/PET sono state approvate le linee guida per l'analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici-comunali, ai sensi del presente comma (art. 20).</p> <p>[...].</p> <p>Allegato F - Informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi, contenute all'interno della relazione generale di cui all'articolo 20, comma 2. L'analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o programma:</p> <p>a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente;</p> <p>b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma;</p> <p>c) qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;</p> <p>d) gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento;</p> <p>e) i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma;</p> <p>f) le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma;</p> <p>g) le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma</p>
<p>Comunicato del P.G.R. L.R. 14/12/1998, n. 40. Pubblicato nel B.U.R 15 novembre 2000, n. 46.</p>	<p>Applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica.</p>	<p>A seguito delle richieste di specificazione pervenute in merito ai contenuti dell'art. 20 della l.r. 40/1998, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni sull'applicazione di tale disposto.</p> <p>a) Premessa b) Indirizzi c) Conseguenze applicative(adempimenti amministrativi e contenuti tecnici)</p>
<p>Circ.P.G.R. 13/01/2003, n. 1/PET. Pubblicata nel B.U. Piemonte 23 gennaio 2003, n. 4.</p>	<p>Linee guida per l'analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 20 della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità</p>	

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PIEMONTE		
	ambientale e le procedure di valutazione".	
<p align="center">Delib.GR 09/06/2008, n. 12-8931 Suppl. al B.U. Piemonte 12 giugno 2004, n. 24</p>	<p>D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.</p>	<p>[...] La Giunta Regionale, unanime, delibera di emanare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della l.r. 44/2000, gli indirizzi operativi di cui agli Allegati I e II, costituenti parte integrante della presente deliberazione, concernenti la Valutazione ambientale strategica di piani e programmi ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 40/1998. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. (omissis). Allegato I - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica. Allegato II - Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.</p>
<p align="center">Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali 18 dicembre 2008. Pubblicata nel B.U. Piemonte 18 dicembre 2008, n. 51.</p>	<p>Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.</p>	<p>Valutazione Ambientale Strategica. Le disposizioni relative alla valutazione ambientale di piani e programmi, emanate con il D.lgs. 152/2006, modificato dal D.lgs. 4/2008, sono state regolamentate dalla regione con la DGR n. 12-8931 del 9.6.2008, che ha definito le modalità procedurali di applicazione dell'art. 20 della l.r. 40/98. L'autorità preposta al processo di VAS è stata individuata, di norma, con quella competente all'approvazione dello strumento urbanistico: quindi per le varianti strutturali della l. r. 1/2007 l'Amministrazione comunale è l'autorità preposta e responsabile a svolgere le procedure valutative regolate all'Allegato 2, punto 2 della DGR e, per svolgere tale attività, si avvale del proprio organo tecnico, se istituito ai sensi dell'art. 7 della l. r. 40/98, o di altra struttura individuata secondo le modalità previste dalla DGR n. 12-8931 del 9.6.2008. La variante strutturale è, di norma, assoggettata alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica, da espletarsi, preferibilmente, nell'ambito della conferenza di pianificazione al momento della discussione sul documento programmatico. Tale verifica è evidentemente inutile se la variante è, obbligatoriamente o volontariamente, assoggettata a VAS. A chiarimento di quanto previsto dalla DGR n. 12-8931 del 9.6.2008 e ferme restando le disposizioni procedurali in essa contenute, si ricorda che: 1. per consentire la verifica preventiva di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica gli atti in esame dovranno essere corredati da uno specifico allegato tecnico che contenga:</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PIEMONTE		
		<p>i contenuti della variante in via di predisposizione; le informazioni richieste dall'Allegato I alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; un'adeguata documentazione cartografica e fotografica in grado di contestualizzare gli ambiti oggetto di variante; la valutazione complessiva della significatività degli impatti ai fini della successiva decisione;</p> <p>2. i contributi espressi dai soggetti presenti in conferenza in termini di considerazioni e osservazioni sugli aspetti ambientali, oltre a fornire ulteriori elementi di analisi per la decisione dell'autorità comunale ai fini dell'inclusione o dell'esclusione dal processo valutativo, sono da considerarsi altresì come informazioni e specificazioni da approfondire, in caso di attivazione della procedura di VAS, nell'ambito della redazione del rapporto ambientale;</p> <p>3. in caso di espletamento della valutazione ambientale strategica, il rapporto ambientale dovrà essere predisposto secondo le modalità e i contenuti disciplinati dall'Allegato F della l. r. 40/98, comprensivi delle ulteriori informazioni richieste dall'Allegato VI alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei contributi pervenuti da parte delle autorità con competenze ambientali precedentemente consultate.</p>
<p align="center">Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, 24 dicembre 2009. Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 dicembre 2009, n. 51.</p>	<p>Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008.</p>	<p>0. Premessa 0.1. Quadro normativo e pianificatorio di riferimento 1. Ambito di applicazione 1.1. I contenuti delle varianti strutturali 1.2. Adeguamento al p.a.i. 1.3. Adeguamento al regolamento edilizio 1.4. Valutazione ambientale strategica (v.a.s.) 2. La conferenza sul "documento programmatico" e il processo di valutazione 2.1. I contenuti del documento programmatico e del documento tecnico di verifica o del documento Tecnico preliminare 2.1.1 modificazioni al documento programmatico e al documento tecnico di verifica o al documento Tecnico preliminare 2.2. Il procedimento di pianificazione e valutazione sul documento programmatico – convocazione della conferenza sul documento programmatico 3. La conferenza sul "progetto preliminare" e il processo di valutazione 3.1. I pareri preventivi all'adozione del progetto preliminare 3.2. La predisposizione e i contenuti del progetto preliminare e del rapporto ambientale 3.3. L'avvio della fase di pubblicazione del progetto preliminare e del rapporto ambientale e la riconvocazione della conferenza sul progetto preliminare</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PIEMONTE		
		3.4. Formulazione e adozione del parere motivato 3.5. Adozione della deliberazione di approvazione del progetto definitivo di variante 4. Formulazioni di rilievi, proposte e pareri 5. Quantita' e requisiti delle copie da trasmettere 5.1. Modalità di trasmissione del documento programmatico e del progetto preliminare 5.2. Modalità di trasmissione del progetto definitivo 6. Stesura e contenuti dei verbali 7. Soggetti da invitare in conferenza
Fonte normativa sul sito web: www.regione.piemonte.it – Aree Tematiche – Ambiente – Compatibilità Ambientale e Procedure di VIA – Normativa di riferimento – Raccolta per argomenti -Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (VAS)		

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PUGLIA		
<p align="center">L.R. 30/11/2000, n. 17. Pubblicata nel B.U. Puglia 13 dicembre 2000, n. 147.</p>	<p align="center">Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale.</p>	<p>Art. 4. Programma regionale per la tutela dell'ambiente. 1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela e al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota di un Programma regionale per la tutela dell'ambiente (P.R.T.A.). 2. Il P.R.T.A. è approvato dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare: a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali, anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive; b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine; c) i tempi e i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all'articolo 5; d) gli ambiti di intervento per i quali le province prevedono contributi ai soggetti indicati al comma 4, lettere b) e c). 3. Sulla base del programma le province, sentiti i comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici, con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi. 4. Il P.R.T.A. ha durata triennale ed è attuato mediante: concessione agli enti locali di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti e opere b) bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità della vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alla finalità del programma; c) bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale. 5. Per la predisposizione del P.R.T.A. la Giunta regionale si avvale degli studi e delle ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione condotti dall'A.R.P.A. per la Puglia. 6. Le linee e le azioni contenute nel P.R.T.A. sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale, alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.</p>
<p align="center">L.R. 12/04/2001, n. 11. Pubblicata nel B.U. Puglia 12 aprile 2001, n. 57, supplemento.</p>	<p align="center">Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.</p>	<p>TITOLO I Disposizioni generali Art. 1. Finalità comma 2. La V.I.A. ha lo scopo di assicurare che nei processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento e progetti di opere o di interventi, di iniziativa pubblica o privata, siano</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PUGLIA		
		<p>perseguiti la protezione e il miglioramento della qualità della vita umana, il mantenimento della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della molteplicità delle specie, l'impiego di risorse rinnovabili, l'uso razionale delle risorse.</p> <p>TITOLO III Impatto ambientale in atti normativi, piani e programmi</p> <p>Art. 22. <i>Atti normativi.</i></p> <p>Art. 23. <i>Piani e programmi.</i></p> <p>Art. 24. <i>S.I.A. relativo a piani e programmi.</i></p>
<p align="center">Delib.G.R. 04/07/2007, n. 1072. Pubblicata nel B.U. Puglia 20 luglio 2007, n. 104.</p>	<p>Approvazione linee-guida per la pianificazione strategica territoriale di Area Vasta.</p>	<p>4. <i>L'avvio del percorso di pianificazione strategica.</i> Il primo sottoprocesso del percorso logico-temporale riguarda "l'avvio del percorso di pianificazione strategica" e il contestuale avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica (per il quale si rimanda alla metodologia riportata nell'allegato II). [...]</p> <p>5. <i>Il Metaplan integrato del piano strategico di area vasta</i> Una volta concluso il primo sottoprocesso relativo all'avvio del percorso di pianificazione strategica e del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (entro il 30 settembre 2007) ogni Area Vasta dovrà avviare il secondo sottoprocesso, dedicato alla vera e propria costruzione del "Metaplan - Piano Strategico di Area Vasta" e ed alla redazione del "Piano Urbano della Mobilità". La predisposizione del Metaplan è stata concepita come prodotto finale di un percorso, le cui tappe intermedie sono rappresentate da tre fasi [18] ed altrettanti "sotto-documenti" da produrre, che alla fine andranno a confluire nel Metaplan. [...]</p> <p>6. <i>La redazione del piano strategico di area vasta.</i> [...]</p> <p>6.4 <i>L'integrazione della componente ambientale nel Piano strategico e lo sviluppo sostenibile</i> Sempre nell'ottica di allineare (e predisporre) l'esperienza della pianificazione strategica ai nuovi orientamenti strategici comunitari, è importante che ogni Territorio di Area Vasta assicuri le risorse, gli assetti organizzativi e le condizioni per una piena Integrazione della dimensione ambientale non solo nei processi di definizione, ma anche di attuazione, monitoraggio e valutazione delle proprie politiche dello sviluppo territoriale. Per questo motivo è fondamentale attivare il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) contestualmente alla preparazione del Piano e creare una Autorità Ambientale di Area Vasta che operi in sinergia con l'Autorità Ambientale Regionale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e per la tutela del patrimonio storico-architettonico, archeologico e paesaggistico. [...]</p> <p>Allegato II. <i>L'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai Piani Strategici.</i></p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PUGLIA		
<p align="center">Delib.G.R. 13/06/2008, n. 981. Pubblicata nel B.U. Puglia 22 luglio 2008, n. 117.</p>	<p>“Circolare n. 1/2008 - Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.</p>	<p>[...] Il provvedimento introduce rilevanti e numerose innovazioni rispetto al testo della Parte Seconda del Decreto n. 152/06. In particolare il legislatore nazionale è intervenuto sulla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) precisando contenuti, indicando tempi, precisando ruoli e disegnando un percorso procedurale cui le regioni sono chiamate ad adeguare il proprio ordinamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto. Nelle more di questo recepimento, nelle regioni sprovviste di specifiche norme in materia vigenti, il decreto si applica direttamente (art. 35 comma 1). Di notevole impatto è la previsione di annullabilità per violazione di legge espressamente prevista dal decreto per quei piani e programmi che, rientrando nell’ambito di applicazione della normativa, non abbiano effettuato le previste procedure di VAS. La circolare, pertanto, mira a fornire alcuni essenziali chiarimenti sia in merito ai contenuti sia per quanto attiene le previsioni di legge ad oggi vigenti in materia. La circolare, inoltre, interviene circa la individuazione dell’autorità competente, che il decreto indica solo in via generale al comma 6 dell’art. 7, sempre nelle more che questo aspetto sia disciplinato c atto normativo successivo, prevedendo eventualmente un meccanismo di delega di competenza a province e comuni in funzione del tipo e dell’area di pertinenza del piano o programma. Oltre alle specifiche competenze in materia di monitoraggio che il decreto attribuisce all’ARPA si ritiene opportuno individuare nella stessa ARPA il soggetto che opera il supporto tecnico all’autorità; competente nella fase di valutazione in coerenza con le funzioni individuate in carico ai Servizi previsti dal Regolamento dell’Agenzia. [...]. La Giunta delibera Di approvare la Circolare n. 1/2008 avente ad oggetto "Note esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152", allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante.</p>
<p align="center">Delib.G.R. 28/12/2009, n. 2614.</p>	<p>Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della parte seconda del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 4/2008.</p>	<p>La Giunta (...) Delibera - di approvare, 8...), la circolare n. 1/2009 (...) contenente le prime indicazioni in merito alla applicazione e alla attuazione delle norme in materia di VIA e di VAS, nelle more dell’approvazione della legge regionale di adeguamento alle disposizioni della Parte seconda del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PUGLIA		
		- [...]. Allegato Circolare n. 1 del 2009 in merito alla applicazione delle procedure di VIA e di VAS nelle more dell'adeguamento della legge regionale n. 11/2001 e s.m.i.. <ol style="list-style-type: none">1. Ambito di applicazione.2. Procedure partecipative.3. Atti in materia ambientale coordinati e sostituiti nelle procedure di VIA.
Fonte normativa sul sito web: www.regione.puglia.it - Portale Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica VAS - Normativa		

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
-----------	---------	--

SARDEGNA

<p align="center">L.R. 25/11/2004, n. 8. Pubblicata nel B.U. Sardegna 25 novembre 2004, n. 38.</p>	<p>Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale.</p>	<p>Art. 5. Studio di compatibilità paesistico-ambientale. 1. I piani urbanistici dei comuni, i cui territori ricadono nella fascia costiera di duemila metri dalla linea di battigia marina, devono contenere lo studio di compatibilità paesistico-ambientale quale documento finalizzato a: a) supportare le scelte di pianificazione del territorio comunale in relazione al complesso delle risorse paesistico-ambientali; b) individuare, per gli ambiti trasformabili, le caratteristiche urbanistico-edilizie dei nuovi insediamenti in relazione ai livelli di compatibilità e sostenibilità delle trasformazioni rispetto allo stato dell'ambiente e dei caratteri paesaggistici; c) definire i criteri guida per lo studio di compatibilità paesistico-ambientale da porre a base della elaborazione dei piani attuativi. 2. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale allegato al PUC deve prevedere: a) il quadro conoscitivo del territorio comunale derivato dalla rappresentazione ed analisi dei principali tematismi di carattere geologico, geomorfologico, idrologico, vegetazionale, paesaggistico e storico-culturale; b) il quadro conoscitivo relativo alle trasformazioni avvenute circa gli insediamenti e le infrastrutture; c) l'individuazione delle risorse paesistico-ambientali di maggior pregio ed interesse ai fini delle esigenze di tutela e valorizzazione; d) il quadro territoriale di sintesi delle risorse paesistico-ambientali rappresentato per areali, in cui riconoscere una graduazione di valore delle risorse ed i corrispondenti livelli di trasformazione territoriale possibili con individuazione dei livelli di sostenibilità delle ipotesi di sviluppo e di compatibilità delle localizzazioni; e) la determinazione dei parametri qualitativi e quantitativi delle trasformazioni compatibili con lo stato dell'ambiente e della relativa normativa d'attuazione. 3. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale va allegato ai piani attuativi dei comuni di cui al comma 1 e deve prevedere: a) l'indicazione degli insediamenti previsti con illustrazione delle possibili alternative di localizzazione e con definizione della soglia massima di accettabilità in termini volumetrici attraverso l'analisi comparata di accettabilità dei tematismi utilizzati; b) la simulazione degli effetti sul paesaggio delle localizzazioni proposte e la documentazione fotografica su cui riportare dette simulazioni; c) le concrete misure per l'eliminazione dei possibili effetti negativi ovvero per minimizzarne e compensarne l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio. 4. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale è redatto nel rispetto degli obblighi e delle procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE (V.A.S.) concernente la valutazione degli</p>
---	--	--

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
SARDEGNA		
		<p>effetti dei piani e dei programmi sull'ambiente.</p> <p>5. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale relativo agli strumenti urbanistici generali viene sottoposto all'esame ed approvazione della Giunta regionale previo favorevole parere del Comitato tecnico regionale dell'urbanistica.</p> <p>6. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale allegato ai piani attuativi rappresenta il quadro di riferimento urbanistico-territoriale e di disciplina paesistica per la procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Legge finanziaria 1999) e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>7. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999, riguardanti i piani urbanistici attuativi, sono trasmessi alle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio, di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per il definitivo parere. Per le restanti procedure di verifica e di valutazione dell'impatto ambientale, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i divieti e le prescrizioni in essa contenuti.</p>
<p align="center">Circ.Ass. 3/02/2005, n. 40/GAB.</p> <p>Publicata nel B.U. Sardegna 7 febbraio 2005, n. 4. Emanata dall'Assessore regionale degli Enti locali, finanze ed urbanistica di concerto con l'Assessore regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazioni, spettacolo e sport e con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.</p>	<p>Circolare esplicativa della L.R. 25 novembre 2004, n. 8, recante "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale".</p>	<p>6. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale.</p> <p>“Lo studio, la cui procedura di approvazione ricalca quella già indicata dalla precedente pianificazione paesistica, deve essere allegato, oltre che ai Piani Urbanistici generali, anche ai piani attuativi dei Comuni predetti e deve essere redatto tenendo conto dalla direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, emanata dalla Comunità Europea il 27 giugno 2001</p> <p>Per quanto riguarda quest'ultimo adempimento, si rileva che la VAS introdotta dalla citata direttiva europea costituisce una estensione della VIA ed ha la funzione di vagliare in astratto tutti gli interventi potenzialmente realizzabili in un determinato ambito territoriale privilegiando quelli di minore impatto, a differenza della VIA che, riferendosi a singoli progetti infrastrutturali, svolge la funzione di tutela dell'ambiente in un ambito spaziale e temporale più ristretto.</p> <p>Secondo la Direttiva della Comunità Europea la VAS è pertanto costituita da:</p> <p>a) l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contenuto del piano ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente; - le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano; - qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
SARDEGNA		
		<ul style="list-style-type: none"> - gli obiettivi di tutela ambientale perseguiti nel piano e le modalità operative adottate per il loro conseguimento; - i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano; - le alternative considerate in fase di elaborazione del piano; - le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano; b) la realizzazione delle consultazioni; c) la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale; d) la messa a disposizione del pubblico delle informazioni.”
<p align="center">Delib.G.R. 2/08/2005, n. 38/32. Pubblicata nel B.U. Sardegna 1° ottobre 2005, n. 30.</p>	<p>Modifica della Delib.G.R. 15 febbraio 2005, n. 5/11 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della Direttiva 42/2001/CE.</p>	<p>La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Delibera di approvare la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente di rendere esecutiva con decorrenza immediata la Delib.G.R. 15 febbraio 2005, n. 5/11 con le integrazioni contenute nelle premesse della presente deliberazione, e di rinnovare il mandato all'Assessore degli Affari Generali e Personale perché proceda con la massima urgenza al completamento del reclutamento delle figure professionali necessarie per l'Ufficio delle Valutazioni Ambientali.</p>
<p align="center">L.R. 12/06/2006, n. 9. Pubblicata nel B.U. Sardegna 20 giugno 2006, n. 20.</p>	<p>Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.</p>	<p>Art. 48. Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale. Funzioni della Regione.</p> <p>1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuite agli enti locali dalla presente legge.</p> <p>2. In particolare spettano alla Regione i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) predisposizione di direttive nell'ambito previsto dalle normative statali; b) formulazione di linee-guida di indirizzo tecnico-amministrativo in materia di valutazione ambientale; c) svolgimento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi di livello regionale o provinciale; <p>[...]</p> <p>3. Le procedure di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
SARDEGNA		
		<p>finanziaria 1999), si concludono, sulla base dell'attività istruttoria, con atto deliberativo assunto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.</p> <p>Art. 49. <i>Valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Funzioni degli enti locali.</i></p> <p>1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alle province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alle province tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo regionale e lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi di valenza provinciale.</p> <p>[...].</p>
DGR 19/02/2008, n. 11/27.	Disegno di legge concernente "Istituzione del servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in materia ambientale".	<p>La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente delibera</p> <p>di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, il disegno di legge concernente "Istituzione del servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in materia ambientale".</p> <p>[...].</p> <p>D.D.L. concernente "Istituzione del servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in materia ambientale".</p> <p>Art. 4. <i>Norma transitoria in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale.</i></p> <p>1. Nelle more dell'adozione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione dell'impatto ambientale, per la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale".</p> <p>2. In materia di valutazione di incidenza ambientale, di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale le autorità competenti sono individuate secondo le disposizioni legge regionale n. 4/2006 e della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 artt. 47, 48, 49.</p> <p>3. In ottemperanza di quanto disposto dagli artt. 47 e 49 con atto di indirizzo e coordinamento da parte della Giunta regionale sono individuati le opere e gli interventi di competenza regionale e provinciale.</p> <p>[...].</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
SARDEGNA		
		<p>5. Con appositi atti di indirizzo la Giunta regionale individua le disposizioni organizzative per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale, di valutazione di incidenza di competenza regionale, definisce gli indirizzi per quelle di competenza provinciale e individua ulteriori misure di semplificazione per il coordinamento di altri pareri e autorizzazioni comprese quelle disciplinate dal D.Lgs. n. 42/2004. [...].</p>
<p align="center">L.R. 5/03/2008, n. 3. Pubblicata nel B.U. Sardegna 6 marzo 2008, n. 9, suppl. ord. n. 1.</p>	<p>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).</p>	<p>Art. 1, comma 25. <i>Disposizioni di carattere finanziario.</i> [...] 25. Nelle ipotesi previste dal comma 24, il SUAP trasmette immediatamente per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle amministrazioni competenti e provvede alla convocazione di una conferenza di servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore. La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza. Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o valutazione ambientale strategica (VAS) o autorizzazione integrata ambientale (AIA), i termini sopra individuati decorrono dalla comunicazione dell'eventuale esito favorevole delle relative procedure. Per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. (Nota) (Nota) Periodo così modificato dall'art. 4, comma 5, lettera b), L.R. 14 maggio 2009, n. 1.</p>
<p align="center">Delib.G.R. 23/4/2008, n. 24/23.</p>	<p>Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica.</p>	<p>L'Assessore riferisce che è in corso di predisposizione da parte dell'Assessorato un disegno di legge che regolamenti, in maniera organica, le procedure in materia di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, coordinando le indicazioni a livello nazionale con le norme regionali. (...) L'Assessore propone, pertanto, di sostituire gli allegati A e B della deliberazione n. 5/11 del 15 febbraio 2005 con quelli riportati in allegato alla presente deliberazione, e di introdurre nell'allegato C precise disposizioni per l'attivazione delle procedure di valutazione ambientale strategica di competenza regionale. [...] Allegato C: valutazione ambientale strategica di piani e programmi, procedura di verifica e di valutazione. Art.1. Finalità. Art. 2. Soggetti interessati allo svolgimento della VAS.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
SARDEGNA		
		<p><i>Art. 3. Autorità competente.</i> <i>Art. 4. Soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.</i> <i>Art. 5. La strutturazione del processo di partecipazione nella VAS.</i> <i>Art. 6. Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica.</i> <i>Art. 7. Verifica di assoggettabilità VAS – Procedura.</i> <i>Art. 8. Piani o programmi da sottoporre a VAS.</i> <i>Art. 9 Piani o programmi esclusi da Valutazione ambientale strategica</i> <i>Art. 10. Attivazione preliminare della VAS e della stesura del piano o programma</i> <i>Art. 11. Incontro di scoping.</i> <i>Art. 12. Costruzione del piano o programma e avvio della VAS.</i> <i>Art. 13. Consultazioni.</i> <i>Art. 14. Valutazione del rapporto ambientale degli esiti della consultazione.</i> <i>Art. 15. Decisione.</i> <i>Art. 16. Informazione sulla decisione.</i> <i>Art. 17. Monitoraggio.</i> <i>Art. 18. Rinvio alla normativa nazionale.</i> Allegato C1: criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui agli articoli 7, 8 e 9 Allegato C2: contenuti del rapporto ambientale di cui all'art. 14</p>
<p align="center">L.R. 7/08/2009, n. 3. Pubblicata nel B.U. Sardegna 18 agosto 2009, n. 27.</p>	<p>Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale.</p>	<p><i>Art. 5. Ambiente e governo del territorio.</i> [...]]. 23. In attesa dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ed è abrogato l'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999. Gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal decreto legislativo n. 4 del 2008, articolo 20. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche ai sensi di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), articolo 2, comma 158, lettera g).</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
SARDEGNA		
		[...]

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
SICILIA		
<p>Dec. Ass. dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 7/07/2004, n. 748. Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 luglio 2004, n. 30. Emanato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.</p>	<p>Disposizioni relative alla valutazione ambientale strategica su strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti le materie indicate nell'art. 3, paragrafo 2a), della direttiva 42/2001/CE.</p>	<p>Art. 1. Ambito di applicazione Art. 2. Rapporto Ambientale Art. 3. Informazione e consultazioni Art. 4. Istruttoria Art. 5. Giudizio sulla compatibilità ambientale del piano o programma Art. 6. Richiamo alle disposizioni della direttiva 2001/42/CE Art. 7. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana</p>
<p>Dec.Ass. 24/01/2005. Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 18 febbraio 2005, n. 7. Emanato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.</p>	<p>Modifica del Dec.Ass. 7 luglio 2004, n. 748, concernente disposizioni relative alla valutazione ambientale strategica su strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti le materie indicate nell'art. 3, paragrafo 2a), della direttiva 42/2001/CE.</p>	<p>Art. 1. Ambito di applicazione. Modifica l'art. 1 del Dec.Ass. 7/07/2004, n. 748. Art. 2. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.</p>
<p>Avviso relativo all'applicazione del D.Lgs n. 152/2006. Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 novembre 2007, n. 56. Emanato dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente.</p>	<p>Avviso relativo all'applicazione del decreto legislativo n. 152/2006.</p>	<p>Si segnala a tutti gli interessati che con l'entrata in vigore, in data 31 luglio 2007, della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale", il decreto legislativo trova piena applicazione anche per la parte relativa alle procedure ambientali di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione ambientale integrata (IPPC); contestualmente, con l'art. 48, comma c), viene abrogato il D.P.R. 12 aprile 1996, che ha finora costituito la normativa di riferimento per la valutazione d'impatto ambientale in ambito regionale. Questa Amministrazione comunica, pertanto, che le richieste di avvio delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione d'impatto ambientale (VIA) dovranno essere presentate secondo quanto disposto nella parte seconda dal predetto decreto legislativo n. 152/2006. Il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 320 del 23 marzo 2004 non trova più applicazione; per i criteri in esso specificati si dovrà fare riferimento all'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006. Rimane in vigore l'art. 10 della legge regionale n. 4/2003. Il presente avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.</p>
<p>L.R. 16/12/2008, n. 19. Pubblicata nel B.U. Sicilia 24 dicembre 2008, n. 59.</p>	<p>Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.</p>	<p>Art. 7 - Attribuzioni degli Assessorati regionali 1. L'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 8. - Attribuzione degli Assessorati regionali - 1. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
SICILIA		
		<p>[...] m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Difesa del suolo. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore; [...].</p>
<p align="center">L.R. 14/5/2009, n. 6. Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. Sic. 20 maggio 2009, n. 22.</p>	<p>Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.</p>	<p>Art. 59. Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica. 1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. 2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel decreto legislativo di cui al comma 1 i piani e i programmi e le loro varianti, individuati nell'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo medesimo, che: a) siano stati adottati prima del 31 luglio 2007; b) siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all'approvazione da parte della Regione a norma della vigente legislazione in materia. Comma 3 è sostituito dall'art. 13, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della stessa legge). 4. Relativamente ai piani regolatori generali e alle loro revisioni o varianti generali adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti agli strumenti urbanistici comunali, sovracomunali e di settore adottate nel suddetto periodo e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente a norma della vigente legislazione in materia, lo stesso Assessorato effettua la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui al medesimo comma 1.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
SICILIA		
<p align="center">DGR 10/06/2009, n. 200.</p>	<p>Modello Metodologico Procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e Programmi nella Regione Sicilia (Art. n. 59, L.R. 14/5/2009, n. 6.</p>	<p>1. Premessa. Il presente documento costituisce modello metodologico procedurale della VAS dei piani/programmi della Regione Siciliana in applicazione della Direttiva 2001/42/CE (...) e del D.Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs n. 4/2008. Esso tende a disciplinare la VAS quale processo di valutazione per garantire la protezione dell'ambiente ed assicurare la coerenza dei piani e programmi con le condizioni per uno sviluppo sostenibile. La procedura di VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e dei programmi. I provvedimenti di approvazione dei piani e dei programmi senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge (art. n. 11, comma 5, D.Lgs n. 152/06).</p> <p>1. Definizioni. 1.2. Ambito di applicazione del VAS. 1.3. Autorità competente. 1.4. Soggetti pubblici competenti in materia ambientale.</p> <p>2. Procedure. 2.1. Fasi del processo di pianificazione e valutazione. 2.2 Verifica di assoggettabilità. 2.3. Consultazione sul rapporto preliminare. 2.4. Rapporto Ambientale. 2.5. Modalità di pubblicazione. 2.6. Conclusioni. 2.7. Valutazione del Rapporto Ambientale. 2. 8. Decisione. 2.9. Monitoraggio. 2.10. Rapporti tra Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza.</p>
<p align="center">L.R. 29/12/2009, n. 13. Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 31 dicembre 2009, n. 61.</p>	<p>Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.</p>	<p>Art. 13. Norme in materia di valutazione ambientale strategica. 1. Il comma 3 dell'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è così sostituito: "3. I piani ed i programmi e le loro varianti individuati all'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le cui direttive siano state deliberate dal consiglio comunale prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel medesimo decreto legislativo, ma si concludono secondo la normativa regionale previgente in materia urbanistica e di valutazione ambientale".</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
<p align="center">L.R. 11/08/1999, n. 49. Pubblicata nel B.U. Toscana 20 agosto 1999, n. 26.</p>	<p>Norme in materia di programmazione regionale.</p>	<p>Art. 16. Valutazione, monitoraggio e verifica. 1. I piani e programmi di cui all'articolo 10 e gli strumenti di programmazione negoziata cui partecipa la Regione sono soggetti, nella fase di elaborazione, a valutazione integrata sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana. 2. La Regione disciplina con regolamento, le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione, anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Gli esiti della valutazione formano parte integrante degli atti di programmazione. 3. I piani e programmi di cui all'articolo 10 sono soggetti a monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche. A tali fini, essi evidenziano gli obiettivi, le azioni, le risorse, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia. La verifica dello stato di realizzazione dei piani e programmi è oggetto dei documenti di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10-bis, comma 3. 4. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di validità del PRS e l'attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio strategico generale. In tale ambito, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, unitamente al DPEF, un rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche di intervento, con l'indicazione delle risorse previste ed utilizzate e degli indicatori definiti dal DPEF NOTA: Articolo così sostituito dall'art. 17, L.R. 15 novembre 2004, n. 61. Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Monitoraggio e valutazione. 1. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di efficacia del Programma regionale di sviluppo e l'attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio, le cui risultanze sono esaminate, con periodicità concordate, con i soggetti della concertazione. 2. La Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, definisce il sistema integrato di monitoraggio degli atti della programmazione regionale e locale. 3. Il monitoraggio è attivato previa analisi di fattibilità ed è funzionale alle valutazioni di efficienza e di efficacia, i cui parametri fanno parte integrante dei piani e programmi e ne accompagnano l'attuazione come fattori essenziali della loro qualità. Ai fini delle analisi valutative, i piani e programmi evidenziano le attività, le scadenze temporali, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia, secondo gli appositi modelli analitici deliberati dalla Giunta regionale.».</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
<p>L.R. 15/11/2004, n. 61. Pubblicata nel B.U. Toscana 24 novembre 2004, n. 46, parte prima.</p>	<p>Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), alla L.R. 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale), alla L.R. 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace), alla L.R. 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale).</p>	<p>Art. 17. <i>Sostituzione dell'articolo 16 della L.R. n. 49/1999.</i> 1. L'articolo 16 della L.R. n. 49/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 16. <i>Valutazione, monitoraggio e verifica.</i> 1. I piani e programmi di cui all'articolo 10 e gli strumenti di programmazione negoziata cui partecipa la Regione sono soggetti, nella fase di elaborazione, a valutazione integrata sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana. 2. La Regione disciplina con regolamento, le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione, anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Gli esiti della valutazione formano parte integrante degli atti di programmazione. 3. I piani e programmi di cui all'articolo 10 sono soggetti a monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche. A tali fini, essi evidenziano gli obiettivi, le azioni, le risorse, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia. La verifica dello stato di realizzazione dei piani e programmi è oggetto dei documenti di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10-bis, comma 3. 4. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di validità del PRS e l'attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio strategico generale. In tale ambito, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, unitamente al DPEF, un rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche di intervento, con l'indicazione delle risorse previste ed utilizzate e degli indicatori definiti dal DPEF."</p>
<p>L.R. 3/01/2005, n. 1. Pubblicata nel B.U. Toscana 12 gennaio 2005, n. 2, parte prima. (in vigore dal marzo 2007).</p>	<p>Norme per il governo del territorio</p>	<p>Art. 1, comma. 3. <i>Oggetto e finalità della legge.</i> 3. Le disposizioni di cui al titolo II, capo I della presente legge sono dettate anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente). TITOLO II. <i>Norme procedurali comuni.</i> Capo I - Valutazione integrata di piani e programmi Art. 11. <i>Disposizioni generali.</i> Art. 12. <i>I raccordi tra gli atti del governo del territorio</i> Art. 13. <i>Il monitoraggio degli effetti.</i> Art. 14. <i>Criteri per l'applicabilità della valutazione integrata.</i></p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
<p align="center">Delib.G.R. 21/02/2005, n. 289. Pubblicata nel B.U. Toscana 16 marzo 2005, n. 11, parte seconda.</p>	<p>Approvazione della circolare recante: Indicazioni per la prima applicazione delle disposizioni della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il Governo del Territorio) in ordine ai procedimenti comunali.</p>	<p>Allegato A. Circolare. Indicazioni per la prima applicazione delle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in ordine ai procedimenti comunali. [...] 12) Precisazioni in ordine alla valutazione degli effetti ambientali che deve essere effettuata in riferimento agli strumenti e agli atti non ancora adottati al momento dell'entrata in vigore della L.R. n. 1/2005.</p>
<p align="center">DPGR 2/11/2006, n. 51/R. Pubblicata nel B.U. Toscana 7 novembre 2006, n. 33.</p>	<p>Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).</p>	<p>Capo I. <i>Disposizioni generali.</i> Sezione I. <i>Oggetto, ambito di applicazione, e responsabilità.</i> Art. 1. - <i>Oggetto e ambito di applicazione</i> Art. 2. - <i>Definizioni</i> Art. 3. - <i>Processo di valutazione integrata e sue fasi</i> Art. 4. - <i>Ambito di applicazione della valutazione ambientale</i> Art. 5. - <i>Organi competenti</i> Sezione II. <i>Partecipazione e consultazioni</i> Art. 6. - <i>Forme di partecipazione per la valutazione integrata</i> Art. 7. - <i>Consultazioni per la valutazione ambientale</i> Art. 8. - <i>Strumenti di pianificazione territoriale</i> Capo II. <i>Valutazione: prima fase</i> Sezione I. <i>Valutazione integrata della proposta iniziale del piano o programma e del relativo processo di formazione.</i> Art. 9. - <i>Contenuto della proposta iniziale del piano o programma e della prima fase della valutazione.</i> Art. 10. - <i>Analisi di fattibilità.</i> Art. 11. - <i>Valutazione di coerenza esterna.</i> Art. 12. - <i>Verifica preventiva per la valutazione ambientale.</i> Sezione II. <i>Procedimento.</i> Art. 13. - <i>Proposta iniziale di piano o programma: primo esame e validazione del NURV</i> Art. 14. - <i>Primo parere del CTP, adozione della Giunta regionale ed informazione al Consiglio regionale.</i> Art. 15. - <i>Avvio della prima fase del processo di partecipazione.</i> Capo III. <i>Valutazione: seconda fase</i> Sezione I. <i>Valutazione integrata della proposta intermedia di piano o programma</i> Art. 16. - <i>Contenuto della proposta intermedia di piano o programma e della seconda fase della valutazione.</i> Art. 17. - <i>Valutazione di coerenza interna.</i></p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
		<p><i>Art. 18 - Analisi di fattibilità finanziaria.</i> <i>Art. 19 - Valutazione degli effetti attesi.</i> <i>Art. 20 - Definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post.</i> <i>Art. 21 - Rapporto ambientale.</i> Sezione II. Partecipazione e consultazioni <i>Art. 22 - Proposta intermedia di piano o programma: secondo esame e validazione del NURV.</i> <i>Art. 23 - Secondo parere del CTP ed adozione della Giunta regionale.</i> <i>Art. 24 - Avvio della seconda fase del processo di partecipazione.</i> Sezione III. Approvazione del piano o programma <i>Art. 25 - Proposta finale del piano o programma</i> <i>Art. 26 - Informazione circa la decisione</i> Capo IV. Valutazione: fase unica. <i>Art. 27 - Processo semplificato.</i> Capo V. Disposizioni transitorie. <i>Art. 28 - Disposizioni di prima applicazione.</i> <i>Art. 29 - Procedimenti in itinere.</i></p>
<p align="center">D.P.G.R. 9/02/2007, n. 4/R. Pubblicato nel B.U. Toscana 14 febbraio 2007, n. 2, parte prima.</p>	<p>Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata.</p>	<p><i>Art. 1. Oggetto.</i> <i>Art. 2. Ambito di applicazione.</i> <i>Art. 3. Definizioni.</i> <i>Art. 4. Processo di valutazione integrata.</i> <i>Art. 5. Valutazione iniziale.</i> <i>Art. 6. Valutazione iniziale di coerenza.</i> <i>Art. 7. Valutazione intermedia.</i> <i>Art. 8. Valutazione intermedia di coerenza interna.</i> <i>Art. 9. Valutazione degli effetti attesi.</i> <i>Art. 10. Relazione di sintesi.</i> <i>Art. 11. Varianti.</i> <i>Art. 12. Partecipazione.</i> <i>Art. 13. Efficacia differita.</i></p>
<p align="center">Delib.G.R. 14/01/2008, n. 13. Pubblicato nel B.U. Toscana 23 gennaio 2008, n. 4, parte seconda.</p>	<p>Indirizzi per l'applicazione in fase transitoria della normativa regionale in materia di VAS- Valutazione Ambientale Strategica - in attuazione della normativa nazionale vigente (parte II D.Lgs. n. 152/2006). Approvazione.</p>	<p>La Giunta Regionale [...] delibera: 1. di approvare gli indirizzi per l'applicazione in fase transitoria della normativa regionale in materia di VAS in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006, contenuti nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di incaricare il Settore Strumenti della valutazione integrata e dello sviluppo sostenibile ad attuare gli adempimenti necessari per informare delle disposizioni adottate i Responsabili</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
		<p>di piani e programmi e le Direzioni generali regionali. [...]. Allegato A: Indirizzi per l'applicazione in fase transitoria della normativa regionale in materia di VAS in attuazione della normativa nazionale vigente (parte seconda D.Lgs. n. 152/2006):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Piani e programmi sottoposti a VAS in sede regionale o locale. 2)Consultazione delle Regioni su procedimenti di competenza statale. 3)Disciplina per i piani e programmi gerarchicamente ordinati. 4)Consultazioni per la valutazione ambientale. 5)Giudizio di compatibilità ambientale. 6)Informazione circa la decisione.
<p align="center">Delib. 4/08/2008, n. 635. Pubblicato nel B.U. Toscana 13 agosto 2008, n. 33.</p>	<p>Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali e interregionali - integrazione della Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 14/01/08.</p>	<p>La Giunta Regionale [...]. Considerato quindi che il quadro normativo attualmente vigente in materia di VAS in Toscana è costituito dalla legge regionale n.49/1999 in tema di approvazione e valutazione di piani e programmi (artt.10 e 16), dal regolamento che disciplina i processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale emanato con Decreto del Presidente della GR n.51/R del 2 novembre 2006 (di seguito Reg.51/R/2006); dalla legge regionale n.1/2005 “Norme per il governo del territorio” (art.11) e dal relativo regolamento attuativo in materia di valutazione integrata degli strumenti di pianificazione territoriale emanato con Decreto del Presidente della GR n.4/R del 9 febbraio 2007 (di seguito Reg.4/R/2007); Ritenuto peraltro che, in attesa della normativa regionale in materia, è opportuno, per quanto riguarda la VAS, un atto di indirizzo da parte della Giunta regionale teso ad assicurare disposizioni applicative e organizzative in materia di VAS nazionale e interregionale, ad integrazione della precedente delibera della Giunta regionale n.13 del 14.1.2008; Tutto quanto sopra premesso e ritenuto; Visto il parere favorevole, espresso su tale proposta, dal CTP nella seduta del 31 luglio 2008; a voti unanimi Delibera 1) di approvare gli indirizzi applicativi e organizzativi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali e interregionali, come disciplinate dall'art. 30 del d.lgs 4/2008, al fine di orientare concretamente l'azione amministrativa degli uffici regionali competenti, in attesa dell'adeguamento esaustivo, con apposita legge regionale in materia di VAS e di VIA, del quadro normativo regionale alla disciplina statale di cui al</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
		<p>d.lgs.152/2006 come modificato dal d.lgs.4/2008; [...]. Allegato A - Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali e interregionali. Sommario: 1) Partecipazione della Regione Toscana alle consultazioni per la VAS su procedimenti di competenza statale 2) Processo di VAS di livello interregionale per piani e programmi localizzati anche sul territorio di regioni confinanti 3) Consultazioni per la VAS di livello interregionale per piani e programmi che possono avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti.</p>
<p align="center">Delib.GR 9/02/2009, n. 87. Pubblicato nel B.U. Toscana 11 febbraio 2009, n. 6.</p>	<p>D.lgs. 152/2006 - Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA.</p>	<p>La Giunta Regionale [...] delibera 1. di approvare la circolare ad oggetto "Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA", di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di individuare, per i piani, programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, la Giunta regionale quale autorità competente per la VAS, che si avvarrà per tale funzione del supporto tecnico istruttorio del NURV; 3. di impartire alle singole amministrazioni locali l'indirizzo di provvedere preliminarmente alla individuazione dell'autorità competente quale condizione imprescindibile per l'applicazione del d.lgs.152/2006 e delle norme regionali compatibili; 4. di incaricare la Direzione generale della Presidenza e la Direzione generale Politiche territoriali e ambientali di individuare le modalità per supportare le amministrazioni locali nell'attuale fase transitoria; 5. di incaricare il Settore Strumenti della valutazione integrata e dello sviluppo sostenibile di attuare gli adempimenti necessari per informare delle disposizioni adottate i Responsabili di piani e programmi e le Direzioni generali regionali. Allegato A. A partire dal 13.2.2009 e nelle more dell'approvazione della legge regionale attuativa del d.lgs.152/2006, si individuano gli indirizzi per l'applicazione in questa fase transitoria del decreto legislativo medesimo e della normativa regionale compatibile, di seguito specificati. Parte A. Valutazione ambientale strategica (VAS). <u>A1. Attribuzione delle competenze.</u> Con riferimento all'art.7 del d.lgs.152/2006 si ritiene compatibile la normativa regionale, di cui alle leggi regionali n.49/1999 e n.1/2005, che individua la titolarità delle competenze in materia di VAS in capo a ciascuna amministrazione cui compete l'approvazione di piani e</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
-----------	---------	--

TOSCANA

		<p>programmi. Pertanto, per i piani e programmi di approvazione regionale la competenza in materia è della Regione medesima; per i piani e programmi di approvazione della Provincia la competenza è della Provincia; per i piani e programmi approvati dal Comune o da altro ente locale la competenza è rispettivamente del Comune o dell'altro ente locale.</p> <p><u>A2. Modalità di svolgimento della VAS</u> Per le modalità di svolgimento della VAS riguardanti i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni del d.lgs.152/2006, in particolare gli articoli da 11 a 18. Resta fermo che le norme regionali vigenti relative alla valutazione integrata (articolo 16 della legge regionale 49/1999 e regolamento 51/R/2006; articolo 11 e seguenti della legge regionale 1/2005 e regolamento 4/R/2007) si applicano in modo coordinato con la VAS, così come disciplinata dal d.lgs.152/2006. Per le modalità di svolgimento della VAS di livello nazionale e interregionale trovano applicazione le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. 152/2006 e gli indirizzi applicativi approvati con delibera della Giunta regionale n.635 del 14 agosto 2008. Ai sensi della legge 205 del 30 dicembre 2008 di conversione del decreto legge 3 novembre 2008, n.171, sono esclusi dal campo di applicazione della VAS i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.</p> <p><u>A3. Individuazione dell'autorità competente</u> Ai fini dell'espletamento della VAS secondo le disposizioni del d.lgs.152/2006 è necessario che ogni amministrazione individui preliminarmente nel proprio ambito l'autorità competente, quale condizione imprescindibile per l'applicazione del d.lgs. 152/2006, secondo le attribuzioni di cui al punto A1. L'autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale che ne devono caratterizzare la funzione, che sono: a) separazione rispetto all'autorità precedente; b) adeguato grado di autonomia; c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. Per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Provincia, del Comune o di altro ente locale, l'autorità competente è rispettivamente la Provincia, il Comune o altro ente locale che devono individuare, nell'ambito della propria autonomia, l'organo istituzionale e la struttura organizzativa, nel rispetto dei requisiti sopra richiamati.</p>
--	--	--

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
		<p><u>A4. Adempimenti relativi alla VAS avviati dal 13.2.2008 e non conclusi alla data del 12.2.2009.</u> Fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia, per gli adempimenti relativi alla VAS avviati dal 13.2.2008 e non conclusi entro il 12.2.2009, si applicano le disposizioni del d.lgs.152/2006, fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti definiti al 12.2.2009. [...].</p>
<p align="center">Delib.GR 13/07/2009, n. 613. Pubblicato nel B.U. Toscana 22 luglio 2009, n. 29.</p>	<p>D.G.R.4/8/2008 n. 635 “Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali e interregionali - Integrazione della delibera di giunta regionale n 13 del 14/1/08” e D.G.R. 9/2/2009 n. 87 “D.Lgs 152/2006 - Indirizzi transitori applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA”. Integrazione e modifiche.</p>	<p>La Giunta Regionale (...) 1. di integrare l’Allegato A della delibera della Giunta regionale n.635 del 4 agosto 2008, avente ad oggetto “Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali e interregionali - Integrazione della delibera di giunta regionale n.13 del 14.1.08” con il seguente punto 4): 4) Partecipazione della Regione Toscana alle consultazioni per la VAS su procedimenti di competenza di province, di comuni, di altri enti locali o di enti parco regionali - Qualora la Regione sia consultata nell’ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, diversi da quelli di cui alla successiva alinea, o di enti parco regionali, la Regione si esprime mediante parere motivato dell’autorità competente, avvalendosi del supporto del NURV. - Qualora la Regione sia consultata nell’ambito di procedimenti di competenza provinciale o comunale per la formazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 1/2005, si applicano le disposizioni di cui al Capo II del Titolo II della stessa legge regionale assicurando il riferimento alle finalità proprie previste per ciascuna delle fasi, ovvero per la fase preliminare, per la verifica di assoggettabilità e per la fase di valutazione ambientale con espressione del parere motivato.”. 2. di modificare l’oggetto della delibera della Giunta regionale n. 635/2008 richiamata come segue: “Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali, interregionali e di competenza di province, comuni, altri enti locali o di enti parco regionali - Integrazione della delibera di giunta regionale n. 13 del 14.1.08”. 3. di modificare il punto A2 della delibera della Giunta regionale n. 87 del 9.2.2009 avente ad oggetto “D.lgs.152/2006 - Indirizzi transitori applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA.” aggiungendo, dopo il terzo capoverso, il seguente: “Per la partecipazione della Regione Toscana alle consultazioni per la VAS su procedimenti di competenza di province, di comuni, di altri enti locali o di enti parco regionali, trova applicazione il punto 4) dell’Allegato A della delibera della Giunta regionale 635/2008</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
		citata.”.
<p align="center">L.R. 12 febbraio 2010, n. 10. Pubblicato nel B.U. Toscana 17 febbraio 2010, n. 9.</p>	<p>Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.</p>	<p>SOMMARIO Preambolo Titolo I. DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI. Capo I. Oggetto e finalità della normativa. Art. 1 - Oggetto della legge. Art. 2 - Finalità generali e principi di tutela ambientale. Titolo II. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. Capo I. Disposizioni generali Art. 3 – Finalità. Art. 4 - Definizioni. Art. 5 - Ambito di applicazione. Art. 6 - Casi di esclusione. Art. 7 - Obblighi generali. Art. 8 - Semplificazione dei procedimenti. Art. 9 - Partecipazione. Art. 10 - Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio. Capo II. Disposizioni sui soggetti e sulle competenze. Art. 11 - Attribuzione delle competenze. Art. 12 - Autorità competente. Art. 13 - Funzioni dell’autorità competente. Art. 14 - Supporto tecnico all’autorità competente. Art. 15 - Funzioni del proponente. Art. 16. Funzioni dell’Autorità procedente. Art. 17 - Esercizio delle competenze in forma associata. Art. 18 - Soggetti da consultare. Art. 19 - Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati. Art. 20 - Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale. Capo III. Disposizioni sulle fasi del procedimento. Art. 21 - Modalità di svolgimento della VAS. Art. 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità . Art. 23 - Procedura per la fase preliminare. Art. 24 - Rapporto ambientale. Art. 25 – Consultazioni.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
		Art. 26 - Espressione del parere motivato. Art. 27 - Conclusione del processo decisionale. Art. 28 - Informazione sulla decisione. Art. 29 – Monitoraggio. Art. 30 - Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali. Art. 31 - Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni. Art. 32 - Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali. Art. 33 - Partecipazione della Regione Toscana ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente. Capo IV. Disposizioni di coordinamento, transitorie e attuative. Art. 34 - Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza. Art. 35 - Coordinamento tra VAS e valutazione integrata di piani e programmi. Art. 36 - Modifiche alla l.r. 1/2005. Art. 37 - Disposizioni transitorie. Art. 38 - Disposizioni attuative. [...]
		Titolo V. DISPOSIZIONI FINALI COMUNI. Capo I. Disposizioni di coordinamento procedurale. Art. 73 - Raccordo fra VAS e VIA. Capo II. Disposizioni finali. Art. 74 - Strategia regionale di sviluppo sostenibile. Art. 75 - Informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Art. 76 - Disposizioni finanziarie. Art. 77 - Entrata in vigore. Allegato 1 - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi. Allegato 2 - Contenuti del rapporto ambientale.
L.R. 12 febbraio 2010, n. 11. Pubblicato nel B.U. Toscana 17 febbraio 2010, n. 9.	Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).	SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 10/2010. Art. 2 - Sostituzione dell'allegato A1 della l.r. 10/2010. [...]. Art. 5 - Entrata in vigore.

Fonte normativa sul sito web:

www.regione.toscana.it – Ambiente e Territorio – Sviluppo sostenibile - Valutazione ambientale strategica (Vas)

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
<p align="center">L.P. 5/09/1991, n. 22. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 10 settembre 1991, n. 39, I suppl.</p>	<p align="center">Ordinamento urbanistico e tutela del territorio.</p>	<p>Art. 31. Piani urbanistici e valutazione dell'impatto ambientale. 1. I comprensori e i comuni possono deliberare di sottoporre a valutazione di impatto ambientale i rispettivi piani urbanistici generali o loro varianti nonché il piano attuativo a fini generali e a fini speciali ed il piano di recupero, relativamente alle previsioni urbanistiche concernenti le tipologie di opere che saranno individuate con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l'ambiente, nell'ambito delle tipologie annoverate dalla tabella allegata al regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1988, n. 28. Tale deliberazione ed i relativi aggiornamenti hanno effetto dal quindicesimo giorno della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. A tal fine, il piano urbanistico è corredato dallo studio di impatto ambientale pertinente alle tipologie di opere individuate ai sensi del comma 1 e tiene luogo del progetto di massima delle singole opere o interventi. 3. Il piano definitivamente adottato è trasmesso, a cura del servizio urbanistico e tutela del paesaggio, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 38, 41 e 50 al servizio protezione ambiente per l'acquisizione del parere del comitato provinciale per l'ambiente, da esprimersi entro i termini stabiliti dalla presente legge per la formulazione del corrispondente parere della CUP. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si applica la disciplina stabilita dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, per i progetti di massima, in quanto compatibile. In ogni caso non si applicano le disposizioni della predetta legge concernenti i termini, il supplemento di istruttoria, l'opposizione e l'assorbimento dei provvedimenti permissivi. La partecipazione pubblica è assicurata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 della citata legge provinciale, nell'ambito della procedura prevista per l'adozione dei piani; le eventuali osservazioni presentate devono essere trasmesse alla Giunta provinciale congiuntamente al piano definitivamente adottato. 5. Le modifiche al piano previste dagli articoli 38, comma 2, 41, comma 2, e 50, comma 2, possono essere apportate anche su parere del comitato provinciale per l'ambiente, in relazione alle esigenze di compatibilità contemplate dall'articolo 6, comma 4, lettera a), della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28. 6. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale, nei tempi previsti dagli articoli 38, 41 e 50, con un unico provvedimento con il quale si pronuncia anche agli effetti della compatibilità ambientale. Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 42, comma 2. L'approvazione del piano produce gli effetti della valutazione</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
		positiva di impatto ambientale prevista dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 per i progetti di massima e mantiene validità - a tal fine - per tutto il periodo di efficacia del piano in relazione alle tipologie di opere cui si riferisce. 7. La Giunta provinciale può emanare apposite indicazioni e indirizzi di carattere generale per assicurare l'ordinato svolgimento e coordinamento delle verifiche di carattere urbanistico con quelle relative alla compatibilità ambientale nell'ambito della procedura prevista dal presente articolo.
L.P. 15/12/2004, n. 10. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 17 dicembre 2004, n. 50/bis, ripubblicata nel B.U. 11 gennaio 2005, n. 2 suppl. n. 1.	Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia.	Art. 11. Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario. 1. In attesa della riforma della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente, con uno o più regolamenti sono dettate le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti disposizioni statali e comunitarie:[...] c) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 6. Il regolamento emanato ai sensi del comma 1, lettera c), sostituisce nel territorio provinciale la disciplina stabilita dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in materia di valutazione ambientale strategica e può altresì recare disposizioni concernenti la contabilità ambientale e la verifica dei progetti normativi. Il predetto regolamento configura la valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi prevista dalla direttiva 2001/42/CE quale autovalutazione svolta dall'autorità competente durante il procedimento di formazione del piano o del programma. Le procedure relative alla valutazione strategica sono armonizzate con la valutazione di incidenza secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo; la Giunta provinciale può emanare direttive e linee guida per lo sviluppo della valutazione strategica (comma così modificato dalla L.P. 29/12/2006)
D.P.P. 14/09/2006, n. 15-68/Leg. Pubblicato nel B.U. Trentino Alto-Adige 5 dicembre 2006, n. 49.	Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.	Art. 1. Oggetto. Art. 2. Definizioni. Art. 3. Ambito di applicazione. Art. 4. Rapporto ambientale. Art. 5. Pubblicità e consultazioni. Art. 6. Fase decisionale. Art. 7. Monitoraggio dei piani e programmi. Art. 8. Rapporti tra valutazione strategica e valutazione di impatto ambientale. Art. 9. Rapporti tra valutazione strategica e valutazione di incidenza. Articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 11 modificati dal D.P.P. 24/11/2009 n. 29-31/Leg.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
		<p>Allegato I. Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 4 Allegato II. Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, comma 4.</p>
<p align="center">L.P. 4/3/2008, n. 1. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 11 marzo 2008, n. 11, suppl. n. 2.</p>	<p>Pianificazione urbanistica e governo del territorio.</p>	<p>Art. 2. Finalità della legge. 1. Questa legge persegue le seguenti finalità: [...] i) prevedere la valutazione strategica degli strumenti di pianificazione territoriale, con il metodo dell'autovalutazione, per assicurare la coerenza dei piani con il sistema della pianificazione provinciale; [...] Capo II - Autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale Art. 6. Autovalutazione dei piani. 1. Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o da questa legge sono sottoposti a un processo di autovalutazione inserito nei relativi procedimenti di formazione. L'autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni ambientali e socio-economiche all'atto dell'elaborazione e adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. [...] 4. L'autovalutazione e la rendicontazione si svolgono con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, che riguardano la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 5. Se ne ricorrono i presupposti l'autovalutazione e la rendicontazione comprendono la valutazione d'incidenza, volta a considerare, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004, gli effetti diretti e indiretti dei piani sugli habitat e sulle specie afferenti i siti e le zone individuati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia. 6. La struttura ambientale provinciale prevista dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004 è sostituita, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi, dalle rispettive strutture competenti in materia di ambiente. Le strutture della Provincia e della comunità possono, su richiesta, prestare supporto tecnico alle strutture dei comuni.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
<p align="center">DPP 3/11/2008, n. 50-157/Leg. Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 23 dicembre 2008, n. 52.</p>	<p>Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).</p>	<p>Art. 19. <i>Rapporti con la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica.</i> 1. La valutazione d'incidenza dei progetti è compresa nella procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o nel provvedimento di verifica, disciplinati dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) e dal relativo regolamento di esecuzione. Nell'ambito di tale procedura la struttura provinciale competente rilascia il parere previsto dall'articolo 39, comma 2, lettera a) della legge provinciale. 2. La valutazione di incidenza dei piani che possono avere incidenze significative sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE, è compresa nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), secondo quanto stabilito nelle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario). 3. Nei casi indicati dal comma 1, la relazione di verifica, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"), e lo studio di impatto ambientale, previsto dall'articolo 3 della legge provinciale n. 28 del 1988, comprendono anche la relazione di incidenza prevista dall'articolo 17 comma 1, lettera b).</p>
<p align="center">L.P. 3/04/2009, n. 4. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 7 aprile 2009, n. 15, suppl. n. 1.</p>	<p>Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009.</p>	<p>Art. 12, comma 14. <i>Modificazioni della legge urbanistica provinciale.</i> All'articolo 151 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni organizzative in materia di valutazioni ambientali nonché modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dell'articolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici"; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per lo svolgimento delle competenze in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica può essere costituito un apposito servizio presso il dipartimento provinciale competente in materia di ambiente, anche mediante razionalizzazione di altre strutture provinciali; in tal caso l'atto organizzativo previsto dall'articolo 30 della legge provinciale n. 3 del 2006 prevede il trasferimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in materia di valutazione di impatto ambientale, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge n. 689 del 1981 in relazione agli accertamenti non ancora effettuati alla data di costituzione del predetto servizio, unitamente alla relativa unità organizzativa.";</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
		[...].
<p align="center">D.P.P. 24/11/2009 n. 29-31/Leg. Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 dicembre 2009, n. 52, suppl. n. 2.</p>	<p>Modificazioni al D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).</p>	<p>Art. 2. <i>Modificazioni dell'articolo 2 del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).</i></p> <p>Art. 3. <i>Modificazioni dell'articolo 3 del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.</i></p> <p>Art. 4. <i>Inserimento dell'articolo 3-bis nel D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.</i></p> <p>Art. 5. <i>Modificazioni dell'articolo 4 del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.</i></p> <p>Art. 9. <i>Modificazioni dell'articolo 8 del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.</i></p> <p>Art. 11. <i>Modificazioni dell'articolo 12 del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.</i></p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
UMBRIA		
<p align="center">L.R. 10/04/1995, n. 28. Pubblicata nel B.U. Umbria 19 aprile 1995, n. 21, S.O. n. 1.</p>	<p>Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.</p>	<p>Capo II - La pianificazione territoriale regionale Art. 4 Finalità. 1. Il P.U.T. regola l'assetto e l'uso del territorio regionale, perseguendo i seguenti obiettivi: a) tutela e valorizzazione delle peculiarità ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio; b) sviluppo equilibrato degli insediamenti relativi alle attività produttive, residenziali e socio-culturali, sia in termini quantitativi che qualitativi, secondo i criteri economici ed ecologici d'uso del suolo e delle risorse ambientali regionali; c) controllo delle dinamiche di trasformazione delle strutture insediative, produttive e relazionali, con particolare riguardo ai loro effetti sull'ambiente naturale e socio-culturale. Capo III - La pianificazione territoriale provinciale. Art. 12. Piano territoriale di coordinamento comma 3 Il P.T.C.P. costituisce strumento di indirizzo e di coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e disciplina l'assetto del territorio limitatamente alla tutela degli interessi sovracomunali. Esso costituisce altresì il riferimento per la verifica di compatibilità ambientale della pianificazione comunale.</p>
<p align="center">L.R. 3/04/2000, n. 2. Pubblicata nel B.U. Umbria 12 gennaio 2000, n. 2, S.O. n. 3.</p>	<p>Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.</p>	<p>Art. 4. Approvazione del PRAE. 2-quater. La proposta di aggiornamento del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) può essere elaborata per ambiti sub - regionali, settori omogenei per destinazioni d'uso di materiali di cava ed è assoggettata alla valutazione ambientale strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE.</p>
<p align="center">L.R. 29/12/2003, n. 26. Pubblicata nel B.U. Umbria 7 gennaio 2004, n. 1, S.O. n. 4.</p>	<p>Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.</p>	<p>L'Art. 4, comma 3 aggiunge il comma 2-quater all' Art. 4 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 2 "La proposta di aggiornamento del PRAE può essere elaborata per ambiti sub - regionali, settori omogenei per destinazioni d'uso di materiali di cava ed è assoggettata alla valutazione ambientale strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE".</p>
<p align="center">LR 22/02/2005, n. 11. Pubblicata nel B.U. Umbria 9 marzo 2005, n. 11, s.o. n. 1.</p>	<p>Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale.</p>	<p>Art. 8. Sistema delle conoscenze e delle valutazioni. Il sistema delle conoscenze e delle valutazioni è componente fondamentale della copianificazione, quale modalità di governo del territorio ai fini della definizione del PRG. Esso si articola in un quadro conoscitivo, in un bilancio urbanistico-ambientale ed in un documento di valutazione.</p>
<p align="center">Delib.G.R. 10/02/2005, n. 208. Pubblicata nel B.U. Umbria 11 maggio 2005, n. 21.</p>	<p>Protocollo di intesa tra Regione e GRTN per l'applicazione della valutazione ambientale strategica (VAS) alla pianificazione elettrica regionale.</p>	<p>La Giunta Regionale (...) delibera (...): 2. di approvare la bozza di «Protocollo di intesa tra Regione Umbria e gestore della rete di trasmissione nazionale per l'applicazione della valutazione ambientale strategica (VAS) alla pianificazione elettrica relativa al territorio regionale» (di seguito «Protocollo di intesa»), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
-----------	---------	--

UMBRIA

		<p>Documento istruttorio. Oggetto: Protocollo di intesa tra Regione e GRTN per l'applicazione della valutazione ambientale strategica (VAS) alla pianificazione elettrica regionale. Protocollo di intesa. Tra Regione Umbria e gestore della rete di trasmissione nazionale per l'applicazione della valutazione ambientale strategica (VAS) alla pianificazione elettrica relativa al territorio regionale. Si conviene e si stipula quanto segue: [...] Art. 2, comma 4. Impegni del GRTN. Il GRTN si impegna a (...) promuovere lo sviluppo sostenibile della rete attraverso l'applicazione dei principi della valutazione ambientale strategica (VAS) alla pianificazione elettrica del GRTN per la porzione di rete ricadente nella regione Umbria, a partire dal PdS dell'anno 2006. A tal fine il GRTN elabora un rapporto ambientale, da attuarsi gradualmente, d'intesa tra GRTN e la Regione Umbria tenendo conto delle esigenze organizzative e delle risorse a disposizione delle parti interessate, caratterizzato secondo la seguente articolazione tematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) illustrazione del programma complessivo e degli interventi ritenuti più significativi dal punto di vista ambientale, in base all'ordine di grandezza degli interventi e delle risorse ambientali e territoriali impegnate, nonché degli obiettivi principali dello stesso, unitamente alla congruenza con gli obiettivi di altri piani e programmi regionali (forniti dalla Regione Umbria in anticipo rispetto all'approvazione dell'edizione del PdS sulla quale si sta operando la VAS) e nazionali ritenuti di rilevanza strategica; b) illustrazione dei fattori motivazionali che sorreggono il programma complessivo dal punto di vista energetico, economico e funzionale; c) descrizione delle esigenze che giustificano gli interventi di maggior rilievo con riferimento alla capacità di risposta e di servizio della rete rispetto alle sollecitazioni derivanti da fattori endogeni ed esogeni; d) individuazione degli obiettivi integrati di qualità ambientale e descrizione delle modalità di conseguimento degli stessi anche attraverso l'eventuale utilizzo di tecnologie innovative e migliorative; e) evidenziazione dei criteri di esclusione, repulsione ed attrazione adottati per la definizione e localizzazione dei corridoi ambientali nell'ambito dei quali prevedere la successiva individuazione delle fasce di fattibilità in cui collocare i tracciati attinenti la realizzazione di nuove opere; f) analisi delle caratteristiche ambientali generali dei corridoi interessati dalla realizzazione
--	--	--

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
UMBRIA		
		delle opere significative previste dal programma; g) descrizione dell'incidenza positiva o negativa e della sostenibilità del programma complessivo, nonché degli interventi di maggior rilievo sull'ambiente interessato; h) definizione delle possibili azioni complessive di mitigazione e di compensazione delle diverse tipologie di impatto negativo sull'ambiente derivanti dalla realizzazione degli interventi ritenuti significativi dal punto di vista ambientale; i) definizione del sistema di indicatori (secondo lo schema Pressione - Stato - Risposta) per il monitoraggio degli effetti ambientali e del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale; j) definizione degli strumenti e delle modalità di monitoraggio e loro applicazione;
Delib.G.R. 21/05/2007, n. 767. Pubblicata nel B.U. Umbria 6 giugno 2007, n. 25, suppl. ord.	Atto di indirizzo per redazione del quadro conoscitivo del bilancio urbanistico ambientale e del documento di valutazione di cui art. 62, comma 2, lettera a), L.R. n. 11/2005. Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale.	La Giunta Regionale delibera: [...] 8) di dare atto che gli indicatori individuati per la redazione del bilancio urbanistico-ambientale sono riconducibili anche alle componenti ambientali di cui alla lettera f) dell'allegato 1 alla direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, come recepita dal D.Lgs. n. 152/2006, e sulla cui base sarà effettuata la VAS e che l'introduzione di tali indicatori consente un approccio più facilitato alla nuova normativa di VAS, senza ulteriori ripetizioni per le attività di elaborazione dei PRG da parte dei Comuni i quali possono definire gli indicatori secondo le componenti ambientali pertinenti il territorio interessato con le modalità previste al precedente punto 7); [...].
Delib.G.R. 1/10/2007, n. 1566. Pubblicata nel B.U. Umbria 14 novembre 2007, n. 49.	Indicazioni tecnico-procedurali per le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione impatto ambientale (VIA) e autorizzazione ambientale integrata (IPPC).	La Giunta Regionale delibera [...]: 2) di approvare le specificazioni tecniche e procedurali in materia di VIA per l'applicazione della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 "norme in materia di impatto ambientale" e in materia di VAS in considerazione dell'entrata in vigore, dal 31 luglio 2007, della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 3) di stabilire che le competenze in materia di VIA e VAS, di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nell'attesa della emanazione di una apposita legge regionale sulla base del testo di riforma della parte seconda del suddetto decreto, attualmente in itinere, sono svolte dalla Regione attraverso la Direzione ambiente, territorio e infrastrutture; 4) di stabilire che le istanze in materia di VAS e di VIA dovranno essere presentate al Servizio programmi per l'assetto del territorio della Direzione ambiente, territorio e infrastrutture e dovranno attenersi alle indicazioni tecniche e procedurali in materia di VIA e di VAS descritte negli appositi allegati al presente atto, al fine di guidare l'azione amministrativa dei Servizi regionali competenti e garantire la certezza del procedimento per i soggetti istanti in questa fase di applicazione della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e fino alla entrata in vigore della legge regionale conseguente alla promulgazione del testo di riforma della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
UMBRIA		
		<p>5) di stabilire di avvalersi dell'ARPA Umbria per quanto attiene l'attività di monitoraggio ambientale nell'ambito delle procedure di VIA e VAS;</p> <p>6) di dare mandato all'assessore all'Ambiente e allo sviluppo sostenibile e alla Direzione ambiente, territorio e infrastrutture di assumere tutte le iniziative ritenute necessarie alla massima diffusione del presente atto;</p> <p>[...].</p> <p>Documento istruttorio. Oggetto: Indicazioni tecnico-procedurali per le procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) di Valutazione impatto ambientale (VIA) e Autorizzazione ambientale integrata (IPPC).</p> <p>Allegato I: Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazione di impatto ambientale per l'applicazione della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 "norme in materia di impatto ambientale" in considerazione dell'entrata in vigore dal 31 luglio 2007 del D.Lgs. n. 152/2006.</p> <p>Allegato II: Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazione ambientale strategica in considerazione dell'entrata in vigore dal 31 luglio 2007 della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.</p> <p>B) Fasi e modalità del procedimento.</p> <p>La procedura VAS, ai sensi all' art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, si esplica come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procedura di verifica preventiva - art. 19 (screening). 2. Fase preliminare - art. 9 commi 4 e 5 e art. 20 (scoping). 3. Fase della elaborazione del rapporto ambientale - art. 9. 4. Fase delle consultazioni per assicurare il coinvolgimento del pubblico ed acquisire i pareri delle autorità e altri soggetti con competenze ambientali. 5. Fase del giudizio di compatibilità ambientale. 6. Informazioni sulla decisione. 7. Fase del monitoraggio degli effetti prodotti dal piano sull'ambiente. 8. Specifiche per la pianificazione urbanistica comunale. 9. Relazione tra VAS e valutazione di incidenza. 10. Specifiche sui termini di vigenza degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
UMBRIA		
<p align="center">Delib.G.R. 16/4/2008, n. 383. Pubblicata nel B.U. Umbria 9 maggio 2008, n. 22.</p>	<p>Procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. 4/2008.</p>	<p>La Giunta Regionale delibera [...]:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 2) di dare atto che il D.Lgs. 4/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, all'art. 35 stabilisce che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come corrette ed integrate, e che in attesa della normativa regionale in materia di VAS, si rende opportuno un atto di indirizzo da parte della Giunta regionale teso ad assicurare prime disposizioni applicative in ambito regionale del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come corrette ed integrate dal D.Lgs. 4/2008; 3) di approvare le prime disposizioni applicative in materia di valutazione ambientale strategica di cui all'allegato al presente atto al fine di guidare l'azione amministrativa dei Servizi regionali competenti e garantire la certezza del procedimento per i soggetti istanti in questa fase di applicazione della nuova parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs 4/2008 e fino alla entrata in vigore della relativa legge regionale; 4) di stabilire che le istanze in materia di VAS, riguardanti piani e programmi di ambito regionale il cui provvedimento iniziale per la formazione degli stessi è stato assunto a partire dal 31 luglio 2007, devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio VI° Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali della Direzione ambiente, territorio e infrastrutture, quale autorità competente ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituita dal D.Lgs. 4/2008; 5) di dare mandato alla Direzione ambiente, territorio e infrastrutture, di organizzare specifici incontri (focus - group) con gli Enti titolari di processi di pianificazione o programmazione da sottoporre a VAS a fini partecipativi ed informativi per avviare lavori di consultazione propedeutici alla definizione di successivi allegati tecnici al presente atto nonché finalizzati alla formazione della nuova normativa regionale in materia di VAS; [...] <p>Documento istruttorio: Principi e criteri generali contenuti nel nuovo decreto. La Valutazione ambientale strategica in base al nuovo decreto.</p> <p>Allegato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Criteri generali per la applicazione della vas in ambito regionale 2. Individuazione dei soggetti per applicazione vas in ambito regionale 3. Ambito di applicazione 4. Fasi e modalità della vas in ambito regionale

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
UMBRIA		
<p align="center">L.R. 16/02/2010, n. 12. Pubblicata nel B.U. Umbria 24 febbraio 2010, n. 9, Supplemento Ordinario n.1.</p>	<p>Norme di riordino e semplificazione in materia di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale, in attuazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>Titolo I. Principi generali e definizioni. Art. 1. <i>Principi generali.</i> Art. 2. <i>Definizioni.</i> Titolo II. Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Art. 3. <i>Ambito di applicazione.</i> Art. 4. <i>Fasi e disposizioni generali della procedura di VAS.</i> Art. 5. <i>Modalità della procedura di VAS.</i> Art. 6. <i>Autorità competenti per la VAS.</i> Art. 7. <i>Monitoraggio ambientale dei piani e programmi.</i> Art. 8. <i>Indicatori ambientali e Quadro Ambientale Regionale.</i> Art. 9. <i>Verifica di assoggettabilità ordinaria e semplificata.</i> [...] Titolo IV. Integrazione e coordinamento delle procedure e semplificazione dei procedimenti. Art. 14. <i>Integrazione e coordinamento delle procedure di VIA, VAS VinCA e AIA.</i> Titolo V. Valutazioni Ambientali: coordinamento, monitoraggio e potere sostitutivo. Art. 15. <i>Comitato di coordinamento sulle valutazioni ambientali.</i> Art. 16. <i>Ulteriori competenze del SIAT in materia di Valutazioni ambientali.</i> Art. 17. <i>Elenco esperti.</i> Art. 18. <i>Potere sostitutivo.</i> Titolo VI. Disposizioni transitorie e finali. Art. 19. <i>Oneri istruttori per le procedure di Verifica di assoggettabilità e di VIA.</i> Art. 20. <i>Valutazioni Ambientali interregionali e statali.</i> Art. 21. <i>Rinvio a norme statali.</i> Art. 22. <i>Norma finanziaria.</i> Art. 23. <i>Norma transitoria.</i> [...] Art. 25. <i>Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11.</i> [...]. Titolo VIII. Regolamento di attuazione e abrogazioni. Art. 27. <i>Regolamento di attuazione.</i> Art. 28. <i>Abrogazioni.</i></p>

Fonte normativa sul sito web:

www.regione.umbria.it – Aree Tematiche - Ambiente – Valutazioni ambientali - La Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. - Disposizioni applicative

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VALLE D'AOSTA		
<p align="center">L.R. 6/04/1998, n. 11. Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 16 aprile 1998, n. 16.</p>	<p>Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta.</p>	<p>TITOLO I Principi Art. 1. Principi fondamentali. 1. Con la presente legge, la Regione determina le condizioni giuridiche riguardanti l'uso del proprio territorio, idonee a perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio medesimo. 2. Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti, salvaguardando il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio, senza pregiudicare la soddisfazione dei bisogni delle generazioni future, nella consapevolezza della particolare rilevanza ambientale che caratterizza il territorio della Regione. 3. La pianificazione territoriale-paesistica, urbanistica, di settore e la programmazione generale e settoriale sono orientate a perseguire uno sviluppo sostenibile gestendo le risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente, tutelando il paesaggio e i beni culturali, riservando all'agricoltura le buone terre coltivabili, perseguendo il pieno recupero del patrimonio edilizio, qualificando le zone a destinazione artigianale e industriale e riservando aree adeguate agli impianti ed alle strutture di interesse pubblico, evitando l'edificazione sparsa e favorendo una distribuzione equilibrata della popolazione sul territorio. 4. Le trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio, ivi inclusi i mutamenti delle destinazioni d'uso ancorché non accompagnati da opere edilizie, incidenti sui pesi insediativi o sull'ambiente, devono rispettare le norme della presente legge, nonché quelle delle altre leggi, dei regolamenti e dei piani di volta in volta applicabili. 5. Al fine di garantire tale rispetto, le trasformazioni di cui al comma 4 sono soggette al controllo, esercitato dai competenti organi pubblici, di cui alle disposizioni normative in materia. 5-bis. La Regione attua, altresì, ogni attività per la comunicazione, la promozione, l'educazione e la formazione in materia ambientale, utile al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo (obiettivo programmatico 2.2.1.09, capitoli 67390 parz., 67460 parz.)</p>
<p align="center">L.R. 18/06/1999, n. 14. Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 22 giugno 1999, n. 28.</p>	<p>Nuova disciplina della procedura di Valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale).</p>	<p>Art. 3. Ambito di applicazione. 1. La procedura di V.I.A. si applica: a) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui al capo II; Capo II - Procedura di via per strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Art. 6. Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Art. 7. Studio di impatto ambientale sugli strumenti di pianificazione. Art. 8. Adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Art. 9. Informazione e consultazione sugli strumenti di pianificazione.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VALLE D'AOSTA		
<p>L.R. 15/12/2006, n. 32. Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 28 dicembre 2006, n. 54.</p>	<p>Disposizioni in materia di elettrodotti.</p>	<p>Art. 2. Competenze. 1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, fatte salve le competenze attribuite alle Autorità indipendenti e allo Stato e nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità da quest'ultimo fissati: [...] d) esprime parere, nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica, sui programmi di sviluppo e sugli aggiornamenti annuali della rete elettrica di trasmissione nazionale; [...].</p>
<p>Delib.GR 11/09/2008, n. 2720.</p>	<p>Adozione dei criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".</p>	<p>La Giunta Regionale</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiamato il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", pubblicato sulla G.U. n. 24/L del 29 gennaio 2008, che disciplina tra l'altro la procedura in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA); [...] • rilevato che la procedura di VAS non risulta al momento compiutamente disciplinata da alcuna norma e che, come previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 4/2008, in assenza di una norma regionale vigente in materia, trovano diretta applicazione le norme di cui al decreto stesso; • rilevato che tale vacanza normativa rende, di fatto, solo parzialmente applicabili le disposizioni del decreto legislativo n. 4/2008; • ritenuto necessario, in attesa della predisposizione ed approvazione di un testo di legge regionale di adeguamento al decreto menzionato, sopperire alle carenze normative ottemperando a quanto previsto dall'art. 7, comma 7, ai sensi del quale "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre: <ul style="list-style-type: none"> a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati; b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; c) eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della consultazione; d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia"; • preso atto che, per quanto al punto a) dell'art. 7, comma 7 del decreto legislativo n.4/2008, devono essere definiti i criteri per l'individuazione degli enti locali territoriali interessati; • ritenuto al riguardo opportuno assumere quale criterio per l'individuazione degli enti

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VALLE D'AOSTA		
		<p>locali territoriali interessati quello della competenza territoriale, per cui, a seconda del tipo di piano o programma, gli enti interessati potranno di volta in volta essere comuni, comunità montane, Consiglio Permanente degli Enti Locali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • preso atto che, per quanto al punto b) dell'art. 7, comma 7 del decreto legislativo n.4/2008, devono essere definiti i criteri specifici volti a individuare i soggetti competenti in materia ambientale (art. 5, lettera s); • ritenuto opportuno assumere quale criterio quello tematico, per cui i soggetti competenti saranno individuati sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all'argomento trattato dal piano o programma, con riferimento alle tipologie di impatto del piano o programma stessi; • preso atto che, per quanto ai punti c) e d) dell'art. 7, comma 7 del decreto legislativo n.4/2008, le norme dettate risultano sufficienti per consentire l'operatività in questo periodo transitorio, non richiedendo quindi la specificazione ulteriore di alcun criterio; • considerato che, in ragione delle competenze già attribuite in materia di valutazione di impatto ambientale e dell'esperienza maturata anche nel campo della valutazione di piani, in assenza di apposita norma regionale in tal senso, si ritiene opportuno designare quale autorità competente il Servizio valutazione impatto ambientale nell'ambito della Direzione Ambiente dell'Assessorato territorio ed ambiente; <p>[...] Delibera</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di adottare quali criteri per l'individuazione degli enti locali territoriali interessati, quello della competenza territoriale e, per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, quello tematico, ai sensi dell'art. 7, comma 7 del decreto legislativo n. 4/2008; 2. di designare come autorità competente ai sensi del decreto legislativo n. 4/2008, il Servizio valutazione impatto ambientale nell'ambito della Direzione Ambiente dell'Assessorato territorio ed ambiente; <p>[...]</p>
<p align="center">L.R. 26/05/2009, n. 12. Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 30 giugno 2009, n. 26.</p>	<p>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione</p>	<p>TITOLO I. Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alle Direttive 2001/42/CE E 85/337/CEE.</p> <p>CAPO I. Disposizioni Generali.</p> <p>Art. 1 – <i>Oggetto e finalità.</i></p> <p>Art. 2 – <i>Definizioni.</i></p> <p>Art. 3 – <i>Struttura competente.</i></p> <p>Art. 4 – <i>Disposizioni procedurali generali.</i></p> <p>Art. 5 – <i>Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti.</i></p> <p>CAPO II. Valutazione Ambientale Strategica.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VALLE D'AOSTA		
	della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.	Art. 6 – <i>Ambito di applicazione della VAS.</i> Art. 7 – <i>Modalità di svolgimento.</i> Art. 8 – <i>Verifica di assoggettabilità.</i> Art. 9 – <i>Concertazione di avvio del processo di VAS.</i> Art. 10 – <i>Redazione del rapporto ambientale.</i> Art. 11 – <i>Partecipazione.</i> Art. 12 – <i>Procedimento di valutazione ambientale strategica.</i> Art. 13 – <i>Informazione sull'approvazione del piano o del programma.</i> Art. 14 – <i>Monitoraggio.</i>
<p>Fonte normativa sul sito web: www.regione.vda.it - Territorio e ambiente - VAS Valutazione Ambientale Strategica – Normativa</p>		

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VENETO		
<p align="center">L.R. 23/04/2004, n. 11. Pubblicata nel B.U. Veneto 27 aprile 2004, n. 45.</p>	<p align="center">Norme per il governo del territorio.</p>	<p>Art. 4. Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale.</p> <p>1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva n. 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente". La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), criteri e modalità di applicazione della VAS, in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e delle diverse tipologie di comuni.</p> <p>2. Sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali.</p> <p>3. La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano.</p> <p>4. Sino all'approvazione dei criteri regionali di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), l'ente competente ad approvare gli strumenti di cui al comma 2 valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.</p>
<p align="center">Delib.GR 1/10/2004, n. 2988 . Pubblicata nel B.U. Veneto 26 ottobre 2004, n. 107.</p>	<p>Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto.</p>	<p>La Giunta Regionale delibera</p> <p>1. di prendere atto dell'importanza degli obiettivi e dei contenuti della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;</p> <p>2. di adottare, in fase di prima attuazione, le proposte contenute negli Allegati A1, A2 e B del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornire un primo elenco di piani e programmi regionali rientranti nei settori indicati dall'articolo 3, comma 2, lett. a) della direttiva 2001/42/CE; • evidenziare quei piani e programmi in corso di approvazione il cui iter è in uno stato particolarmente avanzato e che pertanto possono non essere sottoposti a VAS • individuare l'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE; • applicare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai piani e programmi regionali;

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VENETO		
		<ul style="list-style-type: none"> • indicare i contenuti del Rapporto Ambientale; • orientare le modalità delle consultazioni; • sviluppare un programma di monitoraggio. <p>3. di stabilire, in fase di prima applicazione, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sui piani e programmi di cui all'allegato A dovrà essere elaborato un Rapporto Ambientale, quale documento a se stante di corredo allo strumento proposto, nei casi in cui si sia in una fase in cui è possibile svolgere una valutazione ambientale significativa; • le consultazioni, oltre a quanto già previsto dalle leggi regionali di settore e dalla deliberazione n. 358 del 1 marzo 2002 (Tavolo di concertazione regionale) dovranno interessare le pertinenti Organizzazioni Non Governative, per l'individuazione delle quali si ritiene di poter fare utilmente riferimento a quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (articolo 13 della legge n. 349/1986); <p>4. di avviare un'attività di approfondimento delle problematiche connesse all'applicazione della direttiva 2001/42/CE in ambito regionale e di dare mandato al Segretario Generale della Programmazione di istituire, sentite le Segreterie regionali interessate, un gruppo di lavoro interdisciplinare per l'approfondimento degli aspetti connessi all'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, al fine di predisporre ulteriori atti di indirizzo e provvedimenti di attuazione della direttiva in oggetto.</p> <p>Allegato A1. Direttiva 2001/42/CE - Articolo 3, c. 2, lett. a) - Piani e programmi regionali soggetti a valutazione ambientale.</p> <p>Allegato A2. Direttiva 2001/42/CE - articolo 13 - Piani e programmi regionali il cui iter di approvazione è in stato avanzato.</p> <p>Allegato B. Direttive tecniche per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi.</p> <p>Premessa.</p> <p>1. Verifica delle condizioni di applicabilità della direttiva 2. Redazione del rapporto ambientale 3. Consultazioni 4. Monitoraggio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambito di applicazione. • Nota metodologica per la procedura di VAS. <ul style="list-style-type: none"> - Criteri di sostenibilità per la definizione degli obiettivi di piani e programmi. - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'art. 3, par.fo 5. • Rapporto Ambientale.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VENETO		
		<ul style="list-style-type: none"> • Consultazioni. • Monitoraggio.
<p align="center">Delib.G.R. 24/10/2006, n. 3262. Pubblicata nel B.U. Veneto 21 novembre 2006, n. 101.</p>	<p>Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative. Revoca Delib.G.R. 26 settembre 2006, n. 2961 e riadozione.</p>	<p>La Giunta Regionale [...] delibera</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di revocare la Delib.G.R. 26 settembre 2006, n. 2961 avente ad oggetto "Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione ambientale strategica. Procedure e Modalità operative"; 2. di costituire l'Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) individuandola nella Commissione Regionale VAS così composta: Segretario Regionale alle infrastrutture e mobilità con funzioni di Presidente, Segretario Regionale all'ambiente e territorio con funzioni di Vicepresidente, e Segretario competente per materia, ovvero da Dirigente Delegato, Componente variabile a seconda della natura del Piano e/o Programma di volta in volta sottoposto al giudizio di compatibilità ambientale; 3. di individuare nella Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, la struttura di supporto e di istruttoria all'attività della Commissione Regionale VAS; 4 di approvare la procedura di cui all'allegato A per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e/o Programmi di competenza regionale; 5. di approvare la procedura di cui all'allegato B per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e/o Programmi di livello comunale, intercomunale e provinciali; 6. di approvare la procedura di cui all'allegato C per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani di assetto territoriale comunale o intercomunale di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; 7. di approvare la procedura di cui all'allegato D per la Valutazione Ambientale Strategica dei Programmi o Piani di iniziativa regionali approvati da altri soggetti o oggetto di accordi.
<p align="center">Delib.G.R. 5/12/2006, n. 3752.</p>	<p>Procedure e indirizzi operativi per l'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica ai Programmi di cooperazione transfrontaliera relativi al periodo 2007-2013 ed altri piani.</p>	<p>La Giunta Regionale delibera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di approvare l'iter procedurale descritto in premessa per la Valutazione Ambientale Strategica da effettuare per tutti i programmi di cooperazione transfrontaliera del periodo 2007-2013, che riguardano la Regione Veneto; 2. di confermare la Commissione regionale VAS di cui alla DGRV n. 3262 del 24.10.2006, quale Autorità competente per l'attuazione della VAS dei programmi di cooperazione transfrontaliera per il periodo 2007-2013 che riguardano la Regione del Veneto; 3. di approvare la procedura amministrativa concordata per l'attuazione della VAS relativa al Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Austria che si allega quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato A); 4. di delegare l'Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera, di concerto con la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, a partecipare munito del parere della

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VENETO		
		<p>Commissione regionale VAS alle conferenze di servizi per l'esame delle eventuali osservazioni pervenute al Programma operativo e al Rapporto ambientale e per l'approvazione dei documenti eventualmente modificati sulla base delle osservazioni pervenute in seguito alle consultazioni ex artt. 6 e 7 della Direttiva 2001/42/CE;</p> <p>5. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti di tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per una migliore armonizzazione delle modalità di cui all'Allegato A, anche relativamente agli altri programmi di cooperazione transfrontaliera;</p> <p>6. di approvare la procedura di cui all' Allegato B che va ad integrare la Deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006 quale suo Allegato E al fine di ricomprendere anche i Piani e/o Programmi di Enti terzi;</p> <p>[...].</p>
<p>Delib.G.R. 7/8/2007, n. 2649. Pubblicata nel B.U. Veneto 25 settembre 2007, n.84.</p>	<p>Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)".</p>	<p>L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:</p> <p>In data 31 luglio è entrata in vigore la Parte Seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006 c.d. Codice Ambientale.</p> <p>Tale entrata in vigore è stata determinata dall'impossibilità di prorogare il termine di sospensione dell'entrata in vigore a causa dell'aperta procedura di infrazione comunitaria per il mancato recepimento a livello nazionale delle norme comunitarie sulla VIA e sulla VAS.</p> <p>La sospensione inizialmente prevista al 31.01.2007 e poi prorogata al 31.07.2007, ha reso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto legislativo 152/2006 (14.04.2007), di cui all'art. 50 del Codice, di fatto inefficace, privando così la Regione di un periodo transitorio sufficiente per l'adeguamento legislativo.</p> <p>Inoltre, si evidenzia che già dallo scorso autunno è iniziata la revisione della Parte Seconda da parte degli uffici del Ministero dell'Ambiente in un tavolo con le Regioni e che il terzo correttivo, prodotto da tale gruppo di lavoro, è stato approvato in via preliminare nel Consiglio dei Ministri del 27 luglio u.s.: da tale data prende avvio l'iter di approvazione dello schema di decreto legislativo di revisione il cui termine di approvazione si può ipotizzare in sei-dodici mesi.</p> <p>Per questi motivi la Regione non ha adottato un proprio provvedimento legislativo di adeguamento al detto Codice.</p> <p>Ad oggi, però, stante l'operatività immediata della versione originaria della Parte Seconda del decreto n.152/2006, si rende necessario evidenziare quali potrebbero essere le linee guida per la sua applicazione.</p> <p>In primo luogo, è doveroso ricordare che oramai per consolidata giurisprudenza della Corte</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VENETO		
		<p>Costituzionale, la legge statale che intervenga in una materia esclusiva quale è quella ambientale fa sì che debbano disapplicarsi le disposizioni regionali in contrasto con la nuova disciplina statale.</p> <p>D'altro lato l'art. 117 comma 1, della Costituzione fa sì che in caso di contrasto tra la legge statale e/o regionale e la legislazione comunitaria, sia quest'ultima a prevalere sulla normativa statale e/o regionale.</p> <p>Pertanto, si rende necessario valutare gli atti legislativi e amministrativi adottati dalla Regione Veneto in materia di VIA e VAS alla luce di questi due parametri di riferimento.</p> <p>Per quanto riguarda la VIA il riferimento regionale è dato dalla LR 10/99 che si ritiene di poter confermare per le parti in cui l'art. 43 del Codice Ambiente prevede il rinvio della legislazione statale a quella regionale per disciplinare i contenuti e la procedura di impatto ambientale.</p> <p>Nello specifico sono confermati con il presente atto di indirizzo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'autorità competente in materia di VIA è la Giunta regionale, come da articolo 4 della L.R. 10/99; b) l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria è la Commissione regionale VIA di cui all'art. 5 della L.R. 10/99; c) le deleghe alle Province per particolari tipologie progettuali di cui all' art. 4 della LR 10/99; d) le modalità ulteriori, anche in deroga al codice, stabilite per la pubblicità e per l'informazione e la consultazione del pubblico dagli articoli 14, 15 e 16 della medesima legge, al fine di garantire la necessaria partecipazione di tutti gli interessati al procedimento. <p>Con riferimento ai progetti per cui sia stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato prima del 31 luglio 2007 si confermano le competenze e le procedure di cui alla legge regionale 10/1999, giusto art. 52 del Codice Ambiente.</p> <p>Per i soli progetti ricompresi negli elenchi A e B dell'allegato 3 parte seconda del codice presentati a far data dal 31 luglio u.s., opera invece il nuovo riparto di competenze tra Stato e Regione, nuovo riparto che a cascata andrà a ripercuotersi sulla competenza provinciale.</p> <p>Ciò implica che se una tipologia progettuale già delegata dalla Regione alla provincia con la LR 10/99 è individuata negli allegati come competenza regionale, la competenza provinciale è confermata.</p> <p>Laddove non vi sia tale corrispondenza troverà applicazione il Codice Ambiente. Sarà, pertanto, cura della singola Provincia valutare caso per caso tale corrispondenza ed in ipotesi di tipologia progettuale non rientrante nelle competenze delegate con la più volte citata legge regionale, sarà cura della Provincia trasmettere il progetto alla Regione che valuterà a sua volta la sussistenza o meno della propria competenza.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VENETO		
		<p>Lo stesso dicasi per la ripartizione di competenza tra Stato e Regione, nel senso che sarà cura della Regione, per i progetti alla stessa presentati, compiere tale valutazione di corrispondenza ed eventualmente trasmettere il progetto all'autorità competente.</p> <p>Nelle more dell'adozione di un provvedimento legislativo di specifico adeguamento per cui questa operazione preliminare avverrà in automatico a seguito della revisione degli allegati regionali, si invitano le amministrazioni interessate ad effettuare detta operazione il più rapidamente possibile stante l'operatività del termine fissato per la conclusione del procedimento di VIA di cui all'art. 31 del Codice Ambiente vale a dire 90 giorni dalla pubblicazione a mezzo stampa dell'avviso di avvenuto deposito del progetto presso gli uffici dell'autorità competente ad emettere il parere.</p> <p>Per quanto riguarda l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), su cui la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 interviene solo con l'art. 34 che regola i rapporti tra AIA e VIA, nulla risulta modificato rispetto a quanto definito nel decreto legislativo 59/2005.</p> <p>Per quanto riguarda la VAS, come è noto, la Regione Veneto è intervenuta con gli indirizzi operativi di cui alle deliberazioni n. 2988 dell' 1.10.2004, n. 3262 del 24.10.2006 e n. 3752 del 5.12.2006.</p> <p>Tali indirizzi operativi sono stati modulati sulla Direttiva 2001/42/CE per cui la Regione ha adempiuto ai prescritti comunitari.</p> <p>Sono, comunque, in corso di predisposizione, un progetto di legge regionale per recepire formalmente la Direttiva 2001/42/CE sulla VAS, e un progetto di legge regionale di adeguamento della LR 10/99 sulla VIA.</p>
<p align="center">L.R. 26/06/2008, n. 4. Pubblicata nel B.U. Veneto 1 luglio 2008, n. 54</p>	<p>Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture.</p>	<p>CAPO I Disposizioni in materia di governo del territorio [...]</p> <p>Art. 14 - Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS).</p> <p>1. Nelle more dell'entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di VAS di cui ai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale" e 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale":</p> <p>a) per i piani e programmi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 la cui approvazione e adozione compete alla Regione, o agli enti locali, o di iniziativa regionale approvati da altri soggetti o oggetto di accordo, l'autorità a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 4 del 2008, è, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, la commissione regionale VAS nominata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, pubblicata nel BUR n. 101 del 2006;</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VENETO		
		b) per i piani e programmi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica si applica l'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"; c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 dicembre 2006, pubblicata nel BUR n. 10 del 2007 e n. 2988 del 1° ottobre 2004, pubblicata nel BUR n. 107 del 2004, e sono fatti salvi le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti. [...]
<p align="center">D.G.R. 31/03/2009, n. 791. Pubblicato nel BUR 28 aprile 2009, n. n. 35.</p>	Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.	La Giunta Regionale (...) delibera: 1. di approvare in sostituzione delle deliberazioni n. 3262/2006 e n. 3752/2006, per le motivazioni esposte in premessa, le nuove procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante: Allegato A "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza regionale" Allegato B "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni la cui approvazione compete alla Regione" Allegato B1 "Procedure di VAS per piani di assetto territoriale, comunale o intercomunale, redatti in copianificazione". Allegato C "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni" Allegato D "Procedure di VAS per piani o programmi la cui iniziativa spetta alla Regione mentre l'approvazione compete ad altra Amministrazione" Allegato E "Procedure di VAS per programmi transfrontalieri europei; 2. di approvare l'iter procedurale per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato F" "Procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS" con i criteri esposti in premessa. [...]

Fonte normativa sul sito web:

www.regione.veneto.it - Ambiente e Territorio - Territorio - Valutazione Progetti ed Investimenti – Valutazione Ambientale Strategica VAS